

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.45 SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Le procedure standardizzate tra criticità applicative e FAQ

p.68 LAVORO, PREVIDENZA E PROFESSIONE

Dichiarazioni - Le detrazioni del 36% e del 55%

p.83 ENERGIA

Con il Piano energetico nazionale definite le strategie

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 giugno 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilssole24ore.com

Sommarario

	pag.
NEWS	
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Sicurezza ed igiene del lavoro - Impiantistica - Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Edilizia e urbanistica - Immobili – Antincendio e prevenzione incendi	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Lavoro, previdenza e professione – Energia – Ambiente, suolo e territorio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Edilizia e urbanistica – Appalti – Pubblica Amministrazione – Chimica e alimentare – Sicurezza e igiene del lavoro	16
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica - Energia – Ambiente, suolo e territorio – Impiantistica - Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche	29
APPROFONDIMENTI	
Sicurezza ed igiene del lavoro	
LE PROCEDURE STANDARDIZZATE TRA CRITICITÀ APPLICATIVE E FAQ	
<i>Salvo proroghe dell'ultima ora, dal 1° giugno 2013 entrano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, che rendono obbligatorio anche per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR); si tratta, quindi, di un appuntamento molto importante poiché trova una platea vastissima di destinatari che è necessario approfondire anche alla luce del recente intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che è ritornato nuovamente su questa tematica con il comunicato 15 maggio 2013, pubblicato sul proprio sito ufficiale, sezione "sicurezza lavoro", nel quale ha anche sottolineato che da questa data cesserà la facoltà per questi soggetti di ricorrere allo strumento dell'autocertificazione. Inoltre, questo adempimento si è incrociato con la disciplina introdotta dal decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute e dell'Interno 30 novembre 2012, con il quale sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f).</i>	
Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11	45

Sicurezza ed igiene sul lavoro**SICUREZZA NEL CANTIERE - QUALI ATTIVITÀ LAVORATIVE RIENTRANO TRA I REQUISITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA?**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 2 del 2 maggio 2013 in risposta a un quesito di particolare interesse per il settore edile inoltrato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, ha chiarito quali attività lavorative rientrano nei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni con riferimento ai cantieri temporanei o mobili.

Monica Scaglione, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 giugno 2013, n. 931

63

Lavoro, previdenza e professione**LA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON IMPEDISCE LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI**

La Cassazione interviene sulla distinzione tra il procedimento di accertamento e recupero del credito contributivo e il procedimento di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di lavoro

Carmine Santoro, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 7 giugno 2013, n. 24

66

Lavoro, previdenza e professione**DICHIARAZIONI - LE DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55% NEL MOD. UNICO 2013-PF**

Anche quest'anno sono le sezioni III e IV del quadro RP del mod. UNICO a recare gli spazi per l'inserimento dei dati relativi alle ormai tradizionali detrazioni del 36% e 55%, tenendo conto, però, del bonus potenziato al 50% per le spese sostenute nella seconda parte del 2012.

Alessandro Borgolio, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 giugno 2013, n. 931

68

Impiantistica**LA NUOVA NORMATIVA TECNICA SUI PRODOTTI MODULARI PER QUADRI**

Il sezionamento di un circuito elettrico e l'interruzione della corrente elettrica sono due funzioni fondamentali per la sicurezza, il comando e la protezione degli impianti elettrici. La protezione contro le sovra correnti è garantita da fusibili o relè termici o magnetici (o i due effetti combinati). L'interruttore differenziale è il dispositivo di protezione attiva per eccellenza contro le tensioni di contatto. I sezionatori sono apparecchi elettrici con il compito di permettere la separazione di una parte di un circuito elettrico dalla rimanente parte dell'impianto. Solitamente sono azionati sul posto (non presentano, quindi, servocomandi) e l'apertura dei contatti avviene in aria.

Silvia Berri, Cristina Timò, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11

77

Energia**CON IL "PIANO ENERGETICO NAZIONALE" DEFINITE LE STRATEGIE SUI CONSUMI**

In un quadro energetico nazionale particolarmente complesso a causa dei costi eccessivi dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico, e dalla forte dipendenza dalle importazioni estere con conseguenti incertezze nell'approvvigionamento, soprattutto in condizioni di emergenza, il 27 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Piano energetico nazionale" (PEN). Il Piano prevede obiettivi a breve, medio e lungo termine e punta a una riduzione delle importazioni di energia dall'estero attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, a una maggiore produzione interna di idrocarburi e una diminuzione delle importazioni.

Stefania Gorgoglione, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11

83

Rifiuti e bonifica**GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE: I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI**

La gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere pone molteplici problemi interpretativi di indubbio rilievo, specie con riferimento all'individuazione delle posizioni di garanzia originate nel ciclo di produzione, deposito, trattamento e smaltimento del rifiuto e agli eventuali profili di responsabilità penale che ne conseguono. Aspetto di fondamentale importanza è la ripartizione dei ruoli e delle principali responsabilità in materia ambientale tra committenza, ditta appaltatrice ed eventuali ulteriori imprese incaricate dell'esecuzione di alcune lavorazioni, nell'ambito di rapporti contrattuali di subappalto.

Mario Gebbia, Maurizio Bortolotto, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11

88

L'ESPERTO RISPONDE

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Edilizia e urbanistica – Sicurezza ed igiene del lavoro –

95

News



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ L'Imu sostituisce l'Irpef e cancella gli oneri

Una delle novità di maggior rilievo del modello Unico 2013 per le persone fisiche consiste nell'effetto sostitutivo dell'Imu nei confronti dell'Irpef (e addizionali) per gli immobili non locati (fabbricati) o non affittati (terreni), a condizione che non siano esenti dal tributo locale. In base all'articolo 8, comma 1, del D.lgs 23/2011, l'abitazione principale, l'immobile «a disposizione», l'unità concessa in comodato, quella adibita a uso promiscuo da parte del professionista, e il fondo non affittato (per la quota relativa al reddito dominicale) non concorrono dal 2012 - ove posseduti da soggetti Irpef, incluse le società semplici - a formare il reddito imponibile, né hanno effetto su detrazioni e deduzioni. La circolare 5/E/2013 affronta alcune conseguenze di questa "staffetta" tra tributi diversi, a cominciare dall'impatto sugli obblighi dichiarativi e dalla "sterilizzazione" della deduzione dal reddito prevista per l'abitazione principale dall'articolo 10, comma 3-bis del Tuir, attualmente pleonastica. Tuttavia, non tutti gli effetti sono stati commentati, e vi sono dubbi che attendono ancora un chiarimento. Ad esempio, per gli immobili costituiti in fondo patrimoniale, l'articolo 4, comma 1, lettera b) del Tuir prevede che «i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi». Quindi, il reddito di un immobile di proprietà interamente del marito, da quando viene immesso nel fondo va dichiarato al 50% da entrambi i coniugi. Il problema sorge per il fatto che, ai fini Imu, non esiste una norma analoga, per cui l'opinione prevalente è che soggetto passivo sia il solo proprietario (nel caso, il marito). Si ha quindi un immobile dichiarato ai fini Irpef da due soggetti, ma su cui l'Imu è pagata da uno solo. Premesso che sul marito non ci sono dubbi, sulla moglie si verifica in questo caso l'effetto sostitutivo Imu/Irpef? Il problema non riguarda tanto l'immobile che costituisce abitazione principale della coppia (l'Irpef verrebbe comunque compensata dalla deduzione) ma per le abitazioni a disposizione. In proposito, si ritiene che l'effetto sostitutivo Imu/Irpef si verifichi anche nel caso di specie; infatti, l'immobile è soggetto a Imu (e non esente), per cui anche l'Irpef a carico della moglie non è dovuta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, che non richiede che vi sia per forza una coincidenza tra chi paga l'Imu e chi risparmia l'Irpef. Se così è, resta un problema: l'Agenzia riuscirà ad evitare problemi in sede di controllo di Unico? Un altro effetto particolare si verifica per i consorzi di bonifica e gli altri oneri che l'articolo 10, comma 1, lettera a) del Tuir include tra i canoni, livelli, censi, contributi ai consorzi obbligatori gravanti sui redditi immobiliari. La norma dispone la deducibilità di queste somme se il reddito dell'immobile concorre a formare il reddito complessivo del contribuente; proprio ciò che non si verifica per fabbricati e terreni in cui l'Imu ha sostituito l'Irpef. Per le abitazioni principali e per le seconde case non affittate, i Caf stanno restituendo ai contribuenti i documenti di spesa negandone, per il primo anno, la deduzione ai fini Irpef. Nulla cambia per gli immobili locati, per quelli strumentali delle imprese e per i fondi concessi in affitto. Un'attenzione particolare meritano i contributi di bonifica versati per i terreni agricoli ai consorzi obbligatori, la cui deducibilità è sempre in discussione. L'articolo 10 del Tuir ne ammette la deducibilità se non sono già stati dedotti dal reddito. I contributi di bonifica, se i relativi consorzi erano esistenti negli anni 1978/79, sono stati considerati nelle deduzioni fuori tariffa, per cui sarebbero comunque indeducibili, ed è ciò che occorre verificare. La Corte di cassazione (n. 3356/2013) ha riconosciuto la deducibilità, limitatamente a quelli di miglioramento fondiario in quanto non inclusi nelle deduzioni fuori tariffa. (Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 11 giugno 2013)

■ **Sospesa l'IMU sulla prima casa**

Il pagamento della prima rata dell'IMU sulla prima casa è sospeso fino al 16 settembre. Il rinvio è previsto dal D.L. 54 del 21 maggio scorso (pubblicato nella *G.U.* 117/2013) contenente interventi di emergenza in materia di casa e lavoro. Entro la fine di agosto il Governo procederà a una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che innoverà anche la tassazione sul reddito d'impresa, prevedendo forme di deducibilità dell'IMU su capannoni o fabbricati industriali. Nella nuova disciplina sarà ricompreso anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Lo stop della rata IMU interessa anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, i terreni e i fabbricati rurali. Restano, invece, escluse dalla sospensione del versamento le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico. (Il Sole 24 ORE – Il Tecnico Legale, 11 giugno 2013, n. 6)

■ **Versamento TARES: approvato il modello di bollettino postale**

Con D.M. economia e finanze 14 maggio 2013 (pubblicato nella *G.U.* 116/2013) sono stati approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale che possono essere utilizzati, a decorrere dal 1° luglio 2013, per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa avente natura corrispettiva e della maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, di seguito denominata maggiorazione. Il contribuente può effettuare il versamento presso gli uffici postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa; in tale ultimo caso il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico e riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito

(Il Sole 24 ORE – Il Tecnico Legale, 11 giugno 2013, n. 6)

■ **Nuove disposizioni in materia di efficienza energetica e proroga delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni**

Con il decreto legge n. 63 del 4.06.2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), sono state introdotte rilevanti modifiche al d.lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

Le nuove disposizioni diverranno definitive non appena il presente decreto verrà convertito in legge entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e salvo possibili modifiche in sede di conversione.

Fra le novità più rilevanti, si segnala l'aggiunta all'articolo 2 (definizioni) comma 1, tra le altre, delle lettere I-bis e I-ter contenenti, rispettivamente, la definizione di attestato di prestazione energetica e di attestato di qualificazione energetica.

All'articolo 3 (ambito di intervento) viene aggiunto il comma 2-bis il quale specifica come le disposizioni del d.lgs. 192/2005 si applicano sia all'edilizia pubblica che privata; mentre il successivo comma 3, relativo alle categorie di edifici escluse dall'applicazione del decreto, viene parzialmente riscritto.

L'articolo 6 denominato "attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione" sostituisce il precedente articolo 6 (certificazione energetica degli edifici) indicando i casi in cui è necessario dotare l'edificio dell'attestato di prestazione energetica.

In particolare l'articolo 6 comma 3 specifica come "Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di

locazione di edifici o di singole unità immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici" mentre il successivo comma 8 specifica che "Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente".

Di particolare interesse è la previsione contenuta nell'articolo 12 il quale modificando il comma 1 dell'articolo 15 (sanzioni) del d.lgs. 192/2005 prevede che "L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Infine, con l'articolo 16 vengono prorogate le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, mentre per gli interventi di efficienza energetica è prevista una detrazione del 65% per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2013.

Come detto, per il testo definitivo, si dovrà attendere la conversione in legge che dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

(Avv. Fausto Indelicato Studio Legale Rusconi & Partners, 12 giugno 2013)

Energia

■ **Condomini, bonus sulle parti comuni**

Le agevolazioni per il risparmio energetico valgono fino al 30 giugno 2014. Per i condomini, la proroga dal 1°luglio 2013 al 30 giugno 2014 della detrazione del 55%, aumentata per questo periodo al 65%, è possibile se gli interventi sul risparmio energetico riguarderanno le parti comuni condominiali ovvero "tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio". In quest'ultimo caso, però, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, dai proprietari persone fisiche, nel periodo agevolato, con il rischio che se, a fine giugno 2014, ne mancherà anche solo uno, tutti gli altri condomini non potranno beneficiare della detrazione del 65% della spesa, dopo averla già pagata. Il decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei ministri prevede la proroga dal 1°luglio 2013 al 31 dicembre 2013 della detrazione Irpef ed Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici (tranne che per gli "impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia" ovvero per gli "scaldacqua a pompa di calore"). In base al testo del decreto legge rilasciato alla stampa venerdì scorso e confermato da esponenti del Governo, è previsto anche l'aumento della misura della detrazione dal 55% al 65% per le spese sostenute nel periodo. Sempre in base al testo del decreto legge di venerdì scorso è prevista una proroga dal 1°luglio 2013 al 30 giugno 2014 della detrazione Irpef ed Ires per gli interventi sul risparmio energetico «relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio». Quindi, rispetto ai lavori verdi non effettuati in condomini, le persone fisiche e i professionisti avranno sei mesi in più per pagare questi lavori, considerando che la proroga base è fino alla fine del 2013, mentre quella per i condomini è fino alla fine di giugno 2014. Per i condomini, si fa riferimento ai classici interventi verdi agevolati, quindi, ai pannelli solari per la produzione di acqua calda, alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (con esclusione degli «impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e degli «scaldacqua a pompa di calore»), alle strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), alle finestre comprensive di infissi e alla riqualificazione energetica generale degli edifici. Per ottenere la maxi-proroga al 30 giugno 2014, questi interventi, però, devono essere effettuati nelle «parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile» ovvero devono interessare «tutte

le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio». Relativamente al primo punto va detto che «sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio» tutte le «parti dell'edificio necessarie all'uso comune» (ad esempio, il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate), le «aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune» (come la "portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune) e le «opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune» (come gli impianti per il riscaldamento). Dovrà essere chiarito se la proroga al 30 giugno 2014 valga anche per quegli interventi che, pur interessando principalmente le parti comuni dell'edificio, necessitano di lavori o installazioni anche in parti non comuni di proprietà di singoli condomini. Si pensi al sistema di distribuzione degli impianti di climatizzazione invernale che devono interessare le unità immobiliari private da riscaldare. In alternativa agli interventi sulle parti comuni, la maxi-proroga è concessa anche se gli interventi interesseranno «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio». Questa disposizione sarà poco applicabile, in quanto, solo se tutti i condomini effettueranno le spese verdi si potrà avere il bonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014.

(Luca De Stefani, Il Sole 24 ORE, 5 giugno 2013)

■ L'attestato energetico va inserito anche nelle locazioni

Accelera la certificazione energetica degli edifici. Cambiano le regole per il rilascio degli attestati, che dovranno essere allegati sia ai contratti di vendita che ai nuovi contratti di locazione, con pesanti sanzioni per chi non rispetterà le nuove regole.

Sono in vigore dal 6 giugno scorso le nuove disposizioni introdotte dal DL 63/2013, che recepisce la direttiva 2010/31/UE. In risposta alla procedura di infrazione avviata lo scorso settembre dalla Commissione UE, il Governo ha scelto di fissare nuovi requisiti e uniformarli a livello nazionale. L'attestato, rilasciato da un professionista abilitato, avrà una durata di 10 anni dal momento del rilascio e dovrà essere aggiornato ad ogni ristrutturazione o riqualificazione che interviene sulle performance energetiche dell'immobile. Negli edifici pubblici con superficie maggiore ai 500 mq (250 mq dal 2015) dovrà essere esposto «in un luogo ben visibile». Durante le trattative private, invece, venditori e locatari dovranno «renderlo disponibile» e nei contratti dovrà essere inserita un'apposita clausola di "presa visione". Se si tratta di una nuova costruzione, la futura prestazione energetica dovrà essere messa in «evidenza» e l'attestato dovrà essere prodotto congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

A coinvolgere i certificatori, che finora hanno operato facendo lo slalom tra le differenti disposizioni regionali, è la promessa di un decreto che definirà un modello unico sul territorio nazionale per i contenuti dell'attestato: a definirlo sarà il ministero dello Sviluppo Economico e diventerà obbligatorio in tutte le Regioni e Province autonome. Per quanto riguarda gli annunci commerciali di vendita o locazione, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, dovranno tutti riportare l'Indice di prestazione (Ipe) dell'involucro edilizio e quello globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, e la classe energetica corrispondente. Altrimenti, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila.

Inoltre, la sanzione amministrativa per i proprietari che non si doteranno dell'attestato nell'ambito di una trattativa di compravendita va da 3mila a 18mila euro; nel caso di nuova locazione, invece, da 300 a 1.800 euro. «In questo momento – ha ricordato il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani – se c'è una cosa che non ha bisogno di essere ulteriormente scoraggiata, con l'imposizione di nuovi oneri, è la locazione e in particolare quella dei proprietari diffusi. La direttiva europea prevede che gli Stati membri possano rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione delle disposizioni. Auspichiamo che il Parlamento si avvalga di questa facoltà»

(Michela Finizio, Il Sole 24 ORE – Casa 24 Mondo Immobiliare, 13 giugno 2013)

■ CISL ed ENEA insieme per progetti su efficienza energetica e rinnovabili

La CISL e l'ENEA hanno firmato una convenzione finalizzata a realizzare progetti di riqualificazione energetica di edifici pubblici e di complessi residenziali, anche attraverso l'applicazione dei modelli di Smart City per promuovere l'efficienza energetica, lo sviluppo delle energie rinnovabili e la formazione di figure professionali specializzate nel settore dell'edilizia. Le specifiche conoscenze socio-economiche sul mondo del lavoro della CISL, e le competenze tecnico-scientifiche dell'ENEA consentiranno di mettere a punto progetti di riqualificazione urbana e di formazione con l'obiettivo di favorire la crescita dell'occupazione. La CISL, che è fortemente impegnata nel promuovere l'efficienza energetica negli usi finali e a perseguire gli obiettivi di incrementare la quota energetica da fonti rinnovabili negli edifici si avvarrà del supporto tecnico della sezione residenziale-terziario (UTEE-ERT) dell'ENEA per definire le caratteristiche e le qualità energetico-ambientali del parco edilizio, con particolare riferimento alla Pubblica amministrazione, ed elaborare proposte di miglioramento sulla base di analisi costo-efficacia degli interventi.

(Il Sole 24 ORE – Il Tecnico Legale, 11 giugno 2013, n. 6)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Procedure standardizzate: FAQ del Ministero del Lavoro

Sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro, alla voce FAQ, sono state pubblicate alcune risposte di chiarimenti alle più frequenti richieste pervenute sul tema delle procedure standardizzate di cui si fornisce, in seguito, una breve descrizione.

MODULO 2.

In base alla situazione specifica dell'azienda vanno compilate le colonne 3 e 4 indicando se il pericolo è presente o no ed eventualmente le colonne 2 e 3 della riga "ALTRO", qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel Modulo 2. In presenza di più pericoli non esplicitati aggiungere più righe di "ALTRO".

Viene richiesta l'indicazione specifica della presenza o della non presenza di un pericolo per avere la sicurezza che il datore di lavoro abbia considerato tutti i pericoli senza trascurarne alcuno. La colonna 6 non è esaustiva in quanto riporta solo alcuni esempi di possibili incidenti o criticità. L'elenco dei pericoli è esaustivo se si considera anche la riga "ALTRO".

MODULO 3.

In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specificato, andranno indicate le misure necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare che sulla base di dati disponibili o certificati/attestazioni, si ritiene che la salute e sicurezza dei lavoratori sia già garantita.

Nella colonna 4 si può indicare qualsiasi strumento di supporto utilizzato dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità; è consigliabile tuttavia che lo strumento abbia una certa referenza/autorevolezza (ad es. norma tecnica, buona prassi, linee guida di ente pubblico o soggetti privati quali Istituti di ricerca etc.). Non è necessario indicare le misure di miglioramento per ogni pericolo riportato ma devono essere indicate tutte le misure attuate per poter ritenere la colonna 5 correttamente compilata.

DATA CERTA

Sul documento di v.r. secondo le procedure standardizzate va apposta la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) e del medico competente, ove nominato.

Le altre forme previste dalla legge per l'attestazione della data certa sono:

- ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso gli uffici postali di cui all'art. 8 D.lgs. 261/99 con

- apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico;
- per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data;
- apposizione della c.d. "marca temporale" sui documenti informatici (L. 59/97; D.P.R. 513/97 e D.P.C.M. 8 febbraio 1999);
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

La mancanza di data certa o attestazione della stessa con le modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, anche sulla base dei recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire una omessa valutazione dei rischi con le conseguenze sanzionatorie previste dal d.lgs. 81/08.

Il documento di valutazione dei rischi non deve essere inviato, ma custodito presso l'azienda o unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi a disposizione degli organi di vigilanza.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi, 12 giugno 2013)



Impiantistica

■ **Novità in materia di qualificazione degli installatori a fonti rinnovabili**

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, apporta modifiche alla disciplina in materia di qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili.

In particolare, il decreto sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 28/2011, prevedendo che:

- la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

- entro il 31 ottobre 2013, le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione. Le Regioni e Province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

Rispetto alla precedente disciplina sulla qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili, il decreto aggiunge, ai già vigenti requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di seguito riportato:

d) prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo per Regioni e Province autonome di attivare i corsi di formazione entro il 31 ottobre 2013.

(Il sole 24 ORE, Immobili24.ilsole24ore.com, 10 giugno 2013)

 Lavoro, previdenza e professione**■ Il mancato incasso pesa sugli studi di settore**

La versione finale del decreto legge 35 include, tra i creditori della Pa, anche i professionisti: infatti, sono ora comprese «le obbligazioni relative a prestazioni professionali».

I professionisti o lavoratori autonomi, tuttavia, non sopportano le conseguenze negative causate da alcuni problemi che invece contraddistinguono le imprese, in quanto la determinazione del loro reddito avviene in base al cosiddetto principio di cassa. L'articolo 53 del Tuir precisa che sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa, compreso l'esercizio in forma associata.

Pertanto, la determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni emerge dalla contrapposizione tra compensi percepiti e spese sostenute nell'esercizio dell'attività. Tra i compensi sono compresi anche quelli in natura e quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili.

I professionisti, a parte il danno finanziario derivante dal mancato incasso e, eventualmente dall'anticipo dell'Iva, sono tassati in base ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta al netto delle spese sostenute nel medesimo periodo: vi sono alcune eccezioni che, tuttavia, non riguardano la materia in discussione, in quanto relative, in particolare, a plusvalenze, minusvalenze e quote di ammortamento (articolo 54 del Tuir).

I soggetti in questione, a differenza delle imprese, oltre a non redigere un bilancio, non hanno la necessità di provvedere alla svalutazione dei crediti.

Tuttavia, i mancati incassi per un professionista possono avere effetti negativi almeno per due ragioni. Innanzi tutto, i professionisti devono sostenere spese per affitti, personale dipendente e altri e, pertanto, si possono trovare finanziariamente sbilanciati. Inoltre, i mancati incassi potrebbero anche causare problemi con riferimento all'eventuale non allineamento agli studi di settore, nei confronti dei quali ai costi sostenuti non corrispondono i compensi percepiti.

Passando all'ambito più strettamente fiscale, le situazioni che si possono presentare potrebbero essere diverse: infatti, in proposito si possono verificare due ipotesi.

La prima è quella del professionista che, per quanto illustrato non essendone obbligato dalle disposizioni fiscali, non ha emesso fattura: questa sarà emessa al momento dell'incasso.

Questo soggetto non ha alcuna ulteriore penalizzazione rispetto a quelle, già evidenziate, relative al mancato incasso e al possibile effetto negativo con riferimento agli studi di settore.

La seconda situazione è quella del professionista che ha emesso fattura perché, per esempio, espressamente richiesta dalla Pa. L'emissione della fattura è avvenuta in anticipo rispetto al momento impositivo, ovvero al momento in cui la fattura deve essere emessa perché, per le prestazioni di servizi tale momento coincide con l'incasso del corrispettivo: infatti, l'articolo 6, comma 3, legge Iva precisa che le prestazioni di servizi (regola che vale per professionisti e imprese) si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, il successivo comma 4 precisa che, se anteriormente a tale momento è emessa fattura l'operazione si considera effettuata alla data della fattura (e l'Iva è dovuta): questa regola vale anche con riferimento all'eventuale incasso di acconti o pagamenti parziali che devono essere immediatamente fatturati.

Si deve tenere conto che, ai fini Iva, in caso di mancato incasso non è possibile emettere nota di variazione al di fuori dei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 26 legge Iva, che riguardano le procedure concorsuali.

Il professionista in questione ha dovuto versare l'imposta sul valore aggiunto, calcolata generalmente con aliquota ordinaria del 21 per cento. In questo caso è evidente l'aggravio finanziario: l'imposta è versata all'Erario prima di averla incassata dal debitore (inoltre, in tale situazione il professionista ha versato il contributo previdenziale alla Cassa di previdenza prima di averlo incassato). Invece, ai fini delle imposte dirette, per quanto già illustrato (tassazione dei compensi al momento del percepimento) non vi sono particolari problemi: ovviamente, ci si deve ricordare di effettuare la sottrazione, dal volume d'affari, della fattura relativa al compenso non incassato.

In questi casi il volume d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è diverso e maggiore rispetto ai compensi indicati nel quadro RE del modello Unico ai fini delle imposte dirette. È opportuno che il professionista tenga evidenza di questa situazione, anche perché nell'anno dell'incasso si verifica la situazione opposta con i compensi superiori al volume d'affari ai fini Iva.

(Franco Roscini Vitali, Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi –Focus – I debiti della PA, 12 giugno 2013)

Appalti

■ Il codice appalti fissa il perimetro

La normativa sui ritardi nei pagamenti trova applicazione nei riguardi delle amministrazioni individuate dall'articolo 3, comma 25, del Codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006). Si tratta delle amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e cioè amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico e associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da questi soggetti.

La disciplina sui ritardi di pagamento trova applicazione quando una di queste amministrazioni si rivolge al mercato per acquisire un bene, un servizio o un lavoro, dietro corrispettivo. In caso di appalto o concessione si parla più in generale di stazione appaltante.

Più in dettaglio, gli enti pubblici territoriali ricomprendono comuni, municipi, città metropolitane e comunità montane. Tra le amministrazioni aggiudicatrici vi sono anche le aziende speciali che svolgono attività strumentali a quelle degli enti locali.

Infine, la normativa si applica agli organismi di diritto pubblico istituiti, anche in forma societaria, per soddisfare esigenze di interesse generale, a carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e la cui attività è finanziata in modo maggioritario da Stato, enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico costituiscono un allegato al Codice degli appalti.

La norma sui ritardi nei pagamenti non opera, invece, nei confronti degli enti pubblici economici che sono assoggettati alla disciplina delle imprese private, pur presentando le caratteristiche degli organismi di diritto pubblico, tranne per quanto riguarda struttura, statuto e organizzazione del personale.

Dal punto di vista oggettivo, come precisato dal ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 1293 del 2013, emanata congiuntamente al ministero delle Infrastrutture, la disciplina sui ritardi dei pagamenti opera con riguardo all'intero settore dei pubblici appalti, comprese la progettazione e l'esecuzione di opere ed edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile. La nuova disciplina si applica, quindi, ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori nonostante per i ritardati pagamenti il decreto 207/2010 contenga norme diverse relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento.

(Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce, Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi –Focus – I debiti della PA, 12 giugno 2013)

Edilizia e urbanistica

■ Arriva l'obbligo di provvedimento espresso di diniego per il permesso di costruire su beni vincolati. Stop al silenzio-rifiuto in caso di vincoli

Obbligo di provvedimento espresso di diniego, al posto del silenzio-rifiuto, per il permesso di costruire su immobili vincolati. Estensione dello sportello unico edilizio anche ai piccoli interventi edilizi soggetti a Scia e Cil. Proroga di due anni della validità dei permessi di costruire già rilasciati. E poi: niente più obbligo di rispettare la "sagoma" negli interventi di demolizione e ricostruzione e niente più obbligo di progettista «indipendente» nella comunicazione inizio lavori.

Il governo prova a riaprire anche il cantiere delle mini-riforme in materia di edilizia privata, dopo tre anni di continue e parziali modifiche, dall'ampliamento dell'attività libera (2010), all'introduzione della Scia (2011), al silenzio-assenso sul permesso (2011), allo Sportello unico

rafforzato (2012). I testi all'esame del governo – a parte la procedura unica Cipe per gli insediamenti produttivi, di cui parliamo in altro servizio – contengono appunto mini-aggiustamenti a norme e istituti esistenti, con l'obiettivo soprattutto di far funzionare meglio le novità degli ultimi anni. Nella procedura per il permesso di costruire si tenta di rendere più efficace l'iter nel caso degli immobili vincolati: oggi, in caso di mancata emanazione dell'atto di assenso della Soprintendenza nei termini di legge, scatta il solo silenzio-rifiuto, che si può impugnare solo dopo aver chiesto al Tar la diffida ad agire. Il Governo pensa invece di imporre agli enti di tutela l'obbligo di emanare subito, se contrari, un atto di diniego espresso, più facilmente impugnabile. Ma se non lo fanno, questo è il punto, non ci sono conseguenze. Per gli immobili non vincolati nessuna novità, resta il silenzio-assenso già previsto. Novità poi in materia di sportello unico edilizia: il suo obbligo di raccogliere atti e pareri di enti terzi, introdotto nel 2012 solo per il permesso di costruire, può ora essere utilizzato da proprietari e progettisti, in via facoltativa, prima di presentare le autocertificazioni «Cil» e «Scia». Più efficace potrebbe essere una misura pensata per questa fase di crisi delle costruzioni. Tutti i permessi di costruire già rilasciati alla data di entrata in vigore della norma verrebbero automaticamente prorogati di due anni: da uno a tre anni il termine per avviare i lavori, da tre a cinque quello per concluderli. È diffuso infatti il fenomeno dei cantieri mai avviati, nonostante il permesso acquisito: così si consentirebbe di ripartire senza dover ripresentare il progetto e ripagare progettista e oneri. Un'altra norma allo studio risolverebbe l'annosa questione della sagoma, abbracciando la tesi della Regione Lombardia (L.r. 7/2010), poi bocciata dalla Consulta (sentenza 309/2011) per mancanza di copertura legislativa statale. Nella demolizione e ricostruzione l'intervento può essere fatto rientrare nella ristrutturazione edilizia minore, dunque realizzabile in autocertificazione con Scia, anche se l'edificio ricostruito non rispetta la sagoma originaria, rispettando però sempre il volume (oggi deve rispettare entrambi, sennò serve il permesso di costruire). Il governo pensa poi a eliminare l'attuale norma che impone al progettista che assevera la Cil (ma non, paradossalmente, la Scia e la Dia) di non essere dipendente di impresa o committente. Un paio di novità in arrivo anche nelle gare per lavori pubblici. Proroga di due anni, dal 31 dicembre 2013 a fine 2015, dell'attuale regime transitorio che consente ancora l'esclusione automatica delle offerte anomale sotto la soglia di un milione di euro. E invece incarico all'Authority di settore di emanare parametri e modelli da fornire alle Pa per l'esclusione (non automatica) delle offerte anomale per le gare sopra il milione di euro. (Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE, 11 giugno 2013)

■ **L'attestato energetico va inserito anche nelle locazioni**

Accelera la certificazione energetica degli edifici. Cambiano le regole per il rilascio degli attestati, che dovranno essere allegati sia ai contratti di vendita che ai nuovi contratti di locazione, con pesanti sanzioni per chi non rispetterà le nuove regole.

Sono in vigore dal 6 giugno scorso le nuove disposizioni introdotte dal DL 63/2013, che recepisce la direttiva 2010/31/UE. In risposta alla procedura di infrazione avviata lo scorso settembre dalla Commissione UE, il Governo ha scelto di fissare nuovi requisiti e uniformarli a livello nazionale. L'attestato, rilasciato da un professionista abilitato, avrà una durata di 10 anni dal momento del rilascio e dovrà essere aggiornato ad ogni ristrutturazione o riqualificazione che interviene sulle performance energetiche dell'immobile. Negli edifici pubblici con superficie maggiore ai 500 mq (250 mq dal 2015) dovrà essere esposto «in un luogo ben visibile». Durante le trattative private, invece, venditori e locatari dovranno «renderlo disponibile» e nei contratti dovrà essere inserita un'apposita clausola di "presa visione". Se si tratta di una nuova costruzione, la futura prestazione energetica dovrà essere messa in «evidenza» e l'attestato dovrà essere prodotto congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

A coinvolgere i certificatori, che finora hanno operato facendo lo slalom tra le differenti disposizioni regionali, è la promessa di un decreto che definirà un modello unico sul territorio nazionale per i contenuti dell'attestato: a definirlo sarà il ministero dello Sviluppo Economico e diventerà obbligatorio in tutte le Regioni e Province autonome. Per quanto riguarda gli annunci commerciali di vendita o locazione, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, dovranno tutti riportare l'Indice di prestazione (Ipe) dell'involucro edilizio e quello globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, e la classe energetica corrispondente. Altrimenti, «il responsabile dell'annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila.

Inoltre, la sanzione amministrativa per i proprietari che non si doteranno dell'attestato nell'ambito di una trattativa di compravendita va da 3mila a 18mila euro; nel caso di nuova locazione, invece, da 300 a 1.800 euro. «In questo momento – ha ricordato il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani – se c'è una cosa che non ha bisogno di essere ulteriormente scoraggiata, con l'imposizione di nuovi oneri, è la locazione e in particolare quella dei proprietari diffusi. La direttiva europea prevede che gli Stati membri possano rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione delle disposizioni. Auspichiamo che il Parlamento si avvalga di questa facoltà»
(Michela Finizio, Il Sole 24 ORE – Casa 24 Mondo Immobiliare, 13 giugno 2013)

■ **Ai fini Imu, è il Comune che decide sulla natura edificabile dei terreni**

Secondo l'articolo 36 del DI 223/2006 un terreno è edificabile quando così è classificato nello strumento urbanistico del Comune, a prescindere dalla reale possibilità di costruirvi sopra alcunché. In tema di Imu, però, il concetto di "edificabile" è più ampio, poiché viene considerato tale qualsiasi terreno, anche fuori dal piano urbanistico, su cui sono stati svolti o si stanno svolgendo dei lavori edificatori (magari abusivi). Comunque sia, qualora si abbiano dei dubbi sulla classificazione di un terreno come edificabile oppure no, si può presentare un'istanza al Comune per richiedere l'attestazione della natura edificatoria del terreno suddetto. Anzi, molti Comuni hanno prodotto una delibera con le indicazioni dei valori di riferimento delle aree edificabili. Però, nel considerare queste delibere comunali bisogna fare attenzione se sono delibere decise dal consiglio oppure dalla giunta. Nel primo caso, infatti, la delibera ha valore di regolamento e, pertanto, garantisce il contribuente contro futuri eventuali accertamenti. Quindi se in base a quella delibera un contribuente versa un'Imu su un valore non inferiore a quello Comunale, questo valore non potrà subire rettifiche. La delibera di giunta, invece, non ha pari valore di regolamento, è piuttosto un provvedimento interno utile ad orientare l'attività di controllo degli uffici. Questo significa che i contribuenti non devono fidarsi troppo della delibera e se versano l'Imu parametrata al valore del terreno edificabile deciso con quella delibera di giunta non sono salvaguardati da eventuali accertamenti. Gli uffici del Comune, infatti, saranno liberi di effettuare controlli utilizzando valori di versi da quelli individuati dalla delibera di giunta (inferiori o superiori). Naturalmente, lo scostamento dai valori indicati nella delibera andrà motivato.
(Sintesi redazionale, 14 giugno 2013)



Immobili

■ **Interscambio dati catastali Entrate-Comuni**

I Comuni possono accedere dal 5 maggio ai dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, attraverso le piattaforme informatiche "Portale per i Comuni" e "Sistema di interscambio". Trova così attuazione il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dello scorso 29 marzo, al quale era seguita il 12 aprile la pubblicazione, sul sito internet delle Entrate, delle regole tecniche per lo scambio.

Piattaforme aperte ai Comuni - Attraverso i canali informatici dedicati, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili i dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte nel catasto edilizio urbano e corredate di planimetria (superficie catastale). Inoltre, per le sole destinazioni abitative, i Comuni possono consultare le informazioni relative alla superficie catastale al netto di quella relativa a balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.

Le modalità tecniche per l'interscambio sono consultabili su internet alla pagina: www.agenziaterritorio.it

Agenzia delle entrate, 5 giugno 2013

(Il Sole 24 ORE, Immobili24.ilsole24ore.com, 6 giugno 2013)

■ I nuovi immediati obblighi dell'amministratore di condominio

Dal prossimo 18 giugno entrerà in vigore la Riforma del condominio che farà scattare da subito una serie di obblighi e di compiti per l'amministratore. Per prima cosa, questi dovrà esporre in modo ben visibile le proprie generalità e i principali recapiti. Se "nuovo del mestiere" (ossia se negli ultimi tre anni ha svolto meno di un anno di attività come amministratore) dovrà avere almeno un diploma di scuola superiore. Dovrà infine aver aperto un conto corrente di condominio su cui far transitare tutte le entrate e le uscite della contabilità condominiale. Proprio riguardo questa contabilità, dovrà tenere in modo chiaro e facilmente consultabile, e quindi anche in modalità informatizzata, un registro di contabilità in cui segnare (entro trenta giorni) i versamenti dei condòmini, gli altri eventuali introiti del condominio e le uscite effettuate a favore di fornitori.

Dovrà poi curare la tenuta di altri due registri. Il primo è quello dei verbali delle assemblee condominiali (anche quelli delle assemblee non realizzate per mancanza del quorum) e in cui dovranno essere riportate tutte le deliberazioni assunte e le dichiarazioni rese dai condòmini che ne abbiano fatta richiesta (da riportare in modo sintetico e sommario). A tale registro andrà allegato il Regolamento di condominio, nella sua versione ufficiale, così da evitare possibili diverse interpretazioni da parte dei condòmini. Reperirlo potrà essere difficile, specialmente in condomini di lunga data, per i quali si dovrà sperare solo nella buona conservazione dei documenti da parte di qualche condòmino ordinato. Il secondo registro da tenere è quello di nomina e revoca dell'amministratore, ossia il registro in cui si dovranno riportare gli eventi riguardanti il conferimento dell'incarico all'amministratore e l'eventuale sua revoca in caso di inadempimenti gravi o venuta meno della fiducia da parte del condominio.

(Sintesi redazionale, 13 giugno 2013)



Antincendio e prevenzione incendi

■ Edifici civili: nuova guida tecnica sui requisiti antincendio delle facciate

Con circ. n. 5043 del 15 aprile 2013, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato la nuova "Guida tecnica per la determinazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili". La guida, che sostituisce quella precedente, offre valide indicazioni su come limitare la propagazione di un incendio originato all'interno di un edificio e la probabilità di incendio di una facciata a causa di un fuoco avente origine esterna; evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata. Particolarmente interessante è la sezione dedicata ai "requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione" di: facciate semplici e curtain walls; facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili; facciate a doppia parete ventilate ispezionabili. La guida si riferisce agli edifici di altezza superiore ai 12 metri.

(Il Sole 24 ORE – Il Tecnico Legale, 11 giugno 2013, n. 6)

Rassegna normativa

(G.U. 31 maggio 2013, n. 127)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2013

Erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpl e mini-ASpl, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 73380). (13A04883)
(GU n. 133 del 8-6-2013)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere dall'esercizio 2012. (13A05069)
(GU n. 136 del 12-6-2013)



Con decreto interministeriale del 23 gennaio 2013 e' stata fissata, a decorrere dall'esercizio 2012, l'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, per le voci di tariffa dei settori Artigianato, Industria, terziario e altre attività nella misura dell'1,08% mentre rimane invariata (0,02%) l'aliquota dell'addizionale prevista per il settore marittimo.

Il testo integrale del suddetto decreto e' consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 febbraio 2013

Attuazione dell'articolo 1, comma 10, lettera c), e comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di Istituti di patronato. (13A05113)
(GU n. 137 del 13-6-2013)



Energia

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2013

Concessione di una ulteriore proroga al termine di completamento dei progetti di innovazione industriale a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilità sostenibile» e «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"». (13A04782)
(GU n. 128 del 3-6-2013)



Articolo unico

Concessione di ulteriore proroga della durata dei programmi di innovazione industriale

1. Il periodo di proroga di diciotto mesi, previsto dall'art. 3, comma 8, dei bandi citati in premessa nonché dall'art. 4, comma 1, del decreto 15 maggio 2012, può essere incrementato di ulteriori dodici mesi, fermo restando l'obbligo relativo ai termini di presentazione del primo stato di avanzamento lavori previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Le richieste di proroga che non comportino una rimodulazione degli stati di avanzamento lavori, ma solo lo slittamento dell'ultimo stato di avanzamento lavori, sia che rientrino nei termini previsti dal comma 1, sia che rientrino nei termini dei diciotto mesi già previsti dalla normativa, sono consentite senza ulteriore valutazione da parte del TO. Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, Invitalia trasmette al soggetto primo proponente ovvero referente, e per conoscenza al Ministero, una nota di presa d'atto della proroga intervenuta.

3. La concessione della proroga di cui al comma 1 è subordinata alla corrispondente proroga della durata della fidejussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata.

4. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e competitività 2007-2013, i programmi, o le parti di programma, agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 30 giugno 2015.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Approvazione della deliberazione n. 10 del 23 maggio 2013 da parte del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante «Bando per progetti sul territorio nazionale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300: riapertura termini per la presentazione di progetti potenzialmente finanziabili». (13A05017)
(GU n. 132 del 7-6-2013)




E' stata pubblicata sui siti WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>), del Ministero dello sviluppo economico (<http://www.sviluppoeconomico.it>) e del Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.politichecomunitarie.it>), la deliberazione n. 10 del 23 maggio 2013 recante "Bando per progetti sul territorio nazionale, potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300: riapertura termini per la presentazione di progetti potenzialmente finanziabili" relativamente al finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE, con il termine di presentazione delle domande per il giorno 12 giugno 2013.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65

Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale. (13G00106)
(GU n. 134 del 10-6-2013)



***Contenuto:** trattasi della disciplina recante le modalità in base alle quali i gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale, devono redigere il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale. In particolare il decreto risulta destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di trasporto del gas naturale sia mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sia tramite reti di trasporto regionale.*

 **Ambiente, suolo e territorio****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 maggio 2013**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 0083). (13A04740)
(GU n. 127 del 1-6-2013)

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 (Commissariamento dell'ILVA)

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. (13G00105) Pag. 1
(GU n. 129 del 4-6-2013)



Contenuto: *il decreto introduce, in via di urgenza, uno speciale potere a favore del Consiglio dei Ministri, il quale potrà deliberare, su proposta del Presidente del Consiglio, il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 207/2012, conv. in l. n. 231/2012, "...la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale..." (art. 1, c. 1). Al riguardo il commissario dovrà essere nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla detta delibera del Consiglio dei Ministri e dovrà avvalersi di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

E' prevista, in tal senso, una durata limitata del Commissariamento, pari a 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36, nelle more con la prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento in via funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle menzionate situazioni.

Per tutta la durata del commissariamento, prosegue il D.L., saranno attribuiti al Commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa (nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea saranno sospesi per l'intera durata del commissariamento), con trasferimento in capo al Commissario delle linee di credito ed i relativi rapporti debitori, anche in carico a società del medesimo gruppo, ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.

Durante tale lasso di tempo sarà garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, soltanto l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure adottate.

Sotto un profilo più strettamente operativo il decreto prevede, altresì, come contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà nominare un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, avrà il compito di predisporre e proporre al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, un apposito Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, con previsione, ivi, di tutte le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento medesimo (ar. 1, c. 5). Particolarmente significativa è, al riguardo, la correlata previsione a tenore della quale la predisposizione dei menzionati piani nei termini, l'osservanza delle correlate prescrizioni, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni contenute nell'a.i.a., equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'art. 6 del D.lgs. n.

231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese), per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute (art. 1, c. 9).

Contestualmente il Decreto introduce l'obbligo, per il giudice competente, di provvedere allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto eventuale sequestro, anche ai sensi del menzionato D.lgs. n. 231/2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale (nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa), e, da ultimo ma di certo non per importanza, il Decreto, all'art. 2, dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, c. 1, citato, per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano, con conseguente commissariamento della medesima.

Il nuovo decreto introduce anche talune modifiche alla disciplina di cui al citato decreto-legge n. 207/2012, tra l'altro attribuendo ad I.S.P.R.A. le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, con istituzione di un Fondo chiuso al quale dovranno confluire i proventi delle sanzioni irrogate per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.

(Avv. Marco Fabrizio)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 maggio 2013

Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 88). (13A04959)
(GU n. 132 del 7-6-2013)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Avviso pubblico per la riapertura dello sportello per la misura B del programma di INCENTIVI PER IL DESIGN. (13A04792)

(GU n. 129 del 4-6-2013)



Con riferimento all'avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per il design a favore di micro, piccole e medie imprese (Incentivi per il Design), apparso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2011, n. 179 - serie generale - e al successivo avviso riguardante la sospensione della misura B del programma incentivi apparso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2011, n. 298 - serie generale - il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, rende noto che:

a partire dalle ore 12:00 del 10 giugno 2013 sarà di nuovo possibile presentare le domande di agevolazioni relative alla linea di intervento dedicata alla valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali e al potenziamento della capacità competitiva delle micro e piccole-medie imprese mediante l'acquisto di servizi specialistici - misura B del programma incentivi per il design.

Ulteriori informazioni sono disponibili tramite:

portale del Ministero dello sviluppo economico:

www.sviluppoeconomico.gov.it;

portale Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it;

sito del programma Incentivi per il Design:

www.incentividesign.it.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 26 aprile 2013**

Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. (13A04796)

(GU n. 130 del 5-6-2013)

LEGGE 6 giugno 2013, n. 64

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (13G00108)

(GU n. 132 del 7-6-2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 23 maggio 2013**

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (13A04918)

(GU n. 134 del 10-6-2013)

**Art. 1**

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2013 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 e' determinato nella misura dell'1,25 per cento.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 6 marzo 2013

Istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. (13A05022)

(GU n. 134 del 10-6-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 19 aprile 2013**

Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento. (13A05027)

(GU n. 135 del 12-6-2013)



Contenuto: *il decreto integra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2003 di "Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti", al quale possono attingere i "...titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti della rete ordinaria... che chiudano gli stessi impianti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014" (art. 1, c. 1). Ricorrendone le condizioni i menzionato soggetti potranno beneficiare de: a) gli indennizzi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2003 in caso di soggetti titolari di impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, con non piu' di dieci impianti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete, secondo le modalita' ed i termini di cui al citato decreto ministeriale 7 agosto 2003; b) i contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti, come specificato nell'articolato introdotto dal medesimo decreto in oggetto. Si intende, in tal senso, "per data di chiusura dell'impianto" "la data di ultima erogazione, quale risultante dal prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo" (nel caso di sospensione dell'attivita' autorizzata o disposta dall'ente o autorita' competente, il richiedente, sia esso*

titolare di autorizzazione o gestore, in deroga all'art. 5, c. 1, D.M. 7 agosto 2003, potrà far valere quale data di chiusura dell'impianto la data di scadenza della sospensione stessa).

Restano, peraltro, esclusi dall'accesso ai contributi per i costi ambientali, i titolari di impianti che non abbiano provveduto, entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto, ai versamenti al Fondo di cui all'art. 6, D.lgs. n. 32/1998, art. 29, l. n. 273/2002 e successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003 (comprensivi degli interessi legali), e in relazione a tutti gli impianti dei quali gli stessi soggetti erano titolari negli anni durante i quali era dovuto il contributo.

I titolari di impianti potranno presentare domanda di contributo per i costi ambientali entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'impianto, conformemente al modello di cui all'Allegato I, decreto in oggetto, all'indirizzo del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la documentazione prevista dall'art. 2, decreto medesimo. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine di presentazione e solo ove complete di tutta la documentazione prevista. Le istruttorie tecniche sulle menzionate domande di contributo saranno effettuate dall'Ufficio di segreteria del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti (art. 3, c. 1).

Ai fini della determinazione dei contributi in relazione ai costi ambientali di ripristino dei luoghi sostenuti dai titolari di impianti a seguito di chiusura di impianti stradali di distribuzione dei carburanti della rete ordinaria effettuata dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, potrà essere riconosciuto un contributo pari al 60% dei costi effettivamente sostenuti per le specifiche attività di cui all'Allegato IV al decreto, il quale non potrà eccedere complessivamente la somma di 70.000 euro per ciascun impianto e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo. La somma dei contributi o indennizzi percepiti dai titolari di impianti ai sensi del Decreto Ministeriale 7 agosto 2003 e del nuovo decreto non potrà comunque eccedere l'importo complessivo di 100.000 euro per ciascun impianto.

L'eventuale riapertura dell'impianto per il quale siano stati concessi i contributi, anche a seguito di trasferimento di titolarità, comporta per il titolare dell'impianto che ha presentato domanda di contributo il rimborso al Fondo di una cifra pari al doppio del contributo percepito (art. 5).

Il decreto prevede, da ultimo, taluni importanti termini perentori entro i quali presentare le menzionate domande, variabili a seconda che, anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2003, sia stata respinta un'istanza di indennizzo in quanto presentata fuori dai termini previsti dallo stesso decreto (in tal caso l'interessato potrà richiedere, entro un anno dall'entrata in vigore dell'odierno decreto, il riesame dell'istanza facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata), oppure qualora trattasi di impianti chiusi nel periodo dall'1 gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (domande da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto).

La nuova disciplina entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

(Avv. Marco Fabrizio)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91. (13A05116)
(GU n. 136 del 12-6-2013)

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 6 giugno 2013

Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU). (13A05122)
(GU n. 137 del 13-6-2013)

**Art. 1 Modello di certificazione**

1. E' approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2013

Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. (13A05268)
(GU n. 139 del 15-6-2013)

**Edilizia e urbanistica****COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA****DELIBERA 18 febbraio 2013**

Riprogrammazione «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e s.m.i. Assegnazione risorse per gli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984. (Delibera n. 8/2013). (13A04786)
(GU n. 129 del 4-6-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 18 febbraio 2013**

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Passante ferroviario di Milano: fermata Forlanini (CUP B41109000070003). Approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 4/2013). (13A04787)
(GU n. 129 del 4-6-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 8 marzo 2013**

Sistema Conti pubblici territoriali (CPT) - Attribuzione della quarta tranche delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008. (Delibera n. 19/2013). (13A04784)
(GU n. 129 del 4-6-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 8 marzo 2013**

Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009 - riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 47/2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Delibera n. 18/2013). (13A04785)
(GU n. 129 del 4-6-2013)

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)
(GU n. 130 del 5-6-2013)

**Detrazioni fiscali 50% ed Ecobonus 65%: le principali novità del D.L. n. 63/2013**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2013, n. 130 il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 relativo al recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea.

Il provvedimento, in vigore da oggi, 6 giugno 2013, mira:

- a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni climatiche esterne e delle prescrizioni relative alle condizioni interne agli stessi;
- a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- a sostenere la diversificazione energetica.

Tra le principali novità si segnalano la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 – con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria – e la proroga della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2013. Nello specifico, i lavori eseguiti su unità immobiliari singole potranno godere della detrazione del 65% fino al 31 dicembre 2013, mentre per gli interventi più importanti realizzati sui condomini, il termine ultimo per usufruire dello sconto fiscale è stato fissato al 30 giugno 2014.

(www.immobili24.ilsole24ore.com, 06.06.2013)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 8 marzo 2013**

Definizione delle aree territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. (13A04922)

(GU n. 130 del 5-6-2013)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 21 marzo 2013**

Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92. (13A04907)

(GU n. 134 del 10-6-2013)

**Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione, nonché le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 13 marzo 2013, n. 92, destinate agli investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come di seguito specificati:

a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto;

b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O₄ di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata «EBS»;

c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga

trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5;

d) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo;

e) Investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione.

2. La misura d'incentivazione di cui al presente decreto rispetta le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3 a 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008.

3. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite sarà verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno comunque prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, né sarà dovuta alcuna comunicazione individuale a tale riguardo.



Appalti

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 23 maggio 2013

Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi. (Provvedimento n. 42). (13A04885)
(GU n. 133 del 8-6-2013)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 22 maggio 2013

Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012. (Delibera n. 26). (13A04960)
(GU n.134 del 10-6-2013)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 22 maggio 2013

Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità. (Determina n. 4). (13A04961)
(GU n.134 del 10-6-2013)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2013, n. 66

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. (13G00109)
(GU n. 137 del 13-6-2013)

 **Pubblica Amministrazione****DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013**

Individuazione delle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari. (13A04781) Pag. 1
(GU n. 127 del 1-6-2013)

 **Art. 1**

1. Ferma l'esclusione delle società «Sogei s.p.a.» e «Consip s.p.a.» dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e, conseguentemente, 4, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal medesimo ambito di applicazione sono altresì escluse, per le motivazioni in premessa, la «Riscossione Sicilia s.p.a.», «Equitalia s.p.a.» e le società di riscossione dalla stessa controllate, nonché la SOSE - Soluzioni per il sistema economico s.p.a.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**DECRETO 27 dicembre 2012**

Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012. (Decreto n. 955/RIC). (13A04741) Pag. 4
(GU n. 128 del 3-6-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2013

Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. (13A04783)
(GU n. 129 del 4-6-2013)



Contenuto: il Decreto contiene un'importante disciplina volta a monitorare l'attuazione delle misure contenute in una qualsiasi delle ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 l. n. 225/1992, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni, allocando, in tal senso, al Dipartimento della Protezione civile i compiti di curare l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e tecnico connesse alla organizzazione del medesimo sistema di monitoraggio, di verifica e di richiesta di eventuali ispezioni alle autorità competenti. Per quanto riguarda il "monitoraggio" è precisato come tale attività dovrà essere volta ad assicurare con continuità l'aggiornamento e la disponibilità dei dati circa lo stato di attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle menzionate ordinanze adottate ex art. 5, l. n. 225/1992, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Lo strumento individuato è quello della rendicontazione periodica a favore del Dipartimento della Protezione civile da parte degli enti attuatori, secondo la periodicità dallo stesso predefinite, di tutti i dati relativi a: i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; le attività di prima emergenza, messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità; il ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose; ogni altra attività prevista per il superamento dell'emergenza (art. 2, c 3).

Per quanto concerne il sistema di "verifica", viene, inoltre, precisato come dovrà trattarsi di attività volta ad accertare, prima del loro avvio, la corrispondenza dei programmi e dei piani, adottati per l'attuazione delle misure previste nelle ordinanze, alle finalità stabilite nelle stesse, e, successivamente, lo stato di realizzazione degli stessi (art. 3, c. 1), con programmazione, in tal senso, di: a) periodiche audizioni dei soggetti incaricati della predisposizione e dell'attuazione dei piani e dei programmi, per verificare il contenuto degli stessi, ai fini dell'approvazione e delle

eventuali rimodulazioni, per valutarne lo stato di avanzamento, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici in essi stabiliti; b) sopralluoghi in loco secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 4, D.P.C.M. in oggetto.

(Avv. Marco Fabrizio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013

Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (13A04834)

(GU n. 131 del 6-6-2013)



Art. 1

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. I documenti di cui al comma 1 sono indicati nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

3. Resta ferma la facolta' per le pubbliche amministrazioni di conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli oggetto del presente decreto.

4. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene meno per le pubbliche amministrazioni l'obbligo previsto dall'art. 22, comma 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005 della conservazione dei documenti originali analogici unici diversi da quelli oggetto del presente decreto oppure, in caso di conservazione sostitutiva degli stessi, dell'attestazione della loro conformita' all'originale con dichiarazione autentica di un notaio o di altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 marzo 2013

Trasferimento all'INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ENPALS, in attuazione dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (13A04921)

(GU n. 135 del 11-6-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 marzo 2013

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2011 e 2012 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999 e articolo 145, comma 10, legge n. 388/2000).

(Delibera n. 26/2013). (13A04972)

(GU n. 136 del 12-6-2013)

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

COMUNICATO

Comunicato relativo alla pubblicazione della Circolare n. 62/2013 (13A05125)

(GU n. 138 del 14-6-2013)



E' stata pubblicata sul sito <http://www.digitpa.gov.it/notizie/contrassegno-elettronico-online-cir-colare-sulle-linee-guida>, la circolare n. 62 del 30 aprile 2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale recante «Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell'art. 23-ter, comma 5 del CAD».

La circolare definisce le modalita' tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente che puo' sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa in un'ottica di progressiva dematerializzazione dell'intero sistema di gestione documentale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 67

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00110)
(GU n. 139 del 15-6-2013)



Chimica e alimentare

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2013

Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013. (13A04595)
(GU n. 127 del 1-6-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2013

Iscrizione della varieta' di orzo polistico Arianna al relativo registro nazionale. (13A04746)
(GU n. 130 del 5-6-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2013

Attuazione della direttiva 2012/40/UE della Commissione del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. (13A04764)
(GU n. 131 del 6-6-2013)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2013

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009. (13A04983)
(GU n. 134 del 10-6-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2013

Rettifica del decreto 5 aprile 2013 relativo alla cancellazione di varieta' ortive dal registro nazionale. (13A05030)
(GU n. 137 del 13-6-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2013

Variatione di denominazione di una varieta' foraggera iscritta al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie. (13A05032)
(GU n. 137 del 13-6-2013)



Sicurezza ed igiene del lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (13A04825)
(GU n. 128 del 3-6-2013)



Si rende noto che, in data 30 maggio 2013, con decreto dirigenziale e' stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto Elenco e' reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5, Sentenza 17 maggio 2013, n. 2682

APPALTO DI LAVORI - CONTRATTI DELLA P.A. - GARA - per l'affidamento dei lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità - requisiti di partecipazione - requisiti di regolarità contributiva - documento unico di regolarità contributiva - legittimità - giurisdizione - giudice amministrativo - insussistenza.

Sotto il profilo soggettivo, le Casse Edili appartengono alla categoria delle associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c., le quali, nell'esercizio delle loro funzioni tipiche, non sono soggette di regola alla giurisdizione del giudice amministrativo. Sotto il profilo oggettivo, poi, il documento unico di regolarità contributiva (durc), si sostanzia in una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso. Ne consegue che eventuali errori contenuti in detto documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Infatti, ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato è la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso la Cassa Edile, ed in questo ambito ciò che viene in rilievo non è certo un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica. In altri termini, il rapporto sostanziale di cui il durc è mera attestazione si consuma interamente in ambito privatistico, senza che su di esso vengano ad incidere direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti.

APPALTO DI LAVORI - CONTRATTI DELLA P.A. - Gara - Per l'affidamento dei lavori di sistemazione e miglioramento della viabilità - Requisiti di partecipazione - Requisiti di regolarità contributiva - Infrazione previdenziale - Valutazione - Disciplina previdenziale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al D.L. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di irregolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (durc) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto.

(Massime a cura di Avv. Costantino Tassarolo, Diritto dei servizi Pubblici, 2013)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 4 giugno 2013, n. 3081**

APPALTO DI SERVIZI - Contratti della P.A. - Procedura aperta - Per l'affidamento del servizio antincendio e di primo soccorso - Criteri di selezione dell'offerente - Individuazione - Ampia discrezionalità - Limite - Richiesta di requisiti ulteriori subordinata alla natura e all'importo della fornitura o del servizio oggetto del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno un'ampia discrezionalità nella individuazione dei criteri di selezione dell'offerente, in quanto unicamente limitata dalla necessità che la richiesta di requisiti ulteriori, in senso più rigoroso e restrittivo, sia subordinata alla natura e all'importo della fornitura o del servizio oggetto del contratto. In tale contesto è opportuno individuare un criterio di proporzione fra il requisito ulteriore eventualmente richiesto e la tipologia e consistenza quantitativa dell'oggetto dell'affidamento, al fine di dare spazio ad un sindacato di congruità e ragionevolezza a garanzia di un accesso adeguatamente ampio alla procedura concorsuale. La valutazione della congruità del meccanismo di selezione è, quindi, parametrata alla tipologia di servizio offerto, spettando all'Amministrazione prima e al Giudice poi la considerazione dell'equo bilanciamento degli interessi contrapposti.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA - Palermo, Sezione 3, Sentenza 5 giugno 2013, n. 1228**

APPALTO DI LAVORI - Contratti della P.A. - Procedura ristretta - Per l'affidamento della concessione di lavori di realizzazione e gestione di un impianto per la distribuzione del gas metano - Settori speciali - Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Procedura di ricorso - Legittimazione - Spettanza al solo soggetto che ha partecipato alla procedura selettiva - Eccezioni - Ipotesi - individuazione - Bando di gara immediatamente impugnabile - Ratio - Clausole escludenti o che impediscono la formulazione dell'offerta.

In tema di contratti pubblici, salve puntuali eccezioni, individuate in coerenza con il diritto comunitario, la legittimazione al ricorso in ordine all'affidamento dei predetti contratti spetta solo al soggetto che ha (legittimamente) partecipato alla procedura selettiva. Orbene, una delle ipotesi eccezionali è quella in cui il bando di gara sia immediatamente impugnabile poiché contiene clausole escludenti o che impediscono la formulazione dell'offerta.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 7 giugno 2013, n. 134**

APPALTO DI SERVIZI - CONTRATTI DELLA P.A. - Gara - Per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale - Settori speciali - Art. 24, c. 4, d.lgs. n. 93/2011 - Moratoria temporanea - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.

L'art. 24, c. 4 del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), nel prevedere la moratoria temporanea delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base territoriale diversa dagli ambiti individuati, ai sensi dell'art. 46-bis del d.l. 159 del 2007, risponde alla ratio della delega (L. n. 96/2010), in quanto rende applicabile la nuova disciplina degli affidamenti, evitando il rinnovo delle concessioni su base comunale e, con esse, l'ulteriore frazionamento delle gestioni. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - Napoli, Sezione 8, Sentenza 7 giugno 2013, n. 3051**

APPALTO DI SERVIZI - Contratti della P.A. - GARA - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - Previsioni del bando di gara - Indicazione degli anni cui dovevano riferirsi le dichiarazioni delle imprese concorrenti in relazione al proprio fatturato ed ai servizi svolti - Richiamo dei principi legislativi ex artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 157 del 1995 - Scopo - Limitare le verifiche di capacità economico-finanziaria al periodo più recente, in caso di attività svolta da vecchia data.

Le previsioni del bando di gara, come quello oggetto del ricorso nella fattispecie in esame, nell'esplicitare gli anni cui dovevano riferirsi le dichiarazioni delle imprese concorrenti, in relazione al proprio fatturato ed ai servizi svolti, sono volte a richiamare i principi legislativi, ex artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 157 del 1995, dettati non certo per imporre una generalizzata impossibilità di partecipazione alle gare delle imprese di recente costituzione, ma solo per limitare le verifiche di capacità economico-finanziaria delle stesse al periodo più recente, in caso di attività svolta da vecchia data.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA, Milano Sezione 4, Sentenza 7 giugno 2013, n. 1470**

APPALTO DI FORNITURE - CONTRATTI DELLA P.A. - Procedura aperta - Per la fornitura di sensori per satumetria - Bando di gara - Specifiche tecniche - Individuazione di una fabbricazione o provenienza determinata - Divieto - Principio di equivalenza - Art. 68, c. 4 d.lgs. n. 163/2006.

L'art. 68, comma 4, del codice degli appalti, prescrive che i documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'onori o i documenti complementari devono dettagliatamente indicare le specifiche tecniche richieste, senza però individuare una specifica fabbricazione o provenienza, al fine di evitare la ingiustificata restrizione della rosa dei partecipanti alla gara, con nocumento all'interesse pubblico sotteso alla più ampia partecipazione alla stessa. In ogni caso, il principio dell'equivalenza deve ritenersi automaticamente inserito nella lex specialis di gara, come affermato più volte dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la quale tale principio comporta che il riferimento alla specifica tecnica richiesta da una stazione appaltante include anche quelle alla stessa equivalenti. Ne consegue che la stazione appaltante deve ammettere alla gara tutti gli operatori economici che abbiano fornito la prova di equivalenza di cui all'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 (cfr. AVCP, pareri del 6 febbraio 2013, n. 1 e del 18 aprile 2012, n. 64).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LIGURIA - Genova, Sezione 2, Sentenza 10 giugno 2013, n. 899**

APPALTO DI SERVIZI - CONTRATTI DELLA P.A. - GARA - Per l'affidamento del servizio di esecuzione di prove sui materiali da costruzione - Esclusione - Fondamento - Mancanza dell'autorizzazione ministeriale ex art. 59, d.p.r. n. 380 del 2001 - Illegittimità del provvedimento - Sussiste - Fattispecie.

E' illegittimo il provvedimento di esclusione del concorrente dalla gara pubblica per l'affidamento del servizio di esecuzione di prove sui materiali da costruzione avente fondamento sulla riscontrata mancanza dell'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 59, D.P.R. n. 380 del 2001. Né il codice dei contratti pubblici, né il regolamento di esecuzione del codice, né altre disposizioni legislative, prevedono, invero, l'obbligo del concorrente di dotarsi per lo specifico servizio di laboratori autorizzati ai sensi della richiamata normativa, da indicare in sede di presentazione dell'offerta. In

circostanze siffatte ha, dunque, luogo la violazione dell'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) che, in omaggio al principio del *favor participationis*, ha tipizzato le cause di esclusione dalle gare d'appalto, precludendo l'inserimento nel bando di prescrizioni a pena di esclusione non riconducibili alle fonti suindicate. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione AP, Sentenza 5 giugno 2013, n. 15**

APPALTI PUBBLICI - istanza di rateizzazione del debito fiscale - accoglimento - necessità

Per partecipare a un appalto pubblico l'istanza di rateizzazione del debito fiscale deve non solo essere stata inoltrata, ma anche accolta dagli uffici finanziari prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

 **NOTA**

Appalti e debiti fiscali, imprese ammesse solo dopo l'ok alle rate

Le imprese con debiti fiscali possono partecipare alle gare di appalto se alla scadenza del bando hanno già ottenuto dagli uffici finanziari l'ok alla rateizzazione del debito. Per ottenere l'ammissione alla gara non basta dimostrare di aver presentato la domanda. Con la sentenza numero 15/2013 depositata il 5 giugno, il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (composizione riservata alla risoluzione dei temi più controversi) ha scelto la strada più rigorosa per dirimere la questione legata al requisito della regolarità fiscale prevista dall'articolo 38 del codice, in presenza di un'impresa che abbia richiesto al Fisco di regolarizzare la propria posizione attraverso un piano di rientro a rate.

Il punto, spiegano i giudici, è chiarire se ai fini del rispetto del requisito previsto dall'articolo 38, «sia sufficiente che, entro il termine di presentazione dell'offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario oppure occorra che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole».

I giudici ricordano che a riguardo esistono tre tesi. Secondo quella più permissiva, per l'ammissione alla gara basta dimostrare di aver presentato la richiesta di rateazione. La tesi più rigorosa invece richiede che per essere ammessi bisogna non solo aver presentato domanda di rateazione, ma anche dimostrare di aver ottenuto il via libera del

Fisco al piano di rientro del debito. Esiste anche una linea mediana che tende ad ammettere l'impresa che ha presentato domanda «sub-judice»: verificando l'accoglimento della richiesta prima dell'aggiudicazione.

Di fronte a questo quadro il massimo consesso dei giudici amministrativi ha scelto l'opzione più severa: ammissione solo per chi ha già ottenuto l'ok del Fisco sul piano di rateizzazione prima della scadenza del bando.

Motivi? I giudici ricordano che tanto la giurisprudenza comunitaria, che nazionale, oltre all'Autorità di vigilanza hanno sempre aderito alla tesi più severa. E aggiungono che l'ok al piano di rientro non è un atto dovuto, ma è subordinato alla verifica dell'obiettivo difficoltà economica degli operatori, presupposto per la concessione del beneficio. Questo principio taglia fuori anche la «praticabilità della tesi mediana «secondo cui l'istante che abbia presentato richiesta di rateazione dovrebbe essere ammesso a condizione del conseguimento del beneficio nel corso della procedura di gara». E non basta invocare il cosiddetto favor participationis.

«Il principio della certezza del quadro delle regole e dei tempi della procedura di evidenza pubblica impone, infatti, che i requisiti di partecipazione siano verificati in modo compiuto al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande e impedisce un'ammissione condizionata, subordinando l'aggiudicazione e la successiva stipulazione a fattori caratterizzati dagli esposti profili di imponderabilità». Dunque niente sconti.

(Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE - Edilizia e Territorio, Tabloid, 10 giugno 2013, n. 23)

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste, Sezione 1, Sentenza 11 giugno 2013, n. 334**

APPALTO MISTO DI SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI DELLA P.A. - Procedura negoziata - Per l'affidamento della fornitura, progettazione e posa in opera di una rete per il monitoraggio del territorio - Commissione giudicatrice - Requisito generale dell'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - Art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 - Esperienza professionale di ciascun componente della commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara - Necessità - Non sussiste - Ratio - Rilevanza della commissione unitariamente considerata - Garanzia del grado di conoscenze tecniche - Osservanza del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

In materia di appalti pubblici, il requisito generale dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto", richiesto dall'art. 84, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006 per la Commissione giudicatrice, deve essere inteso gradatamente ed in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare. Di talchè, non occorre che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.



Edilizia e urbanistica

■ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA, Milano, Sezione 4 Sentenza 6 giugno 2013, n. 1462**

RECINZIONE - REALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - Necessità - Presupposti.

La realizzazione di una recinzione che presenti un elevato impatto urbanistico deve essere preceduta da un provvedimento concessorio da parte dell'amministrazione comunale, mentre tale atto, viceversa, non risulta necessario solo in presenza di una trasformazione che per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento non comportino un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 09 aprile 2013, n. 1922). Non è pertanto necessario il permesso di costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo jus excludendi alios; occorre, invece, la concessione, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Demolizione e ricostruzione - Fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume - Non sussiste - Nuova costruzione - Necessità del titolo edilizio.

La ristrutturazione edilizia si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura; è invece ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduce nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n.

844). Ne deriva che quando la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto non danno luogo alla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di ristrutturazione edilizia, bensì di nuova costruzione, per cui è necessario il rilascio di apposito titolo edilizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Bari Puglia, sez. III, 28 novembre 2012, n. 2004). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 10 giugno 2013, n. 3184**

STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE - Prescrizioni - Altezza massima degli edifici - Media dell'altezza degli edifici preesistenti - Riferimento ai soli edifici limitrofi a quello costruendo

Laddove lo strumento urbanistico comunale prescriva che, in una certa zona di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare la media dell'altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media non può che limitarsi ai soli edifici limitrofi a quello costruendo, a rischio altrimenti di svuotare la norma urbanistica di qualunque significato, mentre essa è appunto preordinata ad evitare che fabbricati contigui o vicini presentino altezze marcatamente differenti, considerato, peraltro, che l'assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione (Consiglio Stato sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1448 (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it))

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 6, Sentenza 31 maggio 2013, n. 3015**

CONDONO EDILIZIO - Abusi edilizi - Condono - Istanza - Sopravvenienza di un vincolo - Autorità preposta alla tutela - Parere - Acquisizione da parte dell'Autorità competente ad esaminare l'istanza di condono.

In materia di abusi edilizi, qualora nel corso del procedimento di esame della domanda di condono entri in vigore una normativa o venga emesso un provvedimento, determinante la sopravvenienza di un vincolo di protezione dell'area in questione, l'autorità competente ad esaminare l'istanza di condono deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, che deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi. In tal senso, invero, con la disposizione o con l'atto amministrativo sopravvenuto, l'area è specificamente sottoposta ad un regime giuridico di protezione, rispetto al quale va valutata l'incidenza dell'abuso commesso.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 21 marzo 2013, n. 13037**

EDILIZIA E URBANISTICA - Valutazione di un'opera edilizia in difetto di permesso di costruire - Concetto unitario di costruzione - Permanenza del reato - Momento della cessazione - Individuazione

In materia urbanistica, la valutazione di un'opera edilizia va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio. Conseguentemente la permanenza del reato di costruzione in difetto di permesso di costruire cessa con la realizzazione totale dell'opera in ogni sua parte, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 29 Maggio 2013, n. 102**

EDILIZIA E URBANISTICA – MISURE DI SALVAGUARDIA - Art. 12 D.P.R. n. 380/2001 - Finalità

La ratio dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, è quella di evitare che la non ancora intervenuta approvazione da parte della Regione, o comunque di altra autorità competente, di eventuali previsioni di non edificabilità previste dal piano in vigore consenta ai proprietari delle aree interessate di realizzare nuove costruzioni nel periodo intercorrente tra la predisposizione di un nuovo piano e l'approvazione di questo da parte della Regione, in tal modo eludendo, durante tale fase, le stesse previsioni contenute nel progettato nuovo piano. L'adozione del piano, pertanto, ha funzione cautelativa nei riguardi di quei progetti che non si conformano allo stesso: da ciò deriva che l'effetto di salvaguardia previsto dal comma 3 dell'art. 12 del D.P.R. n. 380 del 2001, è strettamente collegato all'adozione del piano, cioè dello strumento urbanistico modificativo della precedente previsione.

EDILIZIA E URBANISTICA – MISURE DI SALVAGUARDIA - Art. 12 D.P.R. n. 380/2001 - Valenza urbanistico-edilizia

La disciplina sulle misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del T.U. edilizia, ha una valenza mista: edilizia, in quanto è volta ad incidere sui tempi dell'attività edificatoria, ed urbanistica, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell'ordinato assetto del territorio. Da ciò consegue, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, che l'urbanistica e l'edilizia devono essere ricondotte alla materia "governo del territorio", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., materia di legislazione concorrente in cui lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio (da ultimo, ordinanza n. 314 del 2012; sentenza n. 309 del 2011, vedi anche sentenze n. 362 e n. 303 del 2003).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 6, Sentenza 31 Maggio 2013, n. 3015**

CONDONO EDILIZIO – ABUSI EDILIZI - Condono - Istanza - Sopravvenienza di un vincolo - Autorità preposta alla tutela - Parere - Acquisizione da parte dell'Autorità competente ad esaminare l'istanza di condono.

In materia di abusi edilizi, qualora nel corso del procedimento di esame della domanda di condono entri in vigore una normativa o venga emesso un provvedimento, determinante la sopravvenienza di un vincolo di protezione dell'area in questione, l'autorità competente ad esaminare l'istanza di condono deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, che deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi. In tal senso, invero, con la disposizione o con l'atto amministrativo sopravvenuto, l'area è specificamente sottoposta ad un regime giuridico di protezione, rispetto al quale va valutata l'incidenza dell'abuso commesso.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)



Energia

■ CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 5 giugno 2013, n. 117

ENERGIA - illegittimità costituzionale art. 37, L. R. Basilicata 08.08.2012, n. 16



NOTA

Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi: illegittimo il diniego preventivo della Regione

E' costituzionalmente illegittimo il preventivo e generalizzato diniego regionale al rilascio dell'intesa Stato-Regione per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Questo è il principio espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 117 del 5 giugno 2013 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge regionale della Basilicata 8 agosto 2012 n. 16 nel quale era previsto che "La Regione Basilicata nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall'entrata in vigore della presente norma non rilascerà l'intesa, prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi".

Ai fini della comprensione della sentenza, è opportuno precisare come l'articolo 1 comma 7 della l. 239/2004 prevede che "Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi: [...] n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;".

Ad avviso della presidenza del Consiglio dei Ministri la regione Basilicata, stabilendo un preventivo e generale diniego al rilascio dell'intesa sopra indicata, avrebbe adottato una norma in contrasto con i principi generali dettati dallo Stato in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia>>, con conseguente violazione dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione.

Ed infatti, con questa disposizione, la Regione Basilicata avrebbe paralizzato, senza una preventiva valutazione delle singole situazioni, le funzioni che lo Stato deve esercitare in modo unitario in materia di energia.


La Corte Costituzionale, dopo aver chiarito che la disposizione censurata ricade sia nell'ambito della competenza legislativa «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che in quello del «governo del territorio» (entrambe comprese nella disciplina di cui all'art. 117, terzo comma, Costituzione) ha sottolineato come lo strumento dell'intesa rappresenta l'atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione per risolvere i possibili conflitti che possono sorgere su questa materia tra Stato e Regioni.

In applicazione di questo principio ha osservato che "Tale previsione legislativa si pone in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative.

La preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa vanifica la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti, e si pone in simmetrica corrispondenza con le norme che hanno introdotto la «drastica previsione» della forza decisiva della volontà di una sola parte – sia essa, di volta in volta, lo Stato, la Regione o la Provincia autonoma – ritenute costituzionalmente illegittime da questa Corte con giurisprudenza costante (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2013, n. 179 del 2012, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007)".

In conclusione, le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi devono essere oggetto di intesa tra Stato e Regione, senza che una delle due parti possa imporre unilateralmente le proprie decisioni.

(Avv. Fausto Indelicato, Studio Legale Rusconi & Partners, 14 giugno 2013)

 **Ambiente, suolo e territorio****■ TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LIGURIA, Genova, Sezione 1, Sentenza 27 maggio 2013, n. 827****INQUINAMENTO ACUSTICO - Adozione delle misure atte ad eliminare l'inquinamento acustico - Ordinanza - Servizi pubblici essenziali (ferrovie) - Competenza - Presidente del Consiglio dei Ministri.**

In tema di inquinamento acustico, la norma di cui all'art. 9 l. 447/95 prevede una competenza speciale derogatoria rispetto ai servizi pubblici essenziali, riservando tale potere al Presidente del Consiglio dei Ministri. E' conseguentemente illegittima l'ordinanza, concernente adozione di misure atte ad eliminare pericolo ed inquinamento acustico per incolumità pubblica, adottata dal Sindaco nei confronti delle Ferrovie dello Stato.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 29 Maggio 2013, n. 103**RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO- Art. 3, c. 1, lett. e) L. n. 447/1995 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVIDEGLI EDIFICI - Art. 15, c. 1, lett. c) L. n. 96/2010 - Norma di interpretazione autentica - Illegittimità costituzionale**

L'art. 15, c. 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, seppure formulato quale norma di interpretazione autentica dell'art. 3, c. 1, lett. e) della L. n. 447/1995, non interviene ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in questa contenuto, "riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario", al fine di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo" in ragione di "un dibattito giurisprudenziale irrisolto" o di "ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore" a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali richiamati. La norma "interpretata" disciplina infatti la modalità di esercizio della competenza statale nella individuazione dei requisiti acustici degli edifici, regolando il procedimento per l'adozione del relativo D.P.C.M., ma non considera in alcun modo i riflessi di tali disposizioni nei rapporti tra privati. La retroattività della disposizione impugnata non trova inoltre giustificazione nella tutela di "principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)". Al contrario, la norma, oltre a ledere il legittimo affidamento sorto in coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma "sostituita", di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009,, contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto produce disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito dell'altra, incidendo retroattivamente sull'obbligo dei privati, in particolare dei costruttori-venditori, di rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 2 dicembre 1997, di attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995. La norma deve quindi essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste, Sezione 1, Sentenza 31 maggio 2013, n. 318**INQUINAMENTO DEL SUOLO - Messa in sicurezza d'emergenza - Artt. 245 e 304 D.Lgs. n. 152/2006 - Proprietario del suolo - Accertamento della responsabilità - Necessità - Esclusione - Ragioni.**

L'art. 245, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006 ("Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione, di cui all'art. 242, il proprietario o gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC)

deve... attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242") e l'art. 304, dove vi sia un pericolo di inquinamento, estendono al proprietario gli obblighi che l'art. 242 fa gravare sul "responsabile dell'inquinamento". L'attività di messa in sicurezza prescinde, quindi, da ogni addebito di responsabilità nei confronti del soggetto onerato, ma si esercita nei confronti del proprietario o del gestore solo perché il loro rapporto con l'area inquinata consente di intervenire con la sollecitudine richiesta dagli interventi di questa specie.

INQUINAMENTO DEL SUOLO - Messa in sicurezza d'emergenza - Art. 245 D.Lgs. n. 152/2006 - Superamento delle CSR - Necessità - Esclusione - CSC

L'obbligo della messa in sicurezza d'emergenza non si attua solo col superamento delle CSR: l'art. 245 del D. Lgs. n. 152/2006 impone infatti al "proprietario o gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC)...di attuare le misure di prevenzione di cui all'articolo 242".

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 6, Sentenza 10 giugno 2013, n. 3196**

DEMANIO - Opere insistenti su area demaniale - Concessioni demaniali - Canoni - Determinazione - L. N. 296 del 2006 - Natura pubblica delle opere - Configurabilità - Limiti.

La previsione normativa di cui all'art. 1, comma 251 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006) nella parte in cui, nel rideterminare la misura dei canoni dovuti per le concessioni demaniali, differenzia le opere insistenti sull'area demaniale in impianti di facile rimozione, impianti di difficile rimozione e pertinenze, impone di ritenere che non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali partecipano della natura pubblica e dell'inerente qualificazione demaniale della titolarità del sedime, poiché solo ad alcuni, nella stessa dizione della legge, appartiene la natura pertinenziale. Per gli altri, che la legge indica come impianti di difficile o non difficile rimozione, si deve allora riconoscere, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà privata fino a tutta la durata della concessione, evidentemente in forza di un implicito diritto di superficie. Una tale conclusione è, altresì, avvalorata dall'art. 49 del Codice della navigazione che, per le opere non amovibili, prevede, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, l'acquisizione allo Stato solo al momento della cessazione della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. E' quindi solo con la cessazione del rapporto nascente dalla concessione che si verifica, con l'accessione al demanio, l'espansione all'impianto sovrastante della natura pubblica del suolo, e perciò, viene a sussistere il presupposto per la sua qualificazione funzionale come pertinenza demaniale.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 6, Sentenza 10 giugno 2013, n. 3205**

IMPIANTI - ELETTRODOTTI FACENTI PARTE DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DELL'ENERGIA - Art. 1 sexies D.L. n. 239/2003 e ss.mm. - Competenza dello Stato - Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio - Accertamento della conformità ai piani urbanistici - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dall'art. 1-sexies del d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e successivamente modificato dall'articolo 27, comma 24, lettera a), della legge 23 luglio 2009, n. 99, deriva che le funzioni in merito alla realizzazione e all'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono di competenza dello Stato; che l'autorizzazione unica sostituisce qualunque atto d'assenso e costituisce titolo per la realizzazione del progetto; che l'accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IMPIANTI - ELETTRODOTTI FACENTI PARTE DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DELL'ENERGIA - Art. 1 sexies D.L. n. 239/2003 e ss.mm. - Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio - Procedimento unico - Parere degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere – Natura

Ai sensi dell'art. 1 sexies, c. 3 del d.l. 29 agosto 2003, n. 239, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che può essere avviato sulla base di un progetto preliminare e al quale "partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere". Corollario di tale disposizione è la necessaria partecipazione al procedimento della Regione e dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto. A questi non spetta, peraltro, l'accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi (dal momento che, come prevede il primo comma, competente all'accertamento è lo Stato), ma solo l'espressione di un parere.

IMPIANTI - ELETTRODOTTI FACENTI PARTE DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DELL'ENERGIA - Art. 1 sexies D.L. n. 239/2003 e ss.mm. - Intesa con le regioni interessate - Istruttoria – Limiti

L'intesa regionale prevista dall'art. 1-sexies d.-l. n. 239 del 2003, avendo carattere politico, non deve necessariamente intervenire in esito a specifica e completa istruttoria. Anzitutto, infatti, la Regione partecipa necessariamente al successivo procedimento preordinato a valutare l'autorizzabilità dell'opera per esprimervi un parere motivato (e quindi necessariamente istruito). In secondo luogo, l'intesa di cui al primo comma della disposizione citata è prevista in una fase preliminare alla vera e propria valutazione del progetto (è "previa"). Inoltre, postulare una piena motivazione dell'intesa, significherebbe appiattirne la portata sulla vera e propria partecipazione al procedimento unico, configurando una ingiustificata ripetizione valutativa, oltretutto in contrasto con le esigenze di celerità che la norma intende presidiare. Infine, dal momento che l'accertamento della conformità urbanistica spetta al Ministero in sede di procedimento unico, sarebbe illogico pretendere che, invece, la completa disamina di tale conformità appartenga alla Regione ai fini dell'espressione dell'intesa.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Elettrodotti - L. n. 36/2001 - L. n. 290/2003 - Norme regionali difformi - Implicita abrogazione

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e la legge n. 290 del 2003, hanno determinato, con il nuovo assetto della materia sotto i diversi ed esaustivi aspetti rilevanti (tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, promozione della ricerca, insediamento territoriale) l'abrogazione implicita delle difformi norme regionali incidenti nel medesimo settore dell'inquinamento elettromagnetico e della realizzazione dei relativi impianti, assorbendone l'oggetto.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Elettrodotti Definizione dei tracciati - Competenze Regionali e Statali - Artt. 4 e 8 L. n. 36/2001.

Alle Regioni spetta, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dallo Stato, la "definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV" (art. 8 della legge n. 36 del 2001), mentre è riservato allo Stato la "definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV" (art. 4).

V.I.A. - V.A.S. E A.I.A. - Beni culturali ed ambientali - Diritto dell'energia - Elettrodotti - Procedimento autorizzatorio - Determinazione ministeriale con cui si evidenzia l'opportunità di considerare l'opzione cavo interrato a tutela del paesaggio - Successiva opposta determinazione - Assenza di idonea motivazione - Illegittimità.

In tema di compatibilità del progetto di un elettrodotto con i valori paesaggistici e ambientali, presidiato dal procedimento di valutazione di impatto ambientale previsto dall'art. 29 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è illegittima la determinazione ministeriale che reca giudizio positivo di compatibilità, superando un precedente decreto in cui si evidenziava l'opportunità di "considerare l'opzione cavo interrato, al fine di non interferire con l'ambito paesaggistico ambientale", senza una congrua motivazione né sulla necessità di determinarsi in modo diverso, né sull'impossibilità di perseguire soluzioni alternative di tracciato o la possibilità di parziale interrimento della linea. L'esclusiva rilevanza attribuita alle ragioni del gestore della rete di trasmissione, in assenza di qualsiasi considerazione atta a evidenziare i motivi per i quali queste debbano avere la prevalenza sulle esigenze di tutela del patrimonio culturale, del quale tuttavia si riconosce la compromissione, non è infatti sufficiente a fondare un'adequata motivazione circa il mutamento di parere, rispetto alla primitiva valutazione del progetto.

V.I.A. - V.A.S. e A.I.A. - Procedura di V.I.A. Statale - Parere Regionale - Svolgimento dell'inchiesta pubblica - Art. 18 L.R. Veneto n. 10/1999 - Art. 24, c. 6 D.Lgs. n. 152/2006 – Facoltà

Lo svolgimento dell'inchiesta pubblica, al fine della formulazione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA statale, prevista dall'art. 18 della legge regionale del Veneto 26 marzo 1999, n. 10, "salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statale", è solo facoltativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Impiantistica

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 8 aprile 2013, n. 15988**

ENERGIA – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Impianti fotovoltaici - Impianti di potenza < e > a 20 Kw - Procedimenti autorizzatori - Autorizzazione unica regionale - D.I.A. - Lottizzazione (materiale) abusiva - Sequestro dell'impianto - Artt. 22, 23, 30 e 44 D.P.R. n. 380/2001 - Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, attuativo direttiva 2001/77/CE - Art. 2, c. 161, L. n. 244/2007

Per gli impianti fotovoltaici inseriti nella tabella A allegata al decreto legislativo dall'art. 2, comma 161, della L. n. 244/2007, il procedimento autorizzatorio di cui ai commi 3 e 4 si applica a tutti gli impianti di potenza superiore a 20 Kw, mentre per gli impianti di potenza inferiore è sufficiente la DIA ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001. Pertanto, la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw in assenza dell'autorizzazione unica regionale integra, pertanto, il reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs n. 387/2003 gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché risulti sostanzialmente salvaguardata l'utilizzazione agricola del territorio. Per cui, si ha lottizzazione (materiale) abusiva, ai sensi dell'art. 30, comma primo, del DPR n. 380/2001 "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione". Tale reato è sanzionabile, ex art. 44 del DPR n. 380/2001, sia nel caso di fittizia creazione di una pluralità di soggetti societari finalizzata ad aggirare la normativa in materia di necessità dell'autorizzazione unica, sia nel caso di sostanziale realizzazione da parte di più società di un unico impianto di energia elettrica di origine fotovoltaica, fittiziamente frazionato. In conclusione, la sottrazione dell'impianto, il cui esercizio è anche esso soggetto ad autorizzazione (art. 12, comma 3, del d.lgs n. 387/2003), al controllo delle amministrazioni competenti ad accertare la sua compatibilità con l'assetto del territorio ed il rispetto delle altre condizioni previste dal comma 7 determina la protrazione della lesione dell'interesse protetto dalla norma e giustifica di per sé l'applicazione della misura cautelare ex art. 321 c.p.p.

EDILIZIA E URBANISTICA – IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Lottizzazione abusiva - Salvaguardia dell'utilizzazione agricola - Fattispecie

Si configura il reato di lottizzazione abusiva, anche per gli impianti fotovoltaici realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, allorché per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici. Fattispecie: reati di lottizzazione abusiva, costruzione dell'impianto in assenza della prescritta autorizzazione e conseguente provvedimento di sequestro di dieci impianti fotovoltaici ubicati su terreni limitrofi con destinazione agricola, originariamente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti, previo frazionamento, a società diverse.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 13 marzo 2013, n. 11850**REATI EDILIZI - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI in zone sottoposte a vincolo - Autorizzazione preventiva - Necessità - Art. 12, c.5 D.Lgs n. 387/2003, come modif. dall'art. 2, c.158 L. n. 244/2007 - Art. 22 D.P.R. n. 380/2001.**

In tema di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo, si applica al sensi dell'art. 12, comma 5, del D. Lgs n. 387/2003, come modificato dall'art. 2, comma 158 della L. n. 244/2007, la disciplina di cui agli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e, quindi, la installazione di tali impianti deve essere necessariamente preceduta dalla autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela dell'eventuale vincolo ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del DPR n. 380/2001.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Sicurezza ed igiene sul lavoro****■ CORTE D'ASSISE Torino, penale, Sentenza 27 maggio 2013, n. 6****INFORTUNI SUL LAVORO - infortuni sul lavoro - responsabilità del datore di lavoro e del dirigente - garanti della normativa posta a tutela ed a protezione dell'ambiente di lavoro - deleghe e ripartizione delle responsabilità tra vari dirigenti - presupposti di ammissibilità delle deleghe - obbligo di vigilanza del delegante**

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituisce principio cardine dell'ordinamento quello in forza del quale si ritiene che il datore di lavoro ed il dirigente sono i garanti dell'osservanza della normativa posta a protezione dell'incolumità dei lavoratori. Il primo in virtù dei poteri di gestione e spesa ed il secondo in quanto, in forza delle competenze e del potere gerarchico, attua le direttive del datore di lavoro. Nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica nell'organo di massima amministrazione, ovvero nel consiglio di amministrazione, per cui, in ragione dell'ampiezza delle responsabilità e della complessità dei compiti spesso ricorrenti in aziende di dimensioni notevoli, l'organizzazione interna prevede solitamente, un sistema di deleghe attraverso le quali si realizza la ripartizione dei poteri e delle responsabilità tra vari dirigenti. Ebbene, tale organizzazione interna è pienamente accettata dalla giurisprudenza penale, nel rispetto di talune condizioni ovvero: che taluni obblighi del datore di lavoro non sono delegabili e che il delegante si spoglia dell'obblighi giuridico di evitare gli eventi di infortunio sul lavoro ed è dunque da ritenersi estraneo al reato commesso dal suo delegato quando la delega sia espressa, inequivoca, certa ed abbia individuato un soggetto tecnicamente capace, dotato di cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali, di intervento e di spesa e che abbia accettato l'incarico. Tanto posto, però, è fatto salvo, comunque, l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'operato del delegato, controllando che eserciti concretamente i poteri conferitigli secondo quanto previsto dalla legge. Tale controllo non deve però tramutarsi in ingerenza del delegante nell'operato del delegato, vendendo meno in tal caso, la delega stessa con il ritorno di tutti gli obblighi in capo al delegante.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 **Rifiuti e bonifiche****■ CONSIGLIO DI STATO, Sezione 6, 9 gennaio 2013, n. 56****BONIFICA DI SITI CONTAMINATI - Contaminazione della falda - Barriera fisica - Barriera idraulica - Valutazione costi/benefici**

In una materia di particolare delicatezza come quella ambientale la PA è tenuta a valutare in termini comparativi vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni adottabili e a fornire prova di detta valutazione, anche in relazione al conseguente rapporto costi benefici delle soluzioni prescelte; il confinamento fisico può essere imposto solo qualora la PA dimostri l'inadeguatezza del confinamento idraulico e, in ogni caso, l'efficacia della soluzione più onerosa.

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI - Proprietario non responsabile - Responsabilità da cosa in custodia – esclusione

A fronte del ritrovamento di sostanze inquinanti nel proprio sito, al proprietario non responsabile non possono essere imposte misure di messa in sicurezza del sito; in questo caso, infatti, non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia).

 **NOTA**

Con la sentenza del 9 gennaio 2013, n. 56, la sezione VI del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi in tema di bonifiche. La pronuncia risulta estremamente interessante in quanto il Collegio ha avuto modo di affrontare alcune problematiche ricorrenti nei procedimenti di bonifica condotti all'interno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e sulle quali, non più tardi di un anno e mezzo fa, il TAR Lazio aveva assunto posizioni diverse rispetto a quelle oggi affermate dal Consiglio di Stato, suscitando perplessità in dottrina e preoccupazioni tra gli operatori economici.

I fatti causa

Nel 2007, alcune aziende operanti all'interno del SIN di Massa e Carrara impugnavano, davanti al TAR per la Toscana, i decreti assessoriali con i quali il Ministero dell'Ambiente aveva fatto proprie le determinazioni conclusive assunte all'esito di alcune Conferenze di Servizi decisorie; il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati nella parte in cui, tra le altre cose, chiedevano ai titolari delle aree di porre in essere interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda consistenti nella realizzazione di una barriera di contenimento fisico, in aggiunta al sistema idraulico di emungimento già prescritto lungo tutto il fronte dello stabilimento. Nel 2011, il Ministero dell'Ambiente impugnava la sentenza di primo grado e ne chiedeva la riforma per quattro distinti motivi d'appello.

Come anticipato, nell'esaminare (e respingere) i motivi d'appello proposti dal Ministero, il Consiglio di Stato si è soffermato su alcune questioni di estremo interesse rispetto alla tematica:

- i presupposti affinché la PA possa legittimamente imporre la realizzazione di una barriera di contenimento fisico;*
- il diritto, in capo ai proprietari delle aree da bonificare, di partecipare alla fase istruttoria del procedimento;*
- la possibilità di coinvolgere il proprietario non responsabile nell'esecuzione di interventi di risanamento ambientale attraverso il richiamo a modelli di responsabilità oggettiva.*

Quanto al primo aspetto (confinamento fisico), il Consiglio di Stato ha chiarito preliminarmente che, pur nel rispetto della cosiddetta "discrezionalità tecnica che caratterizza l'attività della PA, è comunque legittimo, da parte del Giudice amministrativo, un controllo in merito all'esattezza e alla correttezza dei parametri scientifici utilizzati qualora gli stessi possano apparire illogici e/o irragionevoli. Ciò premesso, il Giudice ha proceduto con un attento esame dell'iter istruttorio che, ad avviso del Ministero dell'Ambiente, avrebbe giustificato l'imposizione di questa gravosa misura ritenendo che "in una materia di particolare delicatezza come quella ambientale la Pubblica Amministrazione è tenuta a valutare in termini comparativi vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni adottabili e a fornire prova di detta valutazione, anche in relazione al rapporto costi

benefici delle soluzioni prescelte". All'esito dell'esame, il giudizio sull'adeguatezza dell'istruttoria svolta è assolutamente negativo; dalla lettura degli atti e dei documenti in causa, infatti, era emerso che il Ministero dell'Ambiente non aveva svolto alcuna valutazione comparativa tra le due tipologie di barriera e che l'ICRAM, al quale gli Enti avevano commissionato uno studio volto a verificare la necessità di interventi di MISE, aveva individuato nella predisposizione di una barriera idraulica la soluzione più idonea da adottarsi nel caso di specie. Ancora una volta, quindi, viene affermato (o meglio, confermato) il principio per cui la PA può imporre la realizzazione di una barriera fisica in luogo di quella idraulica solo qualora, all'esito di una seria e accurata valutazione costi/benefici, la prima soluzione risulti l'unica possibile. In caso contrario, infatti, la prescrizione sarebbe imposta in aperta violazione del principio di "proporzionalità" che deve caratterizzare l'azione amministrativa.

Quanto al secondo aspetto (diritto di partecipazione e coinvolgimento del proprietario nel procedimento amministrativo), il Consiglio di Stato ritiene necessario che i proprietari delle aree interessate vengano tempestivamente ed effettivamente coinvolti nella fase istruttoria in modo da permettere agli stessi (possibili destinatari dei provvedimenti finali) di far valere le loro ragioni nel pieno contraddittorio tra le parti.

Questa è l'ampiezza del diritto di partecipazione riconosciuto dal Consiglio di Stato che, nel rigettare il quarto motivo d'appello, ribadisce che, in casi come quello citato, la PA deve comunque procedere con l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dalla legge n. 241/1990.

Nell'affermare ciò, peraltro, il Consiglio di Stato dà comunque atto che "la giurisprudenza più recente si è orientata nel ritenere che a fronte di fenomeni d'inquinamento della falda può legittimamente omettersi a comunicazione di avvio del procedimento", ma ne condivide l'affermazione solo qualora sussistano concrete (e provate) ragioni di urgenza.

Quanto al terzo aspetto (responsabilità oggettiva del proprietario), si tratta di una tematica ricorrente nella prassi e che trova origine nell'esigenza di estendere quanto più possibile il novero dei soggetti ai quali imporre la realizzazione di interventi di risanamento ambientale.

Come noto, infatti, la responsabilità in materia ambientale è regolata dal principio del "chi inquina paga", in base al quale l'obbligo di intervento grava in capo al solo responsabile della contaminazione e non certamente sul proprietario non responsabile, al quale è riconosciuta la facoltà di attivarsi spontaneamente; tuttavia, sebbene isolate, non mancano pronunce (soprattutto del giudice civile in materia di danno ambientale) che, accogliendo le tesi sostenute dal Ministero dell'Ambiente, hanno ravvisato la possibilità di affermare la sussistenza di una responsabilità ambientale anche in capo al proprietario dell'area non direttamente responsabile della contaminazione. In questo caso, i giudici hanno ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 2051 c.c., per il quale il custode del bene risponde dei danni cagionati dal bene stesso; secondo questa tesi, infatti, il proprietario, seppure incolpevole, sarebbe comunque tenuto, a fronte del ritrovamento di sostanze inquinanti, a porre in essere le misure di sicurezza del sito (restando comunque impregiudicato il definitivo accollo delle relative spese in capo all'effettivo responsabile). Anche il giudice amministrativo, in un paio di occasioni, ha ritenuto legittima l'imposizione di interventi di MISE e/o di bonifica al proprietario dell'area, pur dando atto della sua totale estraneità alla pregressa contaminazione.

In particolare, il TAR Lazio, sede di Roma, nelle richiamate sentenze del 2011 aveva affermato che "alla stregua del vigente ordinamento nazionale e comunitario, l'interesse economico-imprenditoriale del ricorrente a non "anticipare" l'effettuazione delle misure di messa in sicurezza e bonifica del sito nelle more dell'accertamento della responsabilità per l'inquinamento, deve essere considerato recessivo rispetto alla necessità di procedere alla tempestiva tutela, secondo la disciplina normativa in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale, della salubrità dell'ambiente e della salute della popolazione" (TAR Lazio, sede di Roma, n. 4214/2011). Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato non ha aderito alla tesi precedentemente sviluppata dal TAR Lazio.

Il Collegio ha escluso che le esigenze connesse alla tutela dei beni richiamati dal TAR debbano prevalere sempre e comunque rispetto alla tutela degli interessi economici del proprietario, a prescindere dall'accertamento di un effettivo nesso di causalità fra il fatto dannoso e i conseguenti effetti pregiudizievoli; ha escluso, inoltre, nel rigettare le deduzioni ministeriali, che in tema di

bonifiche possa essere efficacemente richiamata la previsione di cui all'art. 2051, c.c. Nell'attuale contesto storico, in cui gli operatori economici sono chiamati quotidianamente ad affrontare significative difficoltà per l'esercizio della propria attività, è evidente che, per quanto possibile, deve essere loro garantita uniformità e certezza circa le regole e i principi che governano lo svolgimento dei procedimenti di bonifica (anche) all'interno di un SIN.
(Carlo Alberto Bratina, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 9 maggio 2013, n. 19962**

RIFIUTI - REATO DI OMESSA BONIFICA - Responsabilità - Concentrazione soglia di rischio (CSR) - Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) - Artt. 239, 242, 256 e 257 D.Lgs. 152/2006

L'art. 239, lett p), del D.Lgs. n. 152/2006 definisce bonifica "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori della concentrazione soglia di rischio". Il livello di concentrazione soglia di rischio (CSR) è un livello superiore a quelli della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nonché ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 25.10.1999, n. 471. Infine, del reato di omessa bonifica risponde solo il responsabile e il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) costituisce in ogni caso il presupposto per la configurabilità del reato medesimo.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti

Sicurezza ed igiene del lavoro



Le procedure standardizzate tra criticità applicative e FAQ

Salvo proroghe dell'ultima ora, dal 1° giugno 2013 entrano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, che rendono obbligatorio anche per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR); si tratta, quindi, di un appuntamento molto importante poiché trova una platea vastissima di destinatari che è necessario approfondire anche alla luce del recente intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che è ritornato nuovamente su questa tematica con il comunicato 15 maggio 2013, pubblicato sul proprio sito ufficiale, sezione "sicurezza lavoro", nel quale ha anche sottolineato che da questa data cesserà la facoltà per questi soggetti di ricorrere allo strumento dell'autocertificazione. Inoltre, questo adempimento si è incrociato con la disciplina introdotta dal decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute e dell'Interno 30 novembre 2012, con il quale sono state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f).

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11

In relazione alle ultime innovazioni normative sulla redazione del documento di valutazione del rischio appare necessario compiere alcune riflessioni su quali siano le criticità derivanti dal passaggio al nuovo regime che abroga l'autocertificazione per i datori di lavoro con al massimo 10 lavoratori, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione del D.M. 30 novembre 2012, un provvedimento alquanto articolato che ha suggerito un modello generale per effettuare il processo di valutazione dei rischi nelle micro aziende, attraverso la definizione di una successione di fasi operative che conducono all'identificazione delle misure di prevenzione e di protezione e alla stesura del cosiddetto piano di miglioramento che da sempre è stato uno dei punti più controversi sia della disciplina del D.Lgs. n. 626/1994 che di quella vigente (si vedano le *tabelle 1 e 3*) [1].

Tabella 1

L'obbligo del DVR secondo l'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, in sintesi	
Obbligo generalizzato di redazione del DVR	- si applica anche ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori che, salvo ulteriori proroghe, non potranno più utilizzare l'autocertificazione (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008)
Campo di applicazione delle procedure standardizzate	- i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono ricorrere alle procedure standardizzate, salvo che esercitino una delle attività a maggior rischio; - i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori in alternativa possono redigere il DVR secondo procedure "ordinarie" conformi al regime definito dagli artt. 17, 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008 (interpello)

	n. 7/2012).
Fasi procedurali per la redazione del DVR standardizzato (DVRs)	<ul style="list-style-type: none"> - 1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni; - 2. individuazione dei pericoli presenti in azienda; - 3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; - 4. definizione del programma di miglioramento.
Modulistica per la redazione del DVRs	<ul style="list-style-type: none"> - il D.M. 30 novembre 2012 ha previsto una modulistica in relazione a ogni fase operativa per la redazione del DVRs; - qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno, ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.
Struttura generale del DVRs	<ul style="list-style-type: none"> - è composta di un frontespizio e di tre parti; - deve riportare il programma di miglioramento, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione tecniche, procedurali, organizzative, DPI, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria; - il DVRs deve avere data certa o attestata (art. 28, comma 2).
Raccordo con il LUL e gli altri documenti in materia di lavoro	A ogni mansione riportata nel DVRs deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna disponibile presso la sede legale come, per esempio, uno specifico allegato, Libro unico del lavoro, contratto di lavoro o altro, il nominativo dei lavoratori operanti in azienda.
Datori di lavoro che già hanno redatto il DVR	<ul style="list-style-type: none"> - non sono tenuti a rielaborare il DVR secondo le nuove procedure standardizzate (interpello n. 7/2012); - resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento nei casi previsti dal D.Lgs n. 81/2008.
Casi di esclusione dall'applicazione delle procedure standardizzate	<ul style="list-style-type: none"> - aziende fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008) <p>Sono escluse da questo regime le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate a effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28, ossia le aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2, decreto legislativo 17 agosto 1999, 334; b) centrali termoelettriche; c) impianti e installazioni nucleari di cui agli artt. 28 e 33, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; d) aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; <ul style="list-style-type: none"> - aziende fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008) <p>Sono escluse da questo regime oltre che le aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c) e d), anche quelle che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere</p>

	esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29, comma 7)
Entrata in vigore	secondo l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota 31 gennaio 2013, n. 2583, successivamente ribadita con comunicato 15 maggio 2013, l'obbligo generalizzato di redigere il DVR decorre dal 1° giugno 2013.

Il campo applicativo e i casi limite

Un primo profilo che deve essere approfondito riguarda il campo applicativo di questo obbligo che interessa tutti i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori; pertanto, questa nuova scadenza ha interessato, non solo le imprese, ma anche altri soggetti che impiegano lavoratori dipendenti ed equiparati dall'art. 2, comma 2, lettera , come, per esempio, i soci lavoratori e gli associati in partecipazione d'opera, a prescindere dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta (si veda la *tabella 2*).

Tabella 2

La casistica dei lavoratori subordinati ed equiparati per i quali scattano gli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008 e la redazione del DVR
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 2094, cod. civ.)
Lavoratori con contratto di lavoro intermittente (artt. 33 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003) Lavoratori con contratto <i>part-time</i> (D.Lgs. n. 61/2000) Lavoratori subordinati a tempo determinato (D.Lgs. n. 381/2001)
Lavoratori in somministrazione (artt. 20 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)
Lavoratori con contratto di lavoro ripartito (cosiddetto <i>job sharing</i> , artt. 41 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)
Lavoratori distaccati (art. 30, D.Lgs. n. 276/2003)
Associati in partecipazione d'opera (art. 2549, cod. civ.) Lavoratori occupati in regime di telelavoro (art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008) Lavoratori socialmente utili (LSU ex legge n. 468/1997)
Soci lavoratori di snc, sas, srl ecc.
Lavoratori delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 [1]
Lavoratori a progetto (artt. 61 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003) [2] Collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, comma 1, n. 3,) [2] Apprendisti (D.Lgs. n. 167/2011) Tirocinanti beneficiari delle iniziative di cui all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a

<p>specifiche disposizioni delle leggi regionali Lavoratori che svolgono normalmente la propria mansione all'esterno dell'azienda come, per esempio, autisti, agenti, letteristi, manutentori ecc. Volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile [1] Prestatori di lavoro occasionale (artt. 70 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003) [3]</p>
<p>Allievi degli istituti di istruzione e universitari [4]</p>
<p>Partecipanti ai corsi di formazione professionale [4]</p>
<p><i>[1] Ai fini applicativi, si veda anche decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 13 aprile 2011 e D.C.P.C. 12 gennaio 2012;</i> <i>[2] Qualora svolgano la prestazione nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008);</i> <i>[3] Salvo che la prestazione lavorativa abbia per oggetto una delle attività previste dall'art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008.</i> <i>[4] Qualora si faccia uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.</i></p>

Pertanto, anche i titolari degli studi professionali sono tenuti a redigere il DVR secondo le nuove procedure standardizzate qualora impieghino lavoratori subordinati ed equiparati, compresi quelli a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi che effettuano la propria prestazione nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7), nonché tirocinanti beneficiari delle iniziative di cui all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Inoltre, sono interessati da questo regime anche gli enti non aventi scopo di lucro come, per esempio:

- i comitati;
- le associazioni sindacali;
- i partiti politici;
- i circoli ricreativi senza fine di lucro;
- gli enti sacri;
- le *onlus* in generale;
- associazioni varie e fondazioni.

In particolare, per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, occorre ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in risposta a un quesito del 1° settembre 2010 (FAQ) ha precisato che il regime definito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha trovato applicazione solo nei casi in cui le stesse si avvalgono della collaborazione di lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2094, cod. civ., come, per esempio, un magazziniere o un addetto alle pulizie, e di sportivi professionisti dipendenti.

Particolare attenzione deve essere prestata ai cosiddetti casi limite; a titolo esemplificativo situazioni molto diffuse sono le piccole società (SnC, SaS) in cui sono presenti esclusivamente soci lavoratori e i committenti che intrattengono unicamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, c.p.c), anche nella forma del lavoro a progetto (artt. 61 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003), con lavoratori che prestano il proprio lavoro, sia pure autonomo, nei luoghi di lavoro dello stesso; anche questi soggetti dal 1° giugno 2013 dovranno redigere il DVR.

Le attività escluse dall'obbligo di DVR

Invece, sono escluse dall'obbligo di redigere il DVR le imprese familiari, le società semplici operanti in agricoltura e i piccoli imprenditori ex art. 2083, c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti), sempre che non occupino lavoratori dipendenti ed equiparati, per i quali si applica un regime di tutela più limitata prevista dall'art. 21, D.Lgs. n. 81/2008; analogamente, sono esclusi i condomini che impiegano solo lavoratori che rientrano nell'ambito applicativo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati (art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008) e i datori di lavoro domestico.

I soggetti tenuti a redigere il DVR ordinariamente

Definito il campo applicativo dell'obbligo generalizzato della redazione del DVR è necessario precisare anche che lo stesso non può essere redatto, però, secondo le procedure standardizzate previste dal D.M. 30 novembre 2012, da parte dei datori di lavoro che svolgono le attività previste ai commi 5 e 7, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, per le quali è obbligatorio redigere il DVR ordinariamente secondo quanto previsto dall'art. 28 (si veda il riquadro 1).

Riquadro 1

I casi di esclusione dall'applicazione delle procedure standardizzate

- Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008) "Sono escluse da questo regime le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate a effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28, ossia le aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art.2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, 334; b) centrali termoelettriche; c) impianti e installazioni nucleari di cui agli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230; d) aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni" I Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008) "Sono escluse da tale regime oltre che le aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) (indicate sopra), anche quelle che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29, comma 7)"

Per quanto riguarda i casi di esclusione, appare necessario compiere alcune brevi riflessioni; si tratta di ipotesi nelle quali, in ragione della particolare rischiosità dell'attività svolta, il legislatore non ha consentito al datore di lavoro di avvalersi delle procedure standardizzate che prevedono alcune semplificazioni rispetto alla procedura "ordinaria" delineata dagli artt. 28 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008.

Nel paragrafo 2, D.M 30 novembre 2012, sono riepilogate in tabella queste fattispecie che, quindi, dovranno costituire oggetto di un'attenta verifica preliminare, ma ha destato diverse perplessità il fatto che, basandosi su di un'interpretazione meramente letterale, il caso delle attività che espongono i lavoratori a "rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto" [art. 29, comma 7, lettera] non è richiamato per i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori.

In altri termini, sembra di capire che, qualora un datore di lavoro svolga un'attività in cui sono presenti almeno uno di questi rischi, se non supera il limite dimensionale dei dieci lavoratori, deve comunque ricorrere a queste procedure standardizzate mentre, se, per esempio, ne occupa trenta questo non gli è consentito; tuttavia, se questa è la tesi interpretativa, che sembra confermata anche sul piano metodologico dai contenuti del modulo due in cui devono essere indicati i pericoli di questa natura presenti in azienda, francamente la stessa è poco convincente per due motivi.

Il primo è di natura squisitamente tecnica; infatti, anche se è vero che all'art. 29, comma 5, sono richiamate solo le attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g), D.Lgs. n. 81/2008, tuttavia, questo è riferito solo all'autocertificazione che non è consentita in questi casi.

Invece, appare evidente che il comma 7, facendo riferimento ai datori di lavoro che occupano fino a cinquanta lavoratori, anche se in un modo un po' confusionario, abbia ricompreso anche quelli

che ne occupano fino a dieci.

L'altro motivo, viceversa, è di natura logica; infatti, non si comprende come, nei casi di esposizione dei lavoratori a rischi significativi (chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto) il legislatore abbia voluto adottare un regime più rigido solo per le aziende da undici lavoratori in poi.

L'obbligatorietà delle procedure standardizzate

Un altro profilo di indubbio interesse riguarda l'obbligatorietà o meno della redazione del DVR, secondo le procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012, da parte dei datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori; lo stesso è ritornato nuovamente alla ribalta con il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 15 maggio 2013 che, però, ha sollevato anche nuovi dubbi.


Infatti, come è possibile leggere nell'oggetto "*Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - Obbligatorie dal 1° giugno 2013*" a prima vista sembra che queste procedure, secondo il Ministero, siano obbligatorie per i datori che occupano fino a dieci lavoratori a partire dal 1° giugno 2013, scadenza che, è opportuno ricordare, deriva dall'interpretazione fornita dal Ministero con la nota 31 gennaio 2013, n. 2583, anche se l'art. 1, comma 388, legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto, sia pure con una formulazione poco chiara, la data del 30 giugno 2013; tuttavia, scorrendo il testo del comunicato è possibile rilevare, invece, la precisazione che "*è possibile utilizzare*" queste procedure standardizzate e non che le stesse sono obbligatorie.

Si tratta, quindi, di un'evidente discordanza terminologica che deve essere risolta considerando sia il tenore letterale dell'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, sia la risposta fornita dalla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 30 novembre 2012, n. 7; infatti, la stessa, rispondendo proprio a un quesito in merito posto dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), ha affermato che la previsione all'art. 29, comma 5, è diretta ad agevolare la valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di queste micro attività i quali, tuttavia, per effetto dell'art. 28, comma 2, lettera a), godono di una certa autonomia nella scelta dei criteri di redazione del DVR (purché coerenti con i principi di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione) e per questa ragione possono adottare "*qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008*", anziché ricorrere alle procedure standardizzate.

Pertanto, considerato che le indicazioni fornite in risposta ai quesiti della Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008), è possibile affermare che il ricorso alle procedure standardizzate in questi casi non è obbligatorio in quanto il datore di lavoro può redigere il DVR "ordinariamente".

Invece, non esistono particolari problemi per i datori di lavoro che occupano oltre undici lavoratori e fino a cinquanta; per questi soggetti la norma ha espressamente previsto la facoltatività dell'applicazione delle stesse che è richiamata anche dal D.M. 30 novembre 2012, fermo restando i casi di esclusione previsti dall'art. 29, D.Lgs. n. 81/2008.

Schema 1



Profili applicativi

Passando ad approfondire i profili applicativi, occorre osservare che sul piano metodologico nel D.M. 30 novembre 2012 è prevista una procedura che, in generale, ha ricalcato fedelmente quella che può essere ricavata direttamente dal D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 2); il vantaggio è che, per agevolare i datori di lavoro, è stato proposto un preciso percorso da seguire, articolato in quattro fasi (o passi) successive:

- descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni;
- individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento (si veda lo schema 1).

La responsabilità della gestione della procedura è del datore di lavoro e, quindi, non delegabile ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, che si dovrà avvalere della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno (RLS) o territoriale (RLST). È interessante osservare che nel decreto è stato confermato che, con riferimento alla fase della valutazione dei rischi, la presenza del medico competente è richiesta solo qualora prevista ai sensi degli artt. 25 e 41, D.Lgs. n. 81/2008, ossia qualora nell'attività siano presenti rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria secondo la vigente normativa.

Inoltre, sempre con riferimento a questa fase tra i soggetti che collaborano con il datore di lavoro, sono richiamate anche le persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali come il caso dei consulenti (art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008); se il datore le ritiene pertinenti potrà tenere conto anche delle eventuali "segnalazioni" provenienti dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori.

In relazione a ogni fase operativa, le procedure hanno riportato uno specifico modulo da compilare con l'avvertenza che gli stessi sono "flessibili"; infatti, qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della

gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

Riquadro 2

I principi ispiratori delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

- Conformità alla disciplina del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione anche ai rischi emergenti, alle situazioni di rischio particolari e a quelli che riguardano i gruppi di lavoratori più deboli;
- aderenza al percorso metodologico delle linee guida CEE in materia di valutazione dei rischi nelle piccole e medie imprese (PMI);
- possibilità per i datori di lavoro di adattare la modulistica suggerita purché il DVRS sia conforme ai principi metodologici e ai contenuti informativi previsti dalle procedure;
- standardizzazione del percorso e delle terminologie;
- favorire un approccio gestionale alla salute e alla sicurezza sul lavoro anche da parte delle PMI, in termini di miglioramento nel tempo delle capacità organizzative dell'azienda (piano di miglioramento, sviluppo di procedure e buone pratiche, monitoraggio dei processi).

Metodologia e criticità operative

Sul piano metodologico la procedura ha previsto alcune matrici che, in modo semplificato, hanno consentito l'individuazione dei pericoli presenti in azienda riportando un'ampissima casistica (modulo 2); nel D.M. 30 novembre 2012 è stato precisato che, per ciascun pericolo individuato, il datore di lavoro dovrà accertare se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione vigente "se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche", CEI, UNI, CIG ecc., e "verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori".

Attraverso il modulo 3 è prevista la formalizzazione degli esiti della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma di miglioramento; infatti, questo schema è composto di due sezioni (valutazione dei rischi e misure attuate e programma di miglioramento) operando la seguente concatenazione:

- area/reparto/luogo di lavoro;
- mansione/postazione;
- pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza;
- eventuali strumenti di supporto;
- misure attuate.

Tuttavia, ha destato molti dubbi la scelta di non proporre una "metodologia semiquantitativa" per la valutazione dei rischi, che dovrà comunque essere completa, riferita a ogni pericolo e a ogni fase del ciclo lavorativo; inoltre, lo schema suggerito appare alquanto generico e può indurre a eccessive semplificazioni rispetto, per esempio, ai rischi legati alle attrezzature di lavoro e alle sostanze chimiche.

In tal senso è necessario ricordare che secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera , per rischio s'intende la "probabilità" di raggiungimento del "livello potenziale di danno" nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; pertanto, appare evidente che per ogni fattore di pericolo individuato è necessaria anche la "quantificazione" sia della probabilità che del potenziale danno, ossia la cosiddetta "magnitudo", tenendo presente che, rispetto a molti rischi, il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto "criteri specifici" di valutazione espressamente richiamati anche nel D.M. 30 novembre 2012 (rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.), che il datore di lavoro dovrà tenere presente, comunque, anche nella redazione del DVRS.

Il DVRS: struttura generale e raccordo con i documenti di lavoro

Il risultato dell'applicazione delle procedure standardizzate è il DVRS per il quale, nel D.M. 30 novembre 2012, è stato fornito uno schema adattabile da parte del datore di lavoro e con una serie di semplificazioni rispetto al modello generale di DVR definito al comma 2, art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, che, a dire il vero, sono più apparenti che reali; il documento standardizzato è composto da un frontespizio (che deve riportare la dicitura "*Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*") e da tre parti (descrizione generale dell'azienda, individuazione dei pericoli presenti in azienda, valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento), che dovrà essere redatto per ogni unità produttiva secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera .

Ha destato alcune perplessità il fatto che l'indicazione del codice ATECO nel DVRS è facoltativa in quanto questo codice ha una notevole rilevanza al fine di stabilire la durata minima del percorso formativo di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34, D.Lgs. n. 81/2008), secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011 [2].

Occorre rilevare anche che all'interno di questo documento dovranno trovare spazio anche la valutazione di alcuni rischi particolari come, per esempio, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. n. 151/2001), nonché quelli connessi "*alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)*".

Essendo l'analisi dei rischi di tipo mansionale nel DVRS non è obbligatorio riportare il nominativo dei lavoratori anche se nel provvedimento è precisato che a ogni mansione deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna disponibile presso la sede legale (come, per esempio, uno specifico allegato, Libro unico del lavoro, contratto di lavoro o altro) il nominativo dei lavoratori operanti in azienda.

Pertanto, il DVRS deve raccordarsi con i documenti di lavoro, cosa non sempre scontata in quanto spesso nella prassi professionale sono rilevate discordanze con le qualifiche e i livelli contrattuali che determinano criticità gestionali e il rischio di possibili contenziosi.

Viceversa, anche il DVRS, come quello ordinario, deve riportare i nominativi delle figure del sistema di prevenzione e protezione aziendale operanti in azienda (datore di lavoro, medico competente, RSPP, ASPP, RLS).

Nelle procedure è stato anche precisato che devono essere riportati anche i nominativi degli addetti al "pronto soccorso" e al servizio di antincendio ed evacuazione; quindi, non devono essere riportati soli i ruoli [come ha previsto l'art. 28, comma 2, lettera] e, anche in questo caso appare difficile parlare di semplificazione visto che ogni volta che cambieranno gli addetti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di una modifica dell'incarico, il datore di lavoro dovrà nuovamente aggiornare il DVRS con un ulteriore aggravio di tempi e di costi.

Inoltre, nel DVRS è necessario anche riportare i ruoli di dirigente e di preposto (non sembra richiesta l'indicazione del nominativo); per quanto riguarda gli allegati è facoltativo l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche (ma, del resto, in realtà produttive così minuscole ha scarso senso), nonché la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (*lay-out*).

Gli strumenti di supporto

Nel modulo 3 del DVRS uno spazio (la colonna 4) è dedicato anche agli strumenti informativi di supporto alla valutazione dei rischi di cui il datore di lavoro si sia avvalso nel processo di valutazione relativi a metodologie, banche dati, ricerche ecc.

Si tratta, quindi, di riportare quelle fonti utilizzate nel processo e, in tal senso, di particolare utilità (considerato che i destinatari delle procedure sono micro e piccole imprese) sono quelle dell'INAIL, che ha assorbito le funzioni dell'ISPESL, che ha messo a disposizione degli utenti banche dati, linea guida, *safety check* e siti di comparto [3].

Il programma di miglioramento e la riduzione del tasso INAIL

Per quanto riguarda, invece, il programma di miglioramento, da riportare nel modulo 3, nelle procedure standardizzate è fatta un'importante precisazione; infatti, negli ultimi anni, molto spesso, sono stati registrati contenziosi tra datori di lavoro e organi di vigilanza proprio in merito a cosa la norma intenda con l'espressione "*il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza*", che deve trovare spazio nel documento di valutazione dei rischi [art. 28, comma 2, lettera].

In questo senso, nelle procedure è stato affermato che, quindi, in questa nozione rientrano anche tutte le misure di controllo, ossia quelle finalizzate alla verifica dello stato di efficienza e di funzionalità degli interventi adottati (quindi, anche, per esempio, inerenti al controllo delle manutenzioni) e che, da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento tra quelle:

- tecniche;
- procedurali;
- organizzative;
- dispositivi di protezione individuali;
- formazione, informazione e addestramento;
- sorveglianza sanitaria.

Strutturalmente il programma di miglioramento è composto di tre elementi con l'obbligo di indicare i dati relativi all'incaricato/i della realizzazione, che può essere lo stesso datore di lavoro, e la data di attuazione delle stesse (colonna 8).

Al fine di definire una casistica delle varie misure che è possibile considerare per la redazione del programma di miglioramento è possibile fare riferimento, a titolo esemplificativo, a quelle inserite nel modello OT24 predisposto dall'INAIL per la richiesta annuale di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 24, "*Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi*" (D.M. 12 dicembre 2000) dopo il primo biennio di attività.

La data certa o attestata

Nel D.M. 30 novembre 2012 è stata richiamata l'attenzione sull'obbligo di conferire anche al DVRS la data certa o "*attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato*" (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008).

Tuttavia, in contrasto con questo principio legale, nella nota 1 del frontespizio appare esclusa, invece, la possibilità di ricorrere alla data attestata qualora non sia stato nominato il medico competente e, in questa ipotesi, è stato precisato che il datore dovrà servirsi di altri strumenti come, per esempio, la posta elettronica certificata (PEC), anche se è possibile ricorrere ad altre strade come l'autoprestazione presso gli uffici postali, l'applicazione della marca temporale ecc. [4].

Il caso delle imprese edili

Con riferimento alla fattispecie delle imprese edili, a prima vista sembrerebbe che i datori di lavoro delle stesse non possono avvalersi delle procedure standardizzate; invece, l'art. 29, comma 6-bis, ha previsto espressamente che le "*procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28*". Tuttavia, è bene sottolineare che queste procedure standardizzate sono utilizzabili solo per la redazione del DVRS relativo alle strutture fisse (magazzini, depositi, uffici ecc.) e a rischi che, in generale, interessano le mansioni riconducibili alle fasi lavorative che il datore di lavoro ha previsto di realizzare; in questo senso, nel D.M. 30 novembre 2012 è stato opportunamente precisato che, per l'individuazione dei pericoli, non devono essere applicate le disposizioni del Titolo II (luoghi di lavoro), bensì quelle contenute "*nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.*" in materia di cantieri temporanei e mobili. Pertanto, resta escluso dall'ambito applicativo delle procedure standardizzate il piano operativo di sicurezza (POS)

riferito al singolo cantiere, che il datore di lavoro dovrà redigere secondo il contenuto minimo previsto dall'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 [art. 89, comma 1, lettera *h*]), e coerentemente al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore per la progettazione che, con l'accettazione limitatamente al singolo cantiere, consente al datore di lavoro di assolvere contemporaneamente gli obblighi previsti delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a*) (valutazione dei rischi), all'art. 26, comma 1, lettera *b*) (informazione sui rischi specifici), 2 (cooperazione e coordinamento), 3 (DUVRI), e 5 (costi della sicurezza), e all'art. 29, comma 3 (aggiornamento DVR) [5].

I datori di lavoro che hanno già redatto il DVR

Inoltre, per quanto riguarda il caso del datore di lavoro che abbia già un proprio DVR e, quindi, non abbia fatto ricorso all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, come chiarito della Commissione per gli interpellati (interpello n. 7/2012) lo stesso non dovrà rielaborarlo secondo le nuove indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l'obbligo di aggiornamento dello stesso nei casi previsti dal comma 3, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008.

Profili sanzionatori generali

Infine, per quanto riguarda i profili sanzionatori, occorre osservare che, in generale, la mancata redazione del DVR comporta, in capo al datore di lavoro, l'applicazione della sanzione dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da euro 2.500 a 6.400 (art. 55, comma 1, D.Lgs n. 81/2008).

In questa ipotesi è applicabile l'istituto della prescrizione obbligatoria disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994.

Tuttavia, qualora si tratti di attività considerate maggiormente pericolose dal legislatore, è applicata, sempre a carico del datore di lavoro, la pena dell'arresto da quattro a otto mesi, se la violazione è commessa nelle aziende a maggior rischio di cui all'art. 31, comma 6, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*), in aziende in cui sono svolte attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere *c*) e *d*), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, di rimozione, di smaltimento e di bonifica di amianto, per le attività in edilizia disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 55, comma 2, D.Lgs n. 81/2008).

Tabella 3

Oggetto	Quesito	Risposta	Riferimenti normativi	Riferimenti Guida (*)
Campo di applicazione	Quali datori di lavoro possono utilizzare le procedure standardizzate?	Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e la redazione del DVR si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, fatti salvi i casi d'esclusione in cui il DVR deve essere redatto ordinariamente.	Art. 29, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 81/2008;	2.1
Enti non aventi scopo di lucro	Le ONLUS sono escluse dalla redazione del DVR?	No, in quanto anche i datori di lavoro di enti non aventi scopo di lucro sono attratti dalla disciplina del D.Lgs. n.	Art. 2, comma 1, lettera ;	2.1

		81/2008, e, quindi, sono tenuti a redigere il DVR se occupano lavoratori subordinati ed equiparati.		
Lavoratori a progetto e redazione del DVRS	Nella mia azienda sono presenti alcuni lavoratori a progetto; vanno considerati nell'applicare le procedure standardizzate?	Qualora il lavoratore a progetto svolga la prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente deve essere considerato nell'analisi mansionale prevista dalla procedure standardizzate e l'attività indicata nei moduli 1.2 e 3, DVRS.	Artt. 2, comma 1, lettera a), art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008;	1.8; 5.5
Imprese familiari	Il titolare di un'impresa che impiega solo collaboratori familiari è tenuto alla redazione del DVRS?	No, in quanto si applica un regime più limitato di tutela.	Artt. 3 e 21, D.Lgs. n. 81/2008;	2.10
Studi professionali	Il titolare di uno studio professionale è tenuto a redigere il DVRS?	Sì, se utilizza lavoratori dipendenti ed equiparati.	Art. 2, comma 1, lettera ;	1.8
Mancata elezione del RLS e obbligo di redazione del DVR	Nella mia azienda i 3 lavoratori non hanno ancora eletto il loro rappresentante per la sicurezza (RLS) malgrado i ripetuti inviti; come devo procedere?	Il datore di lavoro deve informare i lavoratori circa l'importanza e le attribuzioni di tale figura; a tal fine è necessario poter dimostrare l'avvenuta informazione (es. tramite comunicazione controfirmata per ricevuta; verbale d'informazione ecc.) e in caso d'inerzia procedere comunque alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR specificando ciò e che successivamente, a elezione avvenuta, tali adempimenti saranno sottoposti al RLS per i	Artt. 17, 29, 36, comma 2, 50, D.Lgs. n. 81/2008;	1.9

		prescritti pareri.		
Nuove attività	Ho iniziato una nuova attività d'impresa. Posso effettuare la valutazione entro 90 giorni?	No, in caso di costituzione di una nuova impresa il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.	Art. 28, comma 3- <i>bis</i> , D.Lgs. n. 81/2008;	5.13
Attività stagionali e autocertificazione	Le attività stagionali (es. stabilimenti balneari, frantoi ecc.) possono continuare a redigere l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi?	No, in quanto il D.Lgs. n. 81/2008 non prevede l'esclusione per tali attività dall'obbligo di redigere il DVR essendo prevista la soppressione dell'autocertificazione.	Artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008;	2.1
Lavoratori in somministrazione	Alcuni mesi fa un'agenzia ha fornito 2 lavoratori; vanno considerati nel DVR pur se non sono nostri dipendenti e l'attività è occasionale?	Sì, ai fini della valutazione dei rischi e la redazione del DVR, standardizzato od ordinario che sia, vanno considerati; l'utilizzatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria, formazione ecc.), con alcuni obblighi anche a carico dell'agenzia fornitrice.	Artt. 20 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003;;	2.6
Nuova attività e datore di lavoro privo dell'attestato del corso ex art. 34 D.Lgs. n. 81/2008	Un mio cliente deve aprire una nuova attività e assumere 2 operai: pur non avendo ancora conseguito l'attestato di formazione per lo svolgimento diretto dei compiti di	Secondo l'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti, tali compiti deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio	Artt. 28, comma 3- <i>bis</i> , e 34, D.Lgs. n. 81/2008;	1.5; 5.13; 7.4

	prevenzione e protezione può assumere la nomina e redigere il DVRS?	della propria attività (punto 10). Entro tale termine, inoltre, il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che deve redigere il DVR, fermo restando che la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente.		
Attività lavorative svolte dal datore di lavoro e DVRS	Essendo lamia attività di macelleria di piccole dimensioni svolgo anch'io ed esclusivamente alcuni compiti (sezionatura carni, movimentazione ecc.); sono equiparato al lavoratore dipendente e quindi i miei compiti vanno inseriti nel DVRS?	Il datore di lavoro che svolge delle attività lavorative nella propria azienda non è equiparato ai lavoratori subordinati, salvo che lo stesso assuma anche la posizione di socio lavoratore. Allo stesso, infatti, si applica un regime di tutela più limitato per quanto riguarda le attrezzature di lavoro e i DPI. Appare necessario analizzare anche le sue attività svolte, anche perché le stesse potrebbero avere riflessi su quelle dei lavoratori, considerandole nella ricostruzione del ciclo lavorativo e specificando alla colonna 6 del modulo 1.2, per chiarezza, che trattasi di compiti svolti direttamente dal datore di lavoro.	Artt. 2, comma 1, lettera a), e 21, D.Lgs. n. 81/2008	2.6; 5.5
Delega dell'obbligo di redazione del DVRS a consulenti esterni	La valutazione dei rischi può essere delegata dal datore di lavoro a una società esterna?	No, trattasi di un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Pertanto, una società e, più in generale, un consulente può assumere l'incarico di assistenza ma in ogni caso rimane responsabile in datore di lavoro.	Art. 17, comma 1, lettera ;	1.1; 2.5

Data certa	Anche il DVR redatto secondo le procedure standardizzate deve avere data certa?	Sì, deve avere data certa (mediante PEC, auto prestazione, apposizione della marca temporale ecc.) o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (interno o territoriale) e del medico competente ove nominato.	Art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008;	5.11
Società solo con soci lavoratori	Sono amministratore di una snc artigiana che occupa solo soci lavoratori; sono tenuto a redigere il DVR?	Sì, in quanto anche il socio lavoratore è equiparato al lavoratore subordinato.	Art. 2, comma 1, lettera	2.1
Obbligatorietà della procedure standardizzate	Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori le procedure standardizzate sono obbligatorie?	Come precisato dalla Commissione per gli interpellati (interpello 15 novembre 2012, n. 7) il datore di lavoro che occupa fino a dieci lavoratori può elaborare il DVR alternativamente o sulla base delle procedure standardizzate o seguendo l'iter procedurale ordinario conformemente agli artt. 17, 28 e 29 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008.	Artt. 28 e 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008;	2.3
Computo dei lavoratori	Come vanno computati i lavoratori al fine di stabilire se è rispettato il limite	Il computo deve essere effettuato considerando i lavoratori dipendenti ed equiparati, tenendo conto dei criteri previsti	Art. 2, comma 1, lettera a), e 4, D.Lgs. n. 81/2008;	2.6; 2.9

	dei 10 o 50 occupati per l'utilizzo delle procedure standardizzate?	dall'art. 4, D.Lgs. n. 81/2008		
Programma di miglioramento	Cosa s'intende per programma di miglioramento?	Si tratta del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza da specificare nel modulo 3 del DVRS, che comprende quelle tecniche, procedurali, organizzative, DPI, formazione, informazione e addestramento sorveglianza sanitaria.	Art. 28, comma 2, lettera ;	5.10
Planimetrie	E' obbligatorio allegare al DVRS le planimetrie dei locali?	Il D.M. 30 novembre 2012 stabilisce che è utile allegare al DVRS, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).	D.M. 30 novembre 2012	5.4
Indicazione del nominativo dei lavoratori nel DVRS	E' obbligatorio indicare nel DVRS i nominativi dei lavoratori?	Essendo l'analisi dei rischi di tipo mansionale nel DVRS non è obbligatorio riportare il nominativo dei lavoratori anche se nel D.M. 30 novembre 2012 viene precisato che a ogni mansione deve essere possibile associare i nominativi, anche attraverso documentazione esterna disponibile presso la sede legale come ad esempio: uno specifico allegato; il Libro Unico del Lavoro (LUL); il contratto di lavoro; altro (per esempio, UNILAV).	D.M. 30 novembre 2012	5.6
Attrezzature non	Nella mia autofficina	Se le attrezzature non	Art. 28,	5.5

utilizzate	sono presenti alcune attrezzature non utilizzate; le devo considerare nel DVRS?	sono (effettivamente) impiegate nel ciclo lavorativo le stesse vanno considerate solo se possono comunque rappresentare una fonte di pericolo. In particolare il datore di lavoro deve adottare quelle misure per evitare che i lavoratori o i terzi (es. clienti) possano servirsene (es. applicando un apposito cartello che informi del fuori uso; togliendo l'alimentazione elettrica; coprendo l'attrezzatura; eliminando le parti pericolose; informazione ecc.).	comma 1, D.Lgs. n. 81/2008	
Rifiuti	Nella colonna 5, modulo 1.2, devono essere riportati anche i rifiuti prodotti nella relativa fase del ciclo lavorativo?	Sì, in quanto in questa colonna devono essere indicate oltre le materie prime, i semilavorati, le sostanze impiegate e prodotte, gli scarti di lavorazione e, quindi, anche i rifiuti.	D.M. 30 novembre 2012	5.5
Adattamento del modulo 3 del DVRS	Vorrei inserire nel modulo 3 alcune colonne aggiuntive per meglio descrivere i DPI: è consentito questo adattamento?	Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica prevista nei diversi passi può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.	Art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008; D.M. 30 novembre 2012	5.2
Datori di lavoro che già hanno redatto il DVR	Sono un datore di lavoro che occupa 5 dipendenti che già ha redatto il DVR; devo rielaborarlo	Come chiarito della Commissione per gli interpellati (interpello n. 7/2012) non dovrà rielaborarlo secondo le	Artt. 28, comma 2, e 29 D.Lgs. n. 81/2008;	2.3; 5.12

	secondo le procedure standardizzate previste dal D.M. 30 novembre 2012?	nuove indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l'obbligo di aggiornamento dello stesso nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.		
Aziende in liquidazione	Un'azienda in liquidazione con 5 lavoratori che deve cessare l'attività tra 6 mesi è tenuta alla redazione del DVR?	Sì, in quanto tale obbligo sussiste fin quando sono svolte attività lavorative sia ordinarie che straordinarie.	Artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008	2.8
* Tabella tratta da, dello stesso Autore, <i>Valutazione dei rischi - guida al nuovo obbligo per imprese e professionisti</i> , Il Sole 24Ore Editore, 2013.				

[1] Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Valutazione dei rischi - guida al nuovo obbligo per imprese e professionisti*, Il Sole 24 Ore Editore, 2013, che riporta numerosi esempi, tabelle riassuntive, modulistica, check list; inoltre, è segnalato il software Cloud Sicurezza24, gratis fino al 31 luglio 2013, per la compilazione automatica del documento di valutazione dei rischi (DVR-DVRS) e il controllo.

[2] Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Accordi 21 dicembre 2011: criticità e profili applicativi su integrazioni e modifiche*, in *Ambiente & Sicurezza n. 17/2012*, Il Sole 24 Ore Editore, p. 18 ss.

[3] I materiali sono disponibili sul sito ufficiale www.ispesl.it.

[4] Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Sicurezza del lavoro: al via l'attesa riforma*, in *Ambiente & Sicurezza n. 34/2009*, Il Sole Ore Editore, p. 2 e ss.

[5] Tale regime speciale per la valutazione dei rischi è previsto dall'art. 96, c. 2, del D.Lgs. n. 81/2008.



Sicurezza nel cantiere - quali attività lavorative rientrano tra i requisiti del coordinatore per la sicurezza?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 2 del 2 maggio 2013 in risposta a un quesito di particolare interesse per il settore edile inoltrato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, ha chiarito quali attività lavorative rientrano nei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni con riferimento ai cantieri temporanei o mobili.

Monica Scaglione, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 giugno 2013, n. 931

Quella del coordinatore per la sicurezza è una figura professionale chiave e fondamentale per quanto riguarda la sicurezza e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili nelle attività edili.

Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, soggetti incaricati dal committente o dal responsabile dei lavori, spetta, infatti, la pianificazione e l'esecuzione delle opere nel rispetto delle norme previste dal T.U. sicurezza, per la tutela dei lavoratori e la loro prevenzione.

Il coordinatore per la sicurezza nella progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica (il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria).

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è la figura quotidianamente presente in cantiere che ha il compito di vigilare, controllare e ispezionare che sia assicurata la correttezza e la sicurezza del medesimo nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento; di aggiornare il piano con le indicazioni fornite nel piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa esecutrice; di segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inadempienze o irregolarità e nel caso in cui le sue indicazioni non fossero recepite ne darà comunicazione alle ASL e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, il CSE sospenderà le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Si tratta, quindi, di figure alle quali è richiesta una precisa conoscenza del funzionamento del cantiere e il possesso di determinati requisiti professionali.

L'elenco delle attività proposto dal CNI

Nell'istanza di interpello il Consiglio nazionale degli ingegneri, nello specifico, aveva chiesto chiarimenti sui requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e in particolare riguardo alla documentazione che queste figure devono possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni (esperienza che deve essere almeno di un anno se si è in possesso di laurea quinquennale e di almeno due anni se la laurea è di tipo triennale), ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b), c) del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) (riquadro 1).

Se, infatti, la normativa risulta chiara ed esplicita per quanto riguarda i titoli di studio, si presta invece a molteplici interpretazioni per l'individuazione, nel settore delle costruzioni, delle attività lavorative che soddisfino i requisiti previsti dal suddetto articolo.

Il CNI, quindi, produce il seguente elenco esemplificativo di attività connesse al settore delle costruzioni nei cantieri temporanei o mobili:

- attività di direttore di cantiere;

- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra cantiere;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti sopra indicati con mansioni che necessitano la presenza in cantiere;
- attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui sopra.

RIQUADRO 1 Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza.

T.U. sicurezza

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (aggiornato con il D.Lgs. 106/2009)

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16.3.2007, pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n.157 del 9.7.2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28.11.2000, pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.1.2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5.5.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21.8.2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16.3.2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4.8.2000, pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV.

L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea

magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

La risposta del Ministero del lavoro

La Commissione ha ritenuto valido e coerente con le finalità normative, anche se non esaustivo, l'elenco delle attività presentato dall'interpellante, precisando che lo svolgimento di tali attività deve avvenire nell'ambito di cantieri temporanei e mobili, come definiti all'art. 89, comma 1, lett. , ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori di costruzione edile o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del decreto.

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



La sanzione amministrativa non impedisce la prescrizione dei contributi

La Cassazione interviene sulla distinzione tra il procedimento di accertamento e recupero del credito contributivo e il procedimento di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di lavoro

Carmine Santoro, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 7 giugno 2013, n. 24

Cass., sez. lav., 28 maggio 2013, n. 13218

Prescrizione diritto credito dei contributi - Ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative - Interruzione - Esclusione - Diversità dei procedimenti

L'ordinanza-ingiunzione relativa alle sanzioni amministrative non può essere considerata atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo, stante la diversità della pretesa, né procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, non configurando un atto prodromico e diretto al conseguimento dei contributi omessi

La Suprema Corte si pronuncia su un tema tecnico non sempre approfondito dagli addetti ai lavori: la distinzione tra il procedimento di accertamento e recupero del credito contributivo ed il procedimento di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di lavoro. Da tale distinzione discende il principio di diritto affermato dai giudici.

Cenni al procedimento ispettivo Inps

Il procedimento ispettivo Inps diretto all'accertamento di crediti contributivi è un'attività espletata da organi amministrativi pubblici (il personale ispettivo dell'Istituto), che ha però ad oggetto un rapporto obbligatorio (tra datore di lavoro ed Istituto) soggetto alle ordinarie regole civilistiche, derogate peraltro in vari aspetti da norme di diritto pubblico. Il procedimento diretto all'accertamento di violazioni amministrative, anche in materia di lavoro, ha invece una disciplina speciale interamente pubblicistica, perché in tal caso il relativo oggetto è costituito da crediti aventi natura pubblicistica, le sanzioni amministrative.

Tale ultimo procedimento è disciplinato dalla legge n. 689/1981, e si conclude, com'è noto, con l'adozione di una ordinanza-ingiunzione (art. 18), la quale determina l'ammontare delle sanzioni amministrative che conseguono alle infrazioni accertate. A seguito dell'abolizione delle sanzioni amministrative connesse alle inadempienze contributive (art. 116, comma 12, legge n. 388/2000), il primo procedimento menzionato risulta del tutto svincolato dalla disciplina della legge n. 689 cit. Ne consegue che ai fini della procedura in argomento, non è più necessaria l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 cit., che anzi diventa atto ad essa estraneo, tant'è che nella prassi dell'Istituto gli atti di addebito contributivo sono limitati al verbale ispettivo ed alla cartella esattoriale. Tra le altre conseguenze di tale situazione, oltre a quella trattata dalla sentenza in commento, si può citare la non applicabilità alla procedura Inps dell'art. 14, legge n. 689 cit., che impone all'accertatore di notificare le violazioni entro il termine perentorio di 90 giorni dal relativo accertamento; inoltre, l'impugnabilità in giudizio (ai sensi degli artt.

442 ss. c.p.c.) del verbale ispettivo dell'Istituto che addebita inadempienze contributive non trova riscontro in un'analoga impugnabilità del verbale della Direzione territoriale del lavoro che accerta violazioni amministrative, in quanto quest'ultimo, al contrario del primo, è atto non lesivo e non conclusivo del procedimento (giurisprudenza pacifica: tra le altre Cass., Ss.Uu., 4 gennaio 2007, n. 16).

La sentenza della Cassazione

Una società riceveva cartella esattoriale Inps per il versamento della contribuzione omessa; la società impugnava in sede giurisdizionale la cartella, sostenendo la prescrizione del credito contributivo dell'Istituto, ed in particolare che l'atto interruttivo invocato dall'Inps, e dichiarato tale dal giudice di secondo grado, non fosse in realtà idoneo ad impedire l'estinzione del credito previdenziale. Infatti, l'atto in questione consisteva in un'ordinanza-ingiunzione che applicava sanzioni amministrative per aver inquadrato alcune lavoratrici come apprendiste anziché come operaie generiche; quindi, secondo il ricorrente, l'ordinanza non aveva alcuna influenza sul separato procedimento di recupero del credito previdenziale, e come tale non poteva interrompere la prescrizione di quest'ultimo. La Corte, richiamando propria pregressa giurisprudenza (Cass. n. 17849/2009), accoglie il ricorso. Su questa linea, la Cassazione stabilisce che in tema di prescrizione della contribuzione previdenziale obbligatoria, né l'ordinanza-ingiunzione né il verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro (ora Direzione territoriale del lavoro) costituiscono atto interruttivo. Ed invero, continua la Corte, la prima attiene non già alla pretesa creditoria contributiva, bensì alle sanzioni amministrative che da essa possono conseguire e che, come si è sopra notato, pertengono a diversa disciplina e procedura; per ciò che riguarda il verbale menzionato, esso promana da soggetto estraneo alla pretesa contributiva, e non dal creditore come richiede la legge. Per quanto sopra, le due procedure non possono avere alcuna correlazione, con la conseguenza che l'atto compiuto in una, quand'anche avesse ad oggetto gli stessi rapporti di lavoro come nel caso di specie, non ha rilevanza diretta nell'altro, ed allora non può essere invocato ai fini dell'interruzione della prescrizione del credito contributivo. Naturalmente, sebbene la Cassazione non lo dica espressamente, vale anche il principio reciproco, e cioè che l'eventuale atto accertativo dell'Inps, ove circoscritto al conseguimento del credito previdenziale, non può avere efficacia interruttiva della prescrizione delle sanzioni amministrative stabilita dall'art. 28 della legge 689 cit.; viceversa, tale efficacia è attribuita al verbale della Direzione territoriale del lavoro che accerti infrazioni amministrative (cfr. tra le altre, Cass. n. 21190/2006).

La prassi amministrativa dell'Inps era già intervenuta in materia per chiarire che, per principio generale in materia civilistica, l'atto inteso ad esigere l'adempimento di un'obbligazione deve necessariamente provenire da uno dei soggetti del rapporto creditore dal quale l'obbligazione scaturisce (sulla decorrenza della prescrizione ed efficacia degli atti interruttivi v. circolare Inps n. 69/2005).

Il rapporto previdenziale si instaura tra datore di lavoro ed ente previdenziale a beneficio del lavoratore che, rispetto a tale rapporto, è soltanto un soggetto terzo, a favore del quale si producono gli effetti del rapporto stesso. Di conseguenza, soltanto a carico dell'ente creditore sussiste l'obbligo di compiere l'atto inteso a pretendere l'osservanza dell'obbligo stesso (circ. Inps n. 18/1996). Dunque, anche l'Istituto sostiene che i verbali dell'ex Ispettorato del lavoro (ora Direzione territoriale del lavoro) contenenti rilievi in materia di contributi previdenziali e assistenziali non interrompono i termini prescrizionali in quanto tali atti, come sopra detto, devono necessariamente provenire dal creditore.



Dichiarazioni - le detrazioni del 36% e del 55% nel mod. unico 2013-pf

Anche quest'anno sono le sezioni III e IV del quadro RP del mod. UNICO a recare gli spazi per l'inserimento dei dati relativi alle ormai tradizionali detrazioni del 36% e 55%, tenendo conto, però, del bonus potenziato al 50% per le spese sostenute nella seconda parte del 2012.

Alessandro Borgolio, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 giugno 2013, n. 931

La compilazione del mod. UNICO 2013-PF, per quanto concerne le detrazioni in oggetto, non presenta moltissime novità rispetto a quello dell'anno precedente. In effetti, i cambiamenti di rilievo concernono soltanto la nuova detrazione del 50% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, nonché le nuove modalità di rateazione della predetta detrazione. Relativamente al bonus del 55%, invece, non si rinvencono particolari modifiche, se non per quanto riguarda adempimenti collaterali a quelli dichiarativi, quale la comunicazione per i lavori di importo complessivamente superiore a € 51.645, che non dovrà più essere inviata (cfr. circ. 13/E/2013).

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Prima di analizzare le modalità di compilazione delle sezioni III-A e III-B del quadro RP del mod. UNICO 2013-PF, è appena il caso di ricordare la detrazione in oggetto, originariamente introdotta dall'art. 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997, è stata resa strutturale a opera dell'art. 4, comma 1, lett. , mediante l'aggiunta del nuovo art. 16-bis, il quale reca, in sé, tutta la disciplina del beneficio fiscale *de quo*, originariamente introdotto dalla legge del 1997 e successivamente modificato e prorogato.

Quadro RP del mod. UNICO 2013-PF

- Sezione III-A (righe da RP41 a RP50): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio).
- Sezione III-B (righe da RP51 a RP54): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%.
- Sezione IV (righe da RP61 a RP65): spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico).

Tuttavia, per quanto concerne le disposizioni attuative, ai sensi del comma 9 del nuovo art. 16-bis, rimane ancora applicabile, in quanto compatibile, il regolamento di cui al D.M. 41 del 18 febbraio 1998.

A completamento del quadro normativo, pare opportuno ricordare che il "decreto Crescita" dell'anno scorso (D.L. 83/2012) ha previsto, al comma 1 dell'art. 11, l'innalzamento dal 36% al 50% della detrazione delle spese per tutti gli interventi elencati nel predetto art. 16-bis, ancorché limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) sino al 30 giugno 2013. Inoltre, il comma 1 dell'art. 11 già menzionato ha previsto altresì che nello stesso periodo, ovvero dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, è aumentato il limite di spesa su cui calcolare la nuova detrazione del 50%, che passa dai precedenti € 48.000 ai nuovi € 96.000, ovvero il doppio di quello di prima.

Misura della detrazione

- 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dall'1.1.2006 al 30.9.2006;
- 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente all'1.1.2006 ovvero a quelle emesse dall'1.10.2006 al 31.12.2006, nonché per le spese sostenute dal 2007 al 25.6.2012;
- 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012.

RIQUADRO 1 Adempimenti per l'accesso all'agevolazione.

1. Il pagamento delle fatture relative ai lavori deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risulti anche il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, nonché il codice fiscale e la partita IVA di chi lo riceve.

2. Fino al 13.5.2011, occorre inviare, con raccomandata, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, l'apposita comunicazione preventiva di inizio dei lavori, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento. Dal 14.5.2011, invece, in forza dell'art. 7, comma 2, lett. , tale adempimento è stato soppresso e in sua sostituzione è stato previsto che il contribuente:

- indichi nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di interventi agevolati;
- gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, come, per esempio, il contratto d'affitto, se i lavori sono effettuati dal detentore (per esempio, il conduttore);
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo da detrazione;

- conservi ed esibisca, a richiesta dell'Agenzia delle entrate, i documenti previsti dal provv. Agenzia delle entrate n. 149646 del 2.11.2011, ovvero:

- abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (cfr. ris. n. 325/E/2007);
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.

3. Fino al 13.5.2011, le fatture relative agli interventi agevolati dovevano recare, a pena di decadenza, la separata indicazione del costo della manodopera. Dal 14.5.2011, l'art. 7, comma 2, lett. ha abolito tale obbligo di indicazione in fattura e non ha introdotto, in sua sostituzione, alcun nuovo adempimento.

Limite di spesa

- € 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31.12.2002;
- € 48.000,00 per le spese sostenute dal 2003 al 25.6.2012;
- € 96.000,00 per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012.

Occorre puntualizzare, inoltre, che dal 1° ottobre 2006 la spesa massima su cui applicare la detrazione deve essere considerata in relazione all'unità immobiliare oggetto di intervento e, pertanto, se più soggetti hanno diritto al beneficio, il limite di spesa deve essere ripartito tra i beneficiari. Peraltro, la spesa massima su cui calcolare la detrazione deve essere considerata in relazione all'intervento agevolato, per cui se i lavori per uno stesso intervento proseguono nell'anno successivo, ai fini del limite di spesa occorre tener conto anche delle spese già sostenute nell'anno precedente.

È necessario precisare, poi, che dal 2012 la rateazione della detrazione deve obbligatoriamente avvenire in dieci quote annue di pari importo, non essendo più possibile una diversa ripartizione della spesa per gli *over75* e *over80*, come accadeva invece in passato. Si ricorda, infine, che, per poter fruire del beneficio fiscale *de quo*, i contribuenti sono tenuti ad adempiere a diverse formalità, la cui omissione comporta inevitabilmente l'esclusione dall'agevolazione, rilevabile anche in sede di controllo da parte degli organi preposti. In proposito, mette conto di evidenziare che il decreto "Sviluppo" (D.L. 70/2011) ha notevolmente modificato le disposizioni di riferimento, introducendo l'abrogazione di alcuni adempimenti, come meglio e più dettagliatamente illustrato nell'apposito riquadro. In particolare, si evidenzia che dal 14 maggio 2011 non è più necessario inviare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori, precedentemente prevista a pena di nullità (riquadro 1).

I dati relativi all'agevolazione in esame devono essere inseriti, come già anticipato, nel quadro RP del mod. UNICO 2013-PF. Più precisamente, si tratta della sezione III, divisa, a sua volta, in due parti, la III-A e III-B.

Compilazione della sez. III-A del quadro RP

Prendendo le mosse dalla sezione III-A, si illustrano, di seguito, le modalità di compilazione dei righi da RP41 a RP50.

The image shows a portion of the Italian tax form UNICO 2013-PF, specifically Section III-A. The table has columns for 'Anno' (Year), 'Codice fiscale' (Tax code), and 'Situazioni particolari' (Particular situations) with sub-columns for 'Cassa comune', 'Ente', 'Municipio', 'Comune', 'Città', 'Paese', 'Stato', 'Municipalità', 'Città', 'Paese', 'Stato'. There are also columns for 'Importo rate' and 'N. di quote mensili'. Rows include RP41 to RP47 for various expense categories, and RP48 to RP50 for summary rows for 41%, 36%, and 50% deductions.

Nella prima colonna occorre inserire l'anno in cui le spese sono state sostenute, mentre la seconda deve essere compilata soltanto se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012, indicando il codice 1 se le spese riguardano fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, ovvero il codice 2 se le spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 o le spese sono state sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012, oppure il codice 3 per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

La terza colonna deve essere compilata soltanto nei seguenti casi:

- per gli interventi su parti comuni condominiali eseguiti dal 14 maggio 2011, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio, barrando la colonna condominio di uno dei rigi da RP 51 a RP 54, ma senza riportare i dati catastali del condominio, che saranno indicati dall'amministratore nella sua dichiarazione dei redditi (quadro AC); per gli interventi antecedenti al 14 maggio 2011, i singoli condomini devono soltanto inserire il codice fiscale del codominio;
- per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno degli enti di cui all'art. 5 del TUIR (per esempio, società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro RP;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, nella colonna deve essere inserito il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro operativo di Pescara per conto del

dichiarante (per esempio il comproprietario o contitolare), mentre, se è stato lo stesso dichiarante a trasmettere detta comunicazione, la colonna non va compilata;

- relativamente all'acquisto di immobili facenti parte di fabbricati ristrutturati, deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione.

Le colonne da 4 a 7 riguardano, invece, casi particolari e vanno compilate soltanto qualora ne ricorrano i presupposti meglio illustrati nel riquadro 2.

RIQUADRO 2 Situazioni particolari: codici o altri dati da indicare nelle seguenti colonne dei rigli da RP41 a RP47.

Colonna 4

- "1" nel caso di spese sostenute dal 2003 al 2012 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno;

- "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31.12.2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30.6.2003;

- "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);

- "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31.12.2002.

Colonna 5

- "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;

- "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2010 o 2011 e ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;

- "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2010 o 2011 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;

- "4" nel caso in cui il contribuente nel 2011 o 2012 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra in uno dei casi precedenti.

Colonna 6

- L'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione.

Colonna 7

- Il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.

Le tre colonne contrassegnate con il numero 8 devono essere utilizzate per indicare il numero della rata di detrazione di cui si usufruisce per il 2012. Per le spese sostenute nel 2012, come già anticipato, la rateazione della detrazione deve essere obbligatoriamente effettuata in 10 quote annue, quindi per tali spese occorre indicare "1" nella casella relativa alla ripartizione in 10 rate.

La colonna 9 deve essere compilata con l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 8. È appena il caso di ricordare a tal proposito che la spesa massima su cui calcolare la rata non può essere superiore alla differenza fra € 48.000 e quanto già speso negli anni precedenti per lo stesso intervento. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, occorre sottrarre al limite massimo di € 96.000 la spesa sostenuta fino al 25 giugno 2012, nel limite di € 48.000.

La colonna 10 deve essere utilizzata soltanto nel caso di interventi iniziati nel 2011, per cui si rende altresì necessario compilare la sezione III-B del quadro RP. In particolare, in tale colonna

deve essere indicato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto di ristrutturazione, al quale è collegato il relativo rigo della sezione III-B, in cui devono essere indicati, per gli interventi iniziati dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, che ha abolito l'obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate), gli estremi identificativi catastali di tale immobile oggetto di intervento agevolato. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e, quindi, siano stati compilati più rigi della sezione III-A, va riportato in colonna 10 dei vari rigi lo stesso numero d'ordine identificativo.

Nei rigi RP48, RP49 e RP50, infine, deve essere indicata la somma degli importi dei singoli rigi che concorrono a formare l'ammontare complessivo su cui calcolare la detrazione rispettivamente del 41%, 36% e 50%.

- Compilazione della sez. III-B del quadro RP

Questa sottosezione è stata introdotta per dare spazio alla dichiarazione dei dati catastali previsti dal D.L. 70/2011 in sostituzione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, relativamente agli interventi iniziati dal 14 maggio 2011.

La sottosezione III-B presenta tre rigi identici, da RP51 a RP53, destinati sostanzialmente a contenere i predetti dati catastali, mentre un quarto rigo, l'RP54, è riservato all'inserimento di altri dati. Prendendo le mosse dai primi tre rigi, la prima colonna deve essere compilata con il corrispondente numero d'ordine indicato nella colonna 10 della sezione III-A a cui si riferisce l'immobile in oggetto.

Nell'ipotesi in cui siano stati effettuati più interventi sullo stesso immobile, con la compilazione di più rigi della sezione III-A aventi a oggetto lo stesso numero d'ordine, deve essere compilato, in relazione a essi, un solo rigo della sezione III-B avente lo stesso numero d'ordine.

La colonna 2 della sottosezione III-B, relativa agli interventi su parti comuni condominiali, deve essere barrata in caso di lavori iniziati dopo l'entrata in vigore D.L. 70/2011, ovvero dal 14 maggio 2011, e in tale ipotesi in colonna tre della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio. Se la colonna due è barrata non devono essere compilate le successive.

Nelle colonne da 3 a 9 devono essere indicati gli estremi identificativi catastali degli immobili oggetto di interventi agevolati per i quali non è stata inviata la comunicazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, perché iniziati dal 14 maggio 2011. Tali dati sono rilevabili dalla visura catastale: codice comune, tipo di catasto (T=terreni, U=edilizio urbano), immobile (I=intero, P=parziale), sezione urbana, foglio, particella, subalterno.

Per quanto concerne, infine, il rigo RP54, questo deve essere utilizzato soltanto in due casi: - interventi agevolati effettuati dal conduttore o comodatario dell'immobile: in questa ipotesi, oltre agli identificativi catastali da inserire nei precedenti rigi, devono anche essere compilate le colonne 3, 4, 5 e 6, con i dati del contratto di locazione o comodato (data, serie, numero e ufficio di registrazione);

- immobile non ancora censito: occorre, allora, compilare le colonne 7, 8 e 9, con gli estremi della domanda di accatastamento (data e numero dell'istanza, nonché ufficio di presentazione).

Le colonne 1 e 2 del rigo RP54 devono essere compilate come le stesse colonne dei tre rigi precedenti.

Spese per interventi di risparmio energetico

La Legge finanziaria 2007 ha introdotto, per la prima volta, la detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, successivamente prorogata di anno in anno e, da ultimo, dall'articolo 4, comma 4, del decreto "Salva Italia" (D.L. 201/2011), sino al 31 dicembre 2012.

Peraltro, anche se non è rilevante per la compilazione di UNICO 2013-PF, l'art. 11, comma 2, del D.L. 83/2012 ha prorogato ulteriormente l'agevolazione sino al 30 giugno 2013.

È appena il caso di ricordare brevemente che le disposizioni contenute nella legge 296/2006 (Finanziaria 2007) suddividono gli interventi agevolabili in quattro categorie, ognuna con diversi limiti di detrazione (che vanno riferiti alla singola unità immobiliare e, pertanto, suddivisi tra i beneficiari): riqualificazione energetica "globale", interventi sull'involucro di edifici, installazione di pannelli solari, e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Possono fruire del beneficio fiscale tutti i contribuenti, anche titolari di reddito d'impresa, che

possiedano o detengano, sulla base di un idoneo titolo (proprietà, locazione, comodato ecc.), l'immobile oggetto di intervento. Ha diritto alla detrazione, inoltre, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile, purché ne abbia sostenuto le relative spese e siano a lui intestate le fatture e i bonifici (riquadro3).

In caso di decesso del soggetto destinatario dell'agevolazione, le quote residue della detrazione spettano agli eredi, purché detengano, da subito, direttamente e materialmente l'immobile, senza tuttavia la necessità di adibirlo a propria abitazione principale.

In caso di vendita o donazione dell'unità immobiliare oggetto di intervento agevolato, il diritto alla detrazione delle quote residue si trasferisce automaticamente all'acquirente, salvo diverso accordo fra le parti.

La detrazione fiscale del 55% spetta su tutte le spese sostenute per gli interventi agevolati, nonché su quelle relative alle prestazioni professionali rese per le certificazioni necessarie per fruire del beneficio, e infine anche su quelle inerenti le opere edilizie funzionali agli interventi stessi.

RIQUADRO 3

Gli interventi per i quali spetta la detrazione del 55% della relativa spesa sostenuta.

- Riqualificazione energetica di edifici esistenti, ovvero riqualificazione energetica "globale"; per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del citato D.M. del 19.2.2007. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), ai sensi dell'art. 1, comma 344, della legge 296/2006 (per gli interventi realizzati dal 2008 deve essere rispettato l'indice di prestazione energetica di cui al D.M. sviluppo economico 11.3.2008): valore massimo della detrazione pari a € 100.000 (spesa limite pari a € 181.818,18);
- interventi sull'involucro di edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ex art. 1, comma 345, della legge 296/2006 (per gli interventi realizzati dal 2008 devono essere rispettati i valori di trasmittanza di cui al D.M. sviluppo economico 11.3.2008): valore massimo della detrazione pari a € 60.000 (spesa limite pari a € 109.090,90);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge 296/2006: valore massimo della detrazione pari a € 60.000 (spesa limite pari a € 109.090,90);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, ex art. 1, comma 347, della legge 296/2006, nonché, dall'1.1.2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 347, della legge 296/2006 e art. 1, comma 286, legge 244/2007: valore massimo della detrazione pari a € 30.000 (spesa limite pari a € 54.545,45).

Per quanto riguarda la rateizzazione della detrazione occorre osservare le seguenti disposizioni: per le spese sostenute nel 2008 era possibile scegliere da 3 a 10 rate annuali, quelle sostenute dal 2009 al 2010 erano detraibili in 5 quote annue di pari importo, mentre la detrazione derivante dalle spese sostenute nel 2011 e nel 2012 deve essere rateizzata in dieci quote annuali dello stesso ammontare. L'agevolazione *de qua* non è cumulabile con altri benefici fiscali, quali la detrazione del 36%, il "conto energia" per l'installazione di pannelli fotovoltaici, gli incrementi delle tariffe incentivanti, i "certificati verdi" e le tariffe omnicomprendenti, i contributi comunitari, regionali e locali.

Per poter usufruire della detrazione del 55%, inoltre, sono richiesti diversi adempimenti, a cui il contribuente è tenuto a pena di nullità. In particolare, per taluni interventi devono essere ottenute certificazioni e attestati per dimostrare la conformità dei lavori alle specifiche previste dalla legge; inoltre, devono anche essere trasmesse apposite comunicazioni telematiche. Nel riquadro 4 sono indicati tutti gli adempimenti a oggi richiesti, tenendo conto anche delle semplificazioni introdotte di recente dal legislatore.

RIQUADRO 4 Formalità per l'accesso all'agevolazione.

- Le fatture relative agli interventi agevolati devono essere state pagate, per i non titolati di reddito d'impresa, tramite bonifico bancario o postale da cui risulti, tra l'altro, il codice fiscale del soggetto erogante il pagamento, nonché il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario.
- È richiesta l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi alle specifiche norme previste in materia (nel caso di interventi di sostituzione di finestre e infissi, nonché di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori).
- È necessario l'attestato di certificazione o qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato, contenente i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio (dall'1.1.2008 non è più obbligatorio tale documento per gli interventi di sostituzione di infissi e finestre, nonché di installazione di pannelli solari; la legge 99/2009 ha abolito l'obbligo di dotarsi di tale documento anche per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale).
- Deve essere predisposta la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato (per i soli interventi di installazione di pannelli solari e di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, la scheda informativa deve essere redatta dal soggetto beneficiario della detrazione, in base allo schema di cui all'Allegato F del D.M. 19.2.2007).
- È richiesto l'invio all'ENEA, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, dei dati contenuti nell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
- Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica siano proseguiti oltre il periodo d'imposta, è necessario inviare entro il 31.3. dell'anno seguente un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate (adempimento previsto a partire dal 2009).

È opportuno ricordare, in conclusione, che tutta la documentazione relativa agli interventi agevolati deve essere conservata e prontamente esibita su richiesta degli organi di controllo, in particolare in sede di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, da parte dell'Agenzia delle entrate.

• **Compilazione della sez. IV del quadro RP**

Come già anticipato, i dati relativi alla detrazione in esame devono essere inseriti nel quadro RP del mod. UNICO 2013-PF. Più precisamente, la sezione che riguarda l'agevolazione in commento è quella contrassegnata dal numero IV, come si evince dall'illustrazione seguente.

Per quanto attiene alla compilazione del modello, nella colonna 1 occorre indicare il tipo di intervento eseguito, utilizzando i seguenti codici: "1" Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, "2" Interventi sull'involucro degli edifici esistenti, "3" Installazione di pannelli solari, "4" Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La colonna 2 deve essere compilata con l'indicazione dell'anno in cui sono state sostenute le spese,

mentre le colonne 3 e 4 riguardano i casi particolari meglio illustrati nel riquadro 5. Nella colonna 5 occorre indicare il numero delle rate in cui va ripartita la detrazione, e in quella successiva il numero della rata utilizzata per il 2012.

Nelle colonne 7 e 8 devono essere inseriti rispettivamente l'ammontare complessivo della spesa sostenuta in relazione alla tipologia di intervento (considerando i limiti massimi riportati nei paragrafi precedenti) e l'importo di ciascuna rata, che si ottiene dividendo il predetto ammontare complessivo della spesa sostenuta per il numero delle rate scelte indicato in colonna 5.

Sezione IV	1	2	3	4	5	6	7	8
RP61								
RP62								
RP63								
RP64								
RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Somma degli importi da righe RP61 a RP64)								

RIQUADRO 5 Situazioni particolari: codici o altri dati da indicare nelle seguenti colonne dei righe da RP61 a RP64.

Colonna 3

- "1" nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2008, 2009, 2010 o 2011 e ancora in corso nel 2012;
- "2" nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2012 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell'anno 2009, 2010, 2011 o 2012;
- "3" se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 1 e 2.

Colonna 4

- è riservata ai contribuenti che dal 2009 al 2012 hanno acquistato o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica esclusivamente nel corso dell'anno 2008, e che intendono rideterminare il numero di rate scelte da chi ha sostenuto la spesa. La detrazione può essere rideterminata solo in 10 rate. In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate (da 3 a 10) in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione da chi ha sostenuto la spesa.

Nel rigo RP65, infine, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righe da RP61 a RP64, su cui, poi, deve essere calcolata la detrazione del 55% da riportare nel rigo RN19.

Il caso più semplice può essere rappresentato da un contribuente che nel 2012, prima del 26 giugno, ha sostenuto spese per € 20.000, relative alla ristrutturazione della sua abitazione. La compilazione delle sezioni III-A e III-B del quadro RP sarà, quindi, la seguente.

Sezione III A		Anno 2012		Codice Book		Situazioni particolari			Numero rate		Importo rate		N. di rate	
RP41	1	2012	2									2.000,00	1	
RP42												0,00		
RP43												0,00		
RP44												0,00		
RP45												0,00		
RP46												0,00		
RP47												0,00		
RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righe col. 2 compilate con codice 1)													0,00
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righe col. 2 compilate con codice 2 e non compilate)													2.000,00
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righe col. 2 compilate con codice 3)													0,00

Sezione III B		Anno 2012		Codice Book		Situazioni particolari			Numero rate		Importo rate		N. di rate
RP51	3	2012	2									2.000,00	1
RP52												0,00	
RP53												0,00	

Si consideri il caso di un contribuente che, insieme alla moglie comproprietaria della casa di abitazione, abbia sostenuto dal 26.6.2012 spese di ristrutturazione complessivamente pari a € 60.000 (50% a testa). La compilazione della sezione III-B rimarrà sostanzialmente analoga a quella dell'esempio precedente, mentre la sezione III-A sarà la seguente.

Sezione II A
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

RPA1	Anno	Codice fiscale	Situazione particolare			Importo rate	N. di quote imputabile	
			Indice (partenza)	Codice	Anno			
RP41	2012					3.000,00	1	
RP42								
RP43								
RP44								
RP45								
RP46								
RP47								
RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilati con codice 1)							
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilati con codice 2 o non compilati)							
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilati con codice 3)							3.000,00

Codice 3 per le spese sostenute dal 26.6.2012

$\text{€ } 60.000 / 2 = \text{€ } 30.000$
 $\text{€ } 30.000 / 10 \text{ rate} = \text{€ } 3.000$

Detrazione del 50%

Si consideri, infine, un caso più complesso, in cui un contribuente ha sostenuto le seguenti spese di ristrutturazione delle parti comuni condominiali (imputate dall'amministratore): nell'anno 2004, € 5.000; nell'anno 2012, dopo il 26 giugno, € 2.000. Inoltre, nel 2011 il contribuente ha sostenuto spese per la ristrutturazione della sua abitazione pari a € 35.000. La compilazione delle sezioni III-A e III-B del quadro RP sarà la seguente.

Sezione II A
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

RPA1	Anno	Codice fiscale	Situazione particolare			Importo rate	N. di quote imputabile	
			Indice (partenza)	Codice	Anno			
RP41	2004	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3				5.000,00	1	
RP42	2012	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3				2.000,00	1	
RP43	2011					3.500,00	2	
RP44								
RP45								
RP46								
RP47								
RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilati con codice 1)							
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilati con codice 2 o non compilati)							4.000,00
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilati con codice 3)							200,00

CF del condominio

Codice 3 per le spese sostenute dal 26.6.2012; nessun codice per le spese sostenute nel 2004 e nel 2011

$\text{€ } 500 + \text{€ } 3.500$

Sezione III B
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%

RPA1	Indice (partenza)	Codice comune	V/U	V/P	Sic. (S/N)	Categorie (S/N)	Particella	Subalterno
RP51								
RP52								
RP53								
RP54								

Barrando la casella, non devono essere compilate le altre colonne, perché i dati catastali li trasmette l'amministratore condominiale con la sua dichiarazione

Infine, si propone la seguente esemplificazione in relazione al bonus del 55%. Si consideri il caso di un contribuente che abbia sostenuto nell'anno 2010 delle spese relative alla sostituzione di finestre comprensive di infissi, nella propria unità immobiliare, per un ammontare complessivo di € 10.000. Inoltre, lo stesso contribuente nell'anno 2012 ha sostenuto spese per l'installazione di pannelli solari per un ammontare complessivo di € 15.000. La compilazione della sezione IV del quadro RP sarà la seguente.

Sezione IV
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)

RPA1	Anno	Codice fiscale	Indice (partenza)	Codice	Anno	Importo rate	N. quote	Spesa totale	Importo rate	
										Altri dati
RP61	2010							10.000,00	2.000,00	
RP62	2012							15.000,00	1.500,00	
RP63										
RP64										
RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)									3.500,00



La nuova normativa tecnica sui prodotti modulari per quadri

Il sezionamento di un circuito elettrico e l'interruzione della corrente elettrica sono due funzioni fondamentali per la sicurezza, il comando e la protezione degli impianti elettrici. La protezione contro le sovra correnti è garantita da fusibili o relè termici o magnetici (o i due effetti combinati). L'interruttore differenziale è il dispositivo di protezione attiva per eccellenza contro le tensioni di contatto. I sezionatori sono apparecchi elettrici con il compito di permettere la separazione di una parte di un circuito elettrico dalla rimanente parte dell'impianto. Solitamente sono azionati sul posto (non presentano, quindi, servocomandi) e l'apertura dei contatti avviene in aria.

Silvia Berri, Cristina Timò, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11

La caratteristica principale dei sezionatori è quella di presentare in maniera perfettamente visibile i due contatti o, perlomeno, il proprio stato, in modo da evidenziare con sicurezza se l'apertura è effettiva o meno.

Per motivi di sicurezza, infatti, gli operatori addetti alla manutenzione delle varie parti dell'impianto devono assicurarsi che la parte di impianto sul quale stanno per operare sia effettivamente isolata. L'interruzione della corrente è demandata ad altri dispositivi, in particolare, agli interruttori, costruiti in modo tale da sopportare le sollecitazioni legate all'apertura. Il problema dell'interruzione della corrente elettrica rivela sempre una certa difficoltà perché ogni circuito presenta un effetto di tipo induttivo e una variazione brusca di corrente in un'induttanza comporta l'insorgere di una tensione elevata. Pertanto, tra i due contatti che in un apparecchio si allontanano per una manovra di apertura si presenta una sovratensione che può generare l'adescarsi di un arco elettrico tra gli stessi elettrodi, vale a dire la perforazione del dielettrico che si frappone tra i due contatti.

I dispositivi di protezione contro le sovracorrenti sono dispositivi atti a rilevare correnti eccessive e a prendere automaticamente provvedimenti opportuni prima che le sovracorrenti possano provocare danni sull'impianto.

Il dispositivo più semplice è il fusibile; la corrente percorre un breve segmento di linea (pochi mm o cm) di materiale che, per effetto Joule, si surriscalda e fonde, aprendo il circuito.

Più sofisticati, invece, i relè che rilevano la sovracorrente solitamente per effetto magnetico oppure termico (o i due effetti combinati o, ancora, grazie all'elaborazione elettronica di un segnale) e comandano un servocomando di un interruttore. I relè possono essere anche costruiti in modo da avere tempi di intervento differenziati in base all'entità della sovracorrente, ritardando l'apertura per sovracorrenti di entità limitata. Questo permette di evitare l'interruzione del servizio nel caso di sovracorrenti limitate e temporanee.

L'interruttore differenziale è il dispositivo di protezione attiva per eccellenza contro le tensioni di contatto; deve essere coordinato con il valore di resistenza dell'impianto di terra nei sistemi TT, invece, nei sistemi TN, deve essere coordinato con il valore d'impedenza dell'anello di guasto.

Sono costruiti anche sezionatori manovrabili sotto carico, utilizzabili, quindi, anche come interruttori di emergenza.

Norme tecniche di riferimento *Comitati CEI*

Comitati Tecnici del CEI che si occupano degli apparecchi di protezione e comando sono i CT 17 e 23.

Scopo del CT 17 è, oltre a preparare norme riguardanti la grossa apparecchiatura come gli interruttori, gli interruttori di manovra, i contattori, gli avviatori, i sezionatori, le sbarre e ogni apparecchiatura assiemata di manovra, a eccezione di quelle per uso domestico e similare.

Scopo del CT 23 è preparare norme riguardanti componenti elettrici a bassa tensione come quelli per uso in edifici residenziali, commerciali, industriali, ospedali, strutture pubbliche ecc. I componenti sono previsti per installazioni fisse o per l'uso su altre apparecchiature e possono includere componenti elettronici.

Sono normalmente installati da persone esperte o istruite e usate da persone non istruite e comprendono:

- gli interruttori automatici;
- gli interruttori differenziali per la protezione contro i contatti elettrici, sia per installazione fissa che per apparecchiature;
- gli apparecchi non automatici;
- le spine e le prese per uso domestico e similare e per uso industriale;
- i connettori;
- i dispositivi di connessione;
- i cordoni per connettori;
- i sistemi di tubi, di canali e i loro accessori;
- gli involucri per apparecchi;
- i quadri di distribuzione per l'installazione fissa per uso domestico e similare;
- gli adattatori;
- gli avvolgicavi.

Principali norme e guide CEI

E' presentata una sintesi delle principali norme e guide tecniche CEI disponibili sull'argomento:

- CEI EN 61095, CEI 17-41, "*Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari*";
- CEI EN 60947-1, CEI 17-44, "*Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali*";
- CEI EN 60898, CEI 23-3, "*Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari*";
- CEI EN 60669-1, CEI 23-9, "*Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare Parte 1: Prescrizioni generali*";
- CEI EN 61008-1, CEI 23-42, "*Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 1: Prescrizioni generali*";
- CEI EN 61008-2-1, CEI 23-43, "*Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 2-1: Applicabilità delle prescrizioni generali agli interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete*";
- CEI EN 61009-1, CEI 23-44, "*Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 1: Prescrizioni generali*";
- CEI EN 61009-2-1, CEI 23-45, "*Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari Parte 2-1: Applicabilità delle prescrizioni generali agli interruttori differenziali con funzionamento indipendente dalla tensione di rete*";
- CEI EN 61543, CEI 23-53, "*Interruttori differenziali (RCD) per usi domestici e similari - Compatibilità elettromagnetica*".

La norma CEI EN60947-1 ha fornito le regole generali comprendenti le definizioni, le caratteristiche, le condizioni di servizio, i criteri per il montaggio, le prescrizioni per la costruzione e il montaggio, le caratteristiche funzionali e le verifiche delle prestazioni delle apparecchiature di bassa tensione (fino a 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c.). La norma ne ha coordinate altre, destinate a fornire le prescrizioni per apparecchi specifici. Ognuna di queste deve essere considerata congiuntamente a quella generale.

La norma CEI EN 60947-2 è il riferimento per gli interruttori automatici, equipaggiati con dispositivi di protezione termica (contro i sovraccarichi) e magnetica (contro i cortocircuiti).

La norma CEI EN 60947-3 ha prescritto i particolari relativi alla costruzione, alle prestazioni e alle verifiche dei sezionatori e degli interruttori di manovra.

La norma CEI EN 60947-2 è applicata agli interruttori automatici i cui contatti principali devono essere inseriti in circuiti di tensione nominale non superiore a 1.000 V c.a. e 1.500 V c.c.; questa norma ha dettato anche le prescrizioni addizionali per gli interruttori combinati con fusibili in un unico assieme ed è applicata qualunque sia la corrente nominale degli interruttori, il loro tipo costruttivo e la loro utilizzazione.

Scopo della norma è quello di stabilire le caratteristiche degli interruttori, le condizioni devono essere soddisfatte, le prove e i metodi di prova e i dati da indicare sull'apparecchio.

La norma CEI EN 60947-4-1 ha fornito le prescrizioni inerenti ai contattori e agli avviatori in corrente alternata e in corrente continua destinati al comando di utenze in bassa tensione.

Le due principali norme di riferimento per gli apparecchi per usi domestici e similari sono:

- per gli interruttori automatici, la norma CEI EN 60898 (CEI 23-3);
- per gli interruttori non automatici, la norma CEI EN 60669-1 (CEI 23-9).

La norma CEI EN 61095 (CEI 17- 41) ha riportato le prescrizioni per i contattori destinati a impieghi domestici e similari, cioè, contattori con prestazioni limitate rispetto a quelle che caratterizzano gli apparecchi per uso industriale.

Gli interruttori automatici modulari con corrente nominale (I_n) fino a 125 A, considerati per installazioni domestiche e similari ma, in realtà, impiegati anche nell'industria e nel terziario, nella versione differenziale sono trattati da quattro norme:

- CEI EN 61008-14 (CEI 23-42), "*Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati*";
- CEI EN 61009-1 (CEI 23-44), "*Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati*";

A queste due norme, contenenti le prescrizioni generali, sono aggiunte altre due:

- CEI EN 61008-2-1 (CEI 23-43);
- CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45).

Queste prendono in considerazione gli interruttori senza e con protezione magnetotermica, ma nella versione "*con funzionamento indipendente dalla tensione di rete*", vale a dire senza necessità di un'alimentazione ausiliaria.

Dispositivi di protezione

Interruttori automatici

La classificazione degli interruttori automatici a uso industriale ha previsto due categorie di utilizzazione (norma CEI EN 60947-2):

- categoria A, senza ritardo intenzionale applicabile in condizioni di cortocircuito;
- categoria B, con un ritardo intenzionale (che può essere regolabile) applicabile in condizioni di cortocircuito.

Il comportamento in cortocircuito per i dispositivi industriali e per i dispositivi a uso domestico e similare, prevede due differenti sistemi convenzionali di caratterizzazione delle prestazioni.

Sezionatori e interruttori di manovra

Il sezionamento può essere realizzato con:

- sezionatori veri e propri non manovrabili sotto carico;
- interruttori di manovra sezionatori, manovrabili sotto carico e, quindi, caratterizzati sia da un potere d'interruzione nominale che dalle prescrizioni di sezionamento richieste a un sezionatore;
- in eventuale abbinamento a fusibili.

Contattori e avviatori

La norma CEI EN 60947-4-1 classifica i contattori e gli avviatori in tre categorie e distingue gli avviatori in:

- diretti;
- a tensione ridotta (con inserimento a gradini);
- stella-triangolo;
- ad autotrasformatore.

Interruttori differenziali

Interruttore differenziale è un termine generico che individua una categoria di interruttori che si aprono automaticamente in risposta a una corrente differenziale uguale o superiore a un valore limite, la corrente differenziale di intervento nominale dell'interruttore. Questi svolgono un ruolo fondamentale nella protezione mediante interruzione dell'alimentazione in quanto sono

direttamente sensibili alle correnti di guasto che si chiudono verso terra. Quando si verificano correnti verso terra per qualunque tipo di difetto di isolamento verso terra, la somma vettoriale delle correnti nei conduttori attivi non è più uguale a zero e l'interruttore differenziale apre il circuito annullando la situazione di pericolo e segnalando il guasto. Gli interruttori differenziali possono essere classificati in diverse tipologie:

- per la possibilità di regolazione;
- per la destinazione d'uso;
- per la protezione contro le sovracorrenti;
- per la sensibilità alle correnti di guasto;
- per le modalità d'intervento;
- per il ritardo d'intervento;
- per la componibilità degli sganciatori;
- per l'aspetto normativo.

L'interruttore differenziale deve svolgere un ruolo chiave nella protezione contro i contatti indiretti, con particolare riferimento ai sistemi TT. E' anche riconosciuto dalla norma CEI 64-8 come protezione addizionale contro i contatti diretti e può essere anche usato come strumento di protezione contro l'innescò dell'incendio.

Limitatori di sovratensione

Gli SPD sono caratterizzati da parametri fissati dalle norme di prodotto nazionali e internazionali; i più importanti sono:

- la capacità di estinzione della corrente susseguente I_f ;
- la tensione massima continuativa U_c ;
- il livello di protezione U_p .

La corrente I_f , chiamata corrente susseguente alla corrente impulsiva, è il valore di corrente che può instaurarsi, una volta cessata la sovratensione; generalmente si manifesta a frequenza industriale di 50 Hz e alla tensione continuativa U_c .

Un SPD deve essere in grado di sopportare questa corrente. Da questo ne segue la necessità di installare un dispositivo di protezione esterno in grado di separare il SPD dalla rete prima che si danneggi.

E' evidente che se la corrente di cortocircuito, presente nel punto d'installazione, è inferiore alla massima corrente susseguente, estinguibile dal SPD, non è necessario alcun dispositivo di protezione.

La tensione massima continuativa di un SPD è il massimo valore della tensione efficace o continua che può essere applicata permanentemente al SPD, così come definito dalla norma CEI EN 61643-11. Secondo la norma, questo parametro deve essere scelto in base a:

- il modo d'installazione (fase neutro oppure fase-terra);
- la distribuzione della rete in BT (TT, TN oppure IT);
- la tensione presente in rete tra fase e neutro (U_0).

Il livello di protezione è, secondo la norma di prodotto CEI EN 61643-11, il parametro che caratterizza la prestazione del SPD nel limitare la tensione tra i propri terminali. Per determinare questo valore sono previsti due tipi di prove:

- la prova con tensione impulsiva 1,2/50 per scaricatori a innescò (spinterometri);
- la prova della tensione residua con corrente impulsiva 8/20 per limitatori di sovratensione a varistore.

Altre caratteristiche dei SPD sono:

- la corrente di scarica nominale (I_n);
- la corrente impulsiva (per la classe di prova I);
- la corrente di scarica massima (per la classe di prova II).

Apparecchi per usi domestici e similari

Gli apparecchi per uso domestico e similare, caratterizzati dalla tipica forma modulare normalizzata (si veda la *figura 1*) che ne consente il montaggio in batteria su profilato di sostegno, pur trovando ampio impiego anche nell'industria, per l'alimentazione di utenze di potenza limitata o di circuiti ausiliari, sono caratterizzati da prestazioni nettamente inferiori rispetto a quelli destinati all'uso

industriale.

In base ai campi d'intervento della protezione magnetica, gli interruttori automatici per usi domestici o similari sono classificati dalla norma CEI EN 60898 in tre gruppi.

I valori delle altre caratteristiche principali di questi apparecchi sono stati riportati nella *tabella 1* e nella *tabella 2*.

Principali caratteristiche degli interruttori per uso domestico e similare (CEI EN60898 e CEI EN60669-1)	
Tensione nominale	= 440 V
Corrente nominale interruttori automatici	= 125 A
Corrente nominale interruttori non automatici	= 63 A
Potere di cortocircuito nominale	1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 10 kA poss. di estensione a 15-20 e 25 kA

Tabella 2

Principali caratteristiche dei contatori per uso domestico e similare (CEI EN61095)	
Tensione nominale	= 440 V
Corrente nominale in categoria di utilizzazione i ac-7°	= 63 A
Corrente nominale in categoria di utilizzazione i ac-7b	= 32 A
Corrente di cortocircuito condizionale	= 6 kA

Gli interruttori differenziali per usi domestici o similari sono caratterizzati da due valori di corrente differenziale nominale (si veda la *figura 2*):

$I_{\Delta n}$ corrente differenziale nominale di intervento;

$I_{\Delta no}$ corrente differenziale nominale di non intervento.

Figura 1 - Forma caratteristica dell'involucro degli apparecchi fissi per usi domestici e simili





Figura 2 - Corrente differenziale d'intervento ($I_{\Delta n}$) e di non intervento ($I_{\Delta n0}$)



Energia

**Con il "Piano energetico nazionale" definite le strategie sui consumi**

In un quadro energetico nazionale particolarmente complesso a causa dei costi eccessivi dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico, e dalla forte dipendenza dalle importazioni estere con conseguenti incertezze nell'approvvigionamento, soprattutto in condizioni di emergenza, il 27 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Piano energetico nazionale" (PEN). Il Piano prevede obiettivi a breve, medio e lungo termine e punta a una riduzione delle importazioni di energia dall'estero attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, a una maggiore produzione interna di idrocarburi e una diminuzione delle importazioni.

Stefania Gorgoglione, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11

In Gazzetta ufficiale del 27 marzo 2013, n. 73, è stato pubblicato il comunicato relativo all'approvazione del documento sulla strategia energetica nazionale. Il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto questo documento dopo oltre 20 anni dall'approvazione dell'ultimo aggiornamento al "Piano energetico nazionale" (PEN), che risale all'agosto del 1988. Fino a quella data, questa tipologia di documenti di politica energetica era denominata "piano", per la prima volta, invece, in questo caso si parla di "strategia". La SEN è, dunque, un documento di carattere politico in cui vengono individuate le principali direttrici sui temi connessi all'energia che lo Stato italiano intende perseguire nel breve, medio, lungo e lunghissimo periodo (nel testo si rinviengono iniziative con una prospettiva fino al 2050, in particolare legate alla cosiddetta decarbonizzazione del Paese).

La scadenza del primo periodo viene individuata al 2020, ossia l'anno di riferimento del "Pacchetto clima-energia 20-20-20" che fissa, a livello dell'Unione europea, le misure da adottare da parte dei singoli Stati membri e della Comunità complessivamente considerata [1]. Come ormai noto, infatti, l'Italia soffre ancora di un forte gap competitivo nel settore energetico derivante da una serie di ragioni che possono essere individuate principalmente:

- nella scarsa sicurezza degli approvvigionamenti energetici, non avendo l'Italia risorse proprie. L'84% dell'energia consumata in Italia proviene, infatti, dall'estero, solo la restante parte è nazionale, a fronte invece di una media pari a circa il 53% della quota di importazioni nei restanti Stati europei;
- nella forte dipendenza dall'estero (sia per l'energia elettrica, sia soprattutto per quanto concerne il gas naturale), con inevitabili ricadute sulla sicurezza nel reperimento di energia e con le incertezze legate al verificarsi periodico di eventi critici (si pensi alla crisi del gas del febbraio 2012);
- nel maggior costo della bolletta energetica italiana rispetto agli altri Paesi europei (maggiore anche del 25% rispetto ad altri), con la conseguente perdita di competitività per l'intero sistema Italia, sia per le famiglie sia per le imprese che soffrono grandemente il vantaggio di cui godono i principali competitor internazionali sui costi di produzione dei beni.

Gli obiettivi della SEN

Per ovviare a queste criticità, il documento SEN prevede una riduzione delle importazioni di energia dall'estero attraverso lo sviluppo delle rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica, una maggiore produzione interna di idrocarburi e una diminuzione delle importazioni. Attraverso la riduzione delle importazioni, abbinata a misure volte a contrastare il tendenziale e fisiologico aumento dei fabbisogni negli anni futuri, si potrebbero ottenere significativi risparmi, pari a circa 14 miliardi di euro all'anno, che arriverebbero a 19 miliardi, in assenza di misure di contenimento

del trend di crescita dell'import, peraltro anche esse previste nella SEN.

Infine, l'auspicato sviluppo della filiera industriale dell'energia produrrà favorevoli ricadute sul numero di addetti impegnati nel settore e maggiori investimenti nelle infrastrutture, previste da qui al 2020 in 180 miliardi di euro. Si tratta principalmente di investimenti da parte di privati, sia in settori della green economy sia in quelli tradizionali come infrastrutture elettriche e di gas, rigassificatori, stoccaggio gas e sviluppo idrocarburi. Per questi investimenti è previsto un supporto anche da incentivi pubblici.

Da altri punti di vista si assiste, invece, a un posizionamento più favorevole dell'Italia. Basti pensare allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in cui l'Italia ha superato il traguardo fissato dall'Unione Europea. L'obiettivo assegnato all'Italia a livello UE del 17% di energia rinnovabile rispetto all'intero consumo nazionale probabilmente aumenterà al 2020 oltre quella soglia fino a raggiungere il 20%. All'incremento dei consumi di energia da fonti rinnovabili si affiancherà un aumento dell'efficienza energetica e una diminuzione delle emissioni di gas serra. Tutto ciò grazie allo sviluppo della ricerca nel settore delle rinnovabili, in particolare riguardo alle tecnologie fotovoltaiche maggiormente avanzate (fotovoltaico a concentrazione) e alle più moderne tecniche nel settore delle biomasse in cui l'Italia già si pone a un livello di eccellenza rispetto ad altri Stati. Lo sviluppo e la razionalizzazione degli incentivi concessi ai titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, oltre a una più razionale definizione delle competenze degli enti competenti (a cominciare dall'ENEA) e dei Ministeri preposti, dovrebbero favorire il raggiungimento dei risultati attesi.

Un aspetto sottolineato con particolare evidenza nella "strategia energetica nazionale" riguarda la sostenibilità ambientale. Rilanciare l'economia attraverso lo sviluppo del settore dell'energia, anche con investimenti infrastrutturali importanti, non deve, infatti, imporre una scelta di compromesso con lo sviluppo sostenibile. Le scelte di politica energetica devono mirare a migliorare gli standard ambientali dell'Italia che si è ritagliata un ruolo di primaria importanza a livello globale con riguardo alla protezione ambientale.

Le priorità al 2020

Lo sviluppo dell'efficienza energetica, alla quale sono strettamente connessi il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale. Una maggiore efficienza nei consumi di energia costituisce la strada più breve all'alleggerimento delle ricadute del settore sull'ambiente. Da non trascurare, inoltre, un ulteriore aspetto che vede l'aumento dell'efficienza avere, in parte, l'effetto di assorbire l'incremento della domanda futura di fabbisogno energetico [2].

La trasformazione dell'Italia in hub sud europeo del gas, potrà, inoltre, rappresentare un'opportunità per diventare, grazie alla favorevole posizione geografica nel bacino del mediterraneo, il crocevia dell'approvvigionamento di gas al servizio anche degli altri Paesi europei. Questa circostanza, unita a una sempre maggiore apertura del mercato del gas naturale, avrebbe ricadute positive anche sui costi di quest'utility.

Come già detto, anche lo sviluppo delle rinnovabili ricopre un ruolo importante, tenuto conto della posizione di primo piano raggiunta nel settore dall'Italia che è già in fase di superamento degli obiettivi europei.

Vanno, tuttavia, considerati alcuni aspetti critici riguardanti sia gli incentivi alle rinnovabili concessi fino a oggi [3], che gravano eccessivamente sulle bollette energetiche dei cittadini. Oltre il 20% della bolletta elettrica italiana va a coprire questi incentivi e, in considerazione di questa circostanza, l'auspicio è quello di allineare questi incentivi alla media europea, privilegiando i settori "più virtuosi" in termini di impatto ambientale ed economico.

Anche i rifiuti e la loro valorizzazione energetica sono considerati come possibili fonti da sfruttare e a essi è lasciato un ampio margine di sviluppo [4]. Inoltre, la scarsa integrazione nella rete elettrica degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, spesso ubicati in zone non facilmente raggiungibili, non favorisce la riduzione dei costi per il sistema.

Insieme alle rinnovabili, contribuiscono ad aggravare la bolletta elettrica nazionale gli oneri di sistema (incluso l'onere per lo smantellamento del nucleare), le inefficienze nella rete, come il collegamento tra Sicilia e continente e alcuni regimi tariffari speciali che vanno a esclusivo vantaggio di particolari categorie di consumatori (cosiddetti energivori), pur gravando su tutti.

Lo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico deve rivestire un ruolo primario. La crisi

economica ha comportato una contrazione nella domanda, affiancata da una produzione sovrabbondante sia di energia termoelettrica, sia di energia da fonti rinnovabili. In questo contesto, l'integrazione del mercato elettrico e delle infrastrutture con quelle europee è essenziale, anche allo scopo di rendere i prezzi convergenti con quelli, più convenienti, degli altri Paesi europei.

Le ultime tre priorità riguardano:

- la razionalizzazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- la produzione sostenibile di idrocarburi nazionali, in quanto si ritiene che le riserve presenti nel territorio siano ingenti [5] e, dunque, sfruttabili senza, tuttavia, danneggiare l'ambiente e le aree sensibili in mare o terraferma, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza internazionali;
- la modernizzazione del sistema di governance del settore. La semplificazione del sistema decisionale, oggi gravato da procedure e iter decisionali eccessivamente lunghi e complessi, anche per i numerosi soggetti coinvolti e il loro scarso coordinamento (Stato, Regioni e altri Enti locali) [6], ci renderà più competitivi nei confronti degli altri Paesi.

Gli obiettivi a lungo termine

Per quanto riguarda l'orizzonte di lungo e lunghissimo periodo (fino al 2030 e al 2050), le sfide ambientali, di competitività e di sicurezza richiederanno un cambiamento ancora più radicale del sistema, che in larga parte coinvolgerà non solo il mondo dell'energia, ma l'intero funzionamento della società.

Come obiettivo di lungo, lunghissimo periodo, la SEN ha individuato la decarbonizzazione dell'Italia. Stante l'impossibilità di previsioni a lungo termine circa gli sviluppi futuri delle tecnologie, il piano di decarbonizzazione dovrà essere efficiente e ispirato a criteri di flessibilità per adattarsi all'evoluzione a cui si assisterà. Allo stato attuale, per esempio, non è dato sapere quali saranno le prospettive delle tecnologie applicabili allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, così come quali potranno essere gli sviluppi dei sistemi di cattura e stoccaggio della CO₂ o l'evoluzione nell'utilizzo dei biocarburanti.

Non è, attualmente, possibile operare la scelta di privilegiare determinate tecnologie rispetto ad altre, ma è necessario potersi conformare agli sviluppi tecnologici che nel futuro appariranno all'orizzonte, mantenendo, comunque, fermo l'obiettivo principale, vale a dire la riduzione complessiva delle emissioni di gas climalteranti.

La SEN ha dovuto, necessariamente, tenere conto del contesto internazionale, particolarmente incerto. Le previsioni a livello mondiale vedono una crescita complessiva della domanda di energia (+35% al 2035) nei Paesi in via di sviluppo, mentre si assisterà a un andamento costante della richiesta nei Paesi industrializzati, con un'inversione di tendenza rispetto alla situazione presente. Aumenterà, inoltre, la produzione da rinnovabili anche in considerazione della diminuzione dei relativi costi e, per quanto concerne le fonti, crescerà l'utilizzo del gas (con conseguenze sulle importazioni in Europa destinate necessariamente a incrementarsi), mentre il nucleare è previsto in aumento solo nei Paesi non OCSE (Corea, Cina, India, Russia), così come l'utilizzo del carbone. Infine, il petrolio perderà l'importanza rivestita fino a oggi nell'economia globale.

Con un orizzonte di lunghissimo periodo, a livello UE la Commissione europea, nel dicembre 2011, ha elaborato uno studio, denominato Energy Roadmap 2050, in cui si prevede una riduzione dell'80-95% delle emissioni di gas serra nel 2050 rispetto ai livelli del 1990. Per il settore elettrico questo obiettivo è fissato addirittura a oltre il 95%.

Anche nel documento vengono individuati alcuni strumenti per raggiungere quegli obiettivi, sintetizzabili nei seguenti:

- efficienza energetica;
- sviluppo delle rinnovabili;
- energia nucleare;
- investimenti nelle tecniche di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica;
- riduzione delle emissioni derivanti dall'utilizzo di carbone e petrolio (almeno nella fase intermedia fino al 2030-2035) attraverso un aumento dello sfruttamento del gas naturale per la produzione elettrica.

In questo contesto, la Commissione intende rivedere il meccanismo disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE [Emission Trading (ETS)], attraverso una riduzione progressiva dei permessi di emissione fino al 2015 e stabilendo nuove emissioni "contingentate" di permessi al 2018-2020

(900 milioni di permessi).

Oltre a ciò, dovrà essere rivista la fiscalità energetica al fine di non creare disarmonie all'interno dei vari Stati membri.

Le strategie degli altri paesi europei

Altri Paesi europei (in particolare, Germania, Danimarca e Regno Unito) si stanno muovendo nella direzione di uniformare le proprie strategie nel settore energetico a quanto previsto a livello comunitario, con propri programmi energetici.

La Germania ha ipotizzato una produzione da rinnovabili del 60%, rispetto al consumo totale nazionale nel 2050; la Danimarca, nello stesso anno, ha come obiettivo di rendersi del tutto indipendente dai combustibili fossili; il Regno Unito, nel 2020, ha puntato alla riduzione di gas serra del 35% e a una quota di rinnovabili del 15%, sempre sul totale del fabbisogno interno.

La vera ed effettiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa completerà il quadro. La UE ha già approvato nel 2009 un nuovo pacchetto di direttive sull'apertura dei mercati energetici (energia elettrica e gas) che l'Italia ha recepito nel 2011 e ha fissato l'ambizioso obiettivo di piena integrazione del mercato entro il 2014. E' prevista la separazione tra attività di trasporto e di vendita (unbundling) nelle società verticalmente integrate, l'integrazione e lo sviluppo delle reti, la massima trasparenza dei mercati e la creazione di un'agenzia europea per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione (ACER), oltre al rafforzamento dell'associazione dei gestori di rete (elettrica e gas) nazionali (ENTSOs).

L'unificazione dei mercati porterà vantaggi in termini di costi e di sicurezza di approvvigionamento a cittadini e imprese.

Conclusioni

In considerazione della situazione economica attuale del sistema Italia e del contesto mondiale ed europeo si è resa necessaria l'elaborazione della strategia energetica nazionale.

Nel documento SEN è previsto un aggiornamento triennale a fronte di un monitoraggio biennale degli scenari e dei risultati raggiunti che potranno eventualmente essere adeguati agli obiettivi prefissati e alle politiche energetiche europee. Il documento è frutto di un ampio processo di consultazione durato due mesi tra le diverse parti interessate. Sono state sentite le strutture dei Ministeri competenti, oltre a cento tra istituzioni, parti sociali, associazioni di categoria e centri studi, mentre sulla piattaforma informatica sono pervenuti oltre 800 contributi di cittadini e imprese.

In conclusione, non si può negare che il quadro sia complesso e pieno di incognite. Di fronte ai costi eccessivi dell'energia con perdita di competitività per il sistema economico italiano, alla forte dipendenza dalle importazioni estere con conseguenti incertezze nell'approvvigionamento, soprattutto in condizioni di emergenza, vi sono però alcuni punti di forza:

- elevati standard ambientali raggiunti, sia in termini di sviluppo delle rinnovabili, sia per quanto riguarda l'efficienza energetica;
- un quadro regolatorio piuttosto evoluto;
- una buona qualità del servizio;
- un elevato livello nelle applicazioni tecnologiche.

[1] Riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990; contributo del 20% di rinnovabili sui consumi finali con una quota del 10% riservata ai biocarburanti; diminuzione del 20% dei consumi di energia primaria.

[2] Il quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica è costituito dalla direttiva n. 2012/27/CE.

[3] Per il fotovoltaico sono stati approvati cinque provvedimenti successivi (che disciplinano il cosiddetto "conto energia") che hanno definito gli incentivi riconosciuti ai titolari di queste tipologie di impianti. Questi incentivi ventennali sono andati via via diminuendo nel loro valore (non nella durata), ma restano comunque tra i più elevati in Europa. L'ultimo provvedimento in ordine temporale è il decreto ministeriale 5 luglio 2012.

[4] D.M. 6 luglio 2012, sulle rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

[5] Le riserve nazionali sono ubicate per lo più in Val Padana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata

e canale di Sicilia.

[6] Attualmente l'energia è materia a legislazione concorrente (art. 117, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni adottano la disciplina di dettaglio. Ciò comporta una disarmonia nelle legislazioni e numerosi contenziosi avanti alla Corte Costituzionale.



Gestione dei rifiuti in cantiere: i soggetti penalmente responsabili

La gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere pone molteplici problemi interpretativi di indubbio rilievo, specie con riferimento all'individuazione delle posizioni di garanzia originarie nel ciclo di produzione, deposito, trattamento e smaltimento del rifiuto e agli eventuali profili di responsabilità penale che ne conseguono. Aspetto di fondamentale importanza è la ripartizione dei ruoli e delle principali responsabilità in materia ambientale tra committenza, ditta appaltatrice ed eventuali ulteriori imprese incaricate dell'esecuzione di alcune lavorazioni, nell'ambito di rapporti contrattuali di subappalto.

Mario Gebbia, Maurizio Bortolotto, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 11 giugno 2013, n. 11

Le posizioni di garanzia ex D.Lgs. n. 152/2006

In linea generale, l'individuazione dei soggetti penalmente responsabili nell'ambito del processo di produzione, deposito, trattamento e smaltimento del rifiuto deve essere condotta sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 183 e 188, D.Lgs. n. 152/2006, come modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010.

L'art. 183, comma 1, lettera f), definisce "produttore" di rifiuti il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti o chiunque effettui attività di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni da cui consegua una modificazione della natura o della composizione originaria del rifiuto.

In particolare, il produttore originario del rifiuto deve provvedere al relativo trattamento di persona ovvero avvalendosi di enti, intermediari o imprese specializzate.

Il produttore iniziale o il detentore sono considerati responsabili per l'intera catena di gestione e di trattamento, anche qualora abbiano trasferito i rifiuti ad altro soggetto incaricato del trattamento preliminare.

Di conseguenza, qualora non provveda mediante autosmaltimento, il produttore del rifiuto è tenuto a verificare che i soggetti terzi, cui ha affidato il compimento delle operazioni di smaltimento, trasporto o recupero, siano in possesso dei requisiti di legge e, in particolare, dei titoli abilitativi e autorizzativi di cui alla vigente normativa, con riferimento alla specifica categoria di rifiuti trattati.

A questo fine, il produttore è tenuto ad assicurarsi che il consegnatario sia autorizzato al compimento delle operazioni di recupero o di smaltimento, verificando che lo stesso risulti in possesso di idonea e valida autorizzazione che includa la particolare tipologia di rifiuto, individuata tramite gli appositi codici di certificazione CER.

Il produttore, inoltre, dovrà:

- ricevere il formulario di identificazione del rifiuto controfirmato e datato in arrivo entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- alla scadenza del termine di cui sopra, inoltrare apposita comunicazione alla provincia in ordine alla mancata ricezione del formulario.

Dall'omissione di questi controlli può derivare la penale responsabilità del produttore a titolo di concorso di persone nel reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento dei rifiuti, è bene ricordarlo, è ispirata dal criterio guida dell'intera disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006, il cosiddetto principio del "coinvolgimento", alla stregua del quale vi è responsabilità solidale di tutti coloro i quali, seppur a vario titolo e in virtù di distinte qualifiche soggettive, siano effettivamente coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti [1].

Il principio del coinvolgimento giustifica l'orientamento rigorista invalso presso la più recente giurisprudenza di legittimità, tale per cui in capo al produttore del rifiuto grava una ben delineata

posizione di garanzia da cui insorge un dovere di vigilanza particolarmente pervasivo; quest'obbligo, infatti, si estende all'operato dei dipendenti e dei delegati, affinché, nell'esercizio delle mansioni loro attribuite, siano rispettate le norme e le prescrizioni in materia di corretta gestione dei rifiuti [2].

L'individuazione del produttore di rifiuti nelle attività di cantiere

L'individuazione del soggetto responsabile dell'intero ciclo di gestione, trattamento e smaltimento del rifiuto, naturalmente, è di agevole soluzione allorché l'esecutore materiale di una determinata lavorazione generatrice di rifiuti coincida, sul piano fattuale e giuridico, con il soggetto nel cui interesse viene svolta questa attività.

Basti pensare all'impresa proprietaria di un edificio che esegue, con propri mezzi e avvalendosi di proprio personale dipendente, lavori di ristrutturazione o altro tipo di attività generatrici di rifiuti; o, ancora, al proprietario di un terreno che compia in proprio interventi di edilizia.

Diversa, invece, è la realtà giuridica e operativa che di norma caratterizza le attività di cantiere, ove si intrecciano a vario titolo molteplici figure professionali quali, da un lato, il committente e, dall'altro, le imprese incaricate della materiale esecuzione delle lavorazioni, nell'ambito di rapporti contrattuali di appalto, subappalto o, da ultimo, prestazione d'opera.

In questo scenario, l'individuazione del produttore ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, si rivela maggiormente problematica, dovendosi definire se di tale qualifica debba considerarsi investito l'esecutore materiale delle lavorazioni - dunque, a seconda dei casi, l'appaltatore, il subappaltatore o il prestatore d'opera - o se, viceversa, la posizione di garanzia in argomento possa ritenersi conferita o estesa al soggetto committente, nell'interesse del quale viene compiuta la lavorazione.

Si tratta di una operazione delicata, che implica necessariamente un bilanciamento tra il principio generale di coinvolgimento e il dettato normativo di cui all'art. 183, comma 1, lettera , maggiormente ancorato al dato fattuale della materiale produzione del rifiuto.

Non vi è dubbio che, sulla base di una lettura logico-sistematica della normativa di riferimento, la qualifica di "produttore di rifiuti" debba essere individuata in capo al soggetto dalle cui lavorazioni sia derivata la materiale produzione degli stessi, con tutte le responsabilità e gli oneri formali che ne conseguono [3].

A questo fine, naturalmente, è necessario che il committente, in osservanza dell'art. 1665 c.c., rispetti l'ambito di autonomia gestionale riservata all'appaltatore senza interferire nella fase di esecuzione delle lavorazioni dedotte in contratto.

Si tratta di una impostazione ispirata al principio generale di effettività, che individua il responsabile del procedimento di gestione dei rifiuti in capo al soggetto investito di ogni potere di controllo e decisionale in relazione all'esecuzione delle lavorazioni [4].

In altri termini, con specifico riferimento agli adempimenti in materia ambientale, difetta in capo al committente ogni obbligo giuridico di intervenire o di vigilare sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni appaltate. Ciò impedisce che la committenza possa essere chiamata a rispondere, nell'ambito di un procedimento penale e in concorso con l'appaltatore, di eventuali reati ambientali commessi da quest'ultimo nello svolgimento delle attività di cantiere [5].

Sulla base delle medesime argomentazioni e sulla scorta degli stessi principi, si deve giungere ad analoghe conclusioni in caso di affidamento di lavorazioni in regime di subappalto, ove compete in capo alla ditta subappaltatrice ogni onere e responsabilità inerente il rispetto della normativa ambientale in materia di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni di pertinenza.

Non a caso, è la stessa giurisprudenza di legittimità a operare un indifferenziato richiamo alle posizioni dell'appaltatore e dell'impresa subappaltatrice nell'individuare la posizione di garanzia e le conseguenti responsabilità penali in materia ambientale [6].

Allo stato attuale, dunque, l'individuazione del soggetto investito degli oneri e delle responsabilità per tutto il ciclo di vita del rifiuto appare ben delineata sia a livello normativo sia sul piano giurisprudenziale.

Ciò non toglie che la stessa committenza possa precisare, già sul piano del regolamento contrattuale, gli oneri in materia ambientale gravanti per legge sull'impresa appaltatrice, purché ciò avvenga nel rispetto delle posizioni di garanzia previste dalla disciplina in materia ambientale e

delle indicazioni giurisprudenziali sul punto [7].

La previsione di una apposita clausola contrattuale rivolta a definire i compiti e gli oneri imposti dalla disciplina ambientale produce un ulteriore e importante risultato, nel senso che, devolvendo espressamente queste incombenze alla responsabilità dell'impresa esecutrice, se ne responsabilizza l'operato nel segno di una migliore prevenzione.

Occorre, inoltre, considerare un dato esperienziale di fondamentale importanza. Nella prassi giudiziaria, sovente la committenza viene coinvolta nell'ambito dei procedimenti penali aventi a oggetto la violazione della disciplina in materia ambientale. Ancorché solitamente non sia destinatario di alcuna posizione di garanzia in materia ambientale ma per ragioni puramente pragmatiche di tutta evidenza il committente è soggetto indubbiamente più solvibile e maggiormente capiente per tutte le attività di bonifica e ripristino come conseguenti alle violazioni delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Di fondamentale importanza, al fine di prevenire il configurarsi di profili di *culpa in eligendo* nell'ambito dell'affidamento dei contratti di appalto, è la definizione di una apposita procedura di qualificazione dei fornitori, con particolare attenzione al profilo della gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni svolte in cantiere [8].

Pertanto, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla verifica dei requisiti di legge, come, ad esempio, l'autorizzazione in capo allo smaltitore per quanto concerne la tipologia di rifiuto, la validità della stessa e l'assenza di provvedimenti di sospensione da parte dell'autorità amministrativa.

Maggiormente discussa, al contrario, è l'individuazione della posizione di garanzia in materia ambientale per l'ipotesi di appalti aventi a oggetto la prestazione di servizi di demolizione di opere o fabbricati preesistenti, ovvero attività di rimozione o smantellamento di oggetti o di materiali aventi natura di rifiuto.

Basti pensare al compimento di operazioni di rimozione di opere architettoniche o di attrezzature presenti in cantiere, quali cisterne interrate o lamiere in amianto, o, ancora, alle operazioni di escavazione dalle quali consegue la necessità di smaltire i materiali di risulta, quali terre e rocce da scavo.

In questa ipotesi, infatti, secondo una opzione interpretativa formalistica, la qualifica di produttore del rifiuto andrebbe individuata in capo alla committenza, in virtù della semplice proprietà dei beni oggetto di lavorazione o rimozione.

In effetti, un'interpretazione estensiva della citata disposizione, condivisa da parte della giurisprudenza di legittimità, individua in capo alla committenza una posizione di garanzia di natura legale. Si pensi, ancora una volta, al proprietario di un immobile che, in qualità di committente, affidi in appalto la costruzione di un nuovo edificio previa demolizione di quello precedente [9].

In un simile contesto, è chiaro l'intento di implementare il novero delle posizioni di garanzia in materia ambientale, in applicazione del principio di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di trattamento dei rifiuti, per una più ampia tutela del bene giuridico "ambiente" [10].

Secondo questo orientamento, l'attività generatrice di rifiuti non si limiterebbe alla materiale produzione degli stessi, ma si estenderebbe a ogni ulteriore attività di natura giuridica che determini, in concreto, la produzione di rifiuti.

Un approccio sostanzialistico e funzionale, al contrario, attento a individuare la posizione di garanzia in capo al soggetto concretamente provvisto dei poteri di controllo e di intervento sulla fonte di rischio, pone al centro il dato della materiale esecuzione delle attività appaltate, identificando quale responsabile del ciclo di gestione dei rifiuti la sola ditta appaltatrice.

Occorre sottolineare che, nella prassi, il regolamento contrattuale assume un rilievo determinante. In tale sede, infatti, è possibile che la committenza intenda concentrare su di sé ogni onere e responsabilità inerente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni di cantiere. E' altresì possibile che, in ragione di diverse valutazioni di opportunità, la stessa committenza ritenga preferibile incaricare di tali adempimenti la ditta appaltatrice.

Entrambe le vie sono ugualmente percorribili; gli enti deputati al controllo in materia ambientale, infatti, considerano del tutto indifferente che le responsabilità inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti siano individuate in capo alla committenza o all'appaltatore, purché sia in concreto garantito il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale.

Le posizioni del direttore e del responsabile dei lavori

Definito nei termini suindicati l'ambito di operatività della posizione di garanzia in materia ambientale tra committente, appaltatore e subappaltatore, occorre considerare quale possa essere la ripartizione degli oneri e delle responsabilità all'interno di una medesima impresa "produttrice" di rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera .

Al riguardo, è doveroso premettere che la disciplina in materia ambientale ha tradizionalmente individuato le posizioni di garanzia in termini monosoggettivi (a seconda dei casi, in capo al legale rappresentante, al titolare dello scarico o al gestore AIA), a differenza della normativa sulla igiene e la sicurezza, da sempre orientata nel segno della previsione di una moltitudine di garanti (per citare solo i principali, datore di lavoro, dirigenti e preposti).

La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'escludere la responsabilità del **direttore dei lavori** per i reati ambientali commessi nel corso delle lavorazioni eseguite in cantiere.

Il direttore dei lavori, infatti, è un ausiliario del committente sotto il profilo prettamente tecnico ed esecutivo, cui è rimessa ogni verifica in ordine all'esecuzione dell'opera a regola d'arte e in conformità al progetto.

L'art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, in particolare, prevede la responsabilità del direttore dei lavori in relazione alla conformità delle opere rispetto alle previsioni e alle modalità esecutive di cui al permesso di costruire. Il comma 2 della medesima disposizione, poi, pone a carico dello stesso soggetto precisi obblighi di vigilanza e di segnalazione, l'inottemperanza dei quali ne determina la responsabilità penale per eventuali reati di natura edilizia commessi nell'esecuzione delle attività di cantiere.

Diversamente, l'esame dell'impianto normativo di cui al D.Lgs. n. 152/2006, evidenzia la carenza di qualsiasi obbligo di vigilanza e controllo, così come di ogni forma di responsabilità in capo al direttore dei lavori in ordine alla violazione della normativa ambientale [11].

A conclusioni analoghe si deve giungere con riferimento alle figure soggettive investite di oneri e responsabilità in materia di igiene e sicurezza in cantiere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (quali, in particolare, i coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione).

Qualche osservazione più articolata merita il **responsabile dei lavori** che, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, costituisce, alternativamente alla committenza, il principale obbligato per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle lavorazioni di cantiere e, come tale, il principale soggetto responsabile [12].

L'art. 93, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009, infatti, prescrive che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

In materia di sicurezza, pertanto, la nomina di questa figura, specie se conferita nella forma della delega di funzioni [13], costituisce senz'altro una scelta strategica importante, sia dal punto di vista organizzativo, sia sotto il profilo di una efficiente ripartizione degli oneri e delle responsabilità in materia di sicurezza [14].

Gli oneri e le responsabilità delegate in capo al responsabile dei lavori in materia di sicurezza sul lavoro, tuttavia, non trovano alcuna corrispondenza nell'ambito della normativa sulla tutela ambientale; il D.Lgs. n. 152/2006, infatti, non contempla questa figura tra i destinatari degli adempimenti relativi al ciclo di produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Nulla esclude, in ogni caso, che il committente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, possa decidere di concentrare in capo a un unico soggetto gli adempimenti e le responsabilità derivanti sia dalla disciplina in materia di igiene e sicurezza sia dalla normativa sull'ambiente.

Questa concentrazione, limitandosi ai soli rilievi inerenti la gestione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, dovrà avvenire mediante il conferimento in capo al responsabile dei lavori di apposita delega di funzioni in materia ambientale [15].

Questo accorgimento assume una particolare rilevanza in un settore, come quello degli illeciti ambientali, in cui l'individuazione del soggetto penalmente responsabile costituisce uno dei profili principali e maggiormente delicati dell'accertamento.

E' necessario, tuttavia, considerare una peculiarità, ovvero che in ambito ambientale, ancor più che in materia di sicurezza, assume un particolare risalto il dato personale e "tecnico" della delega di funzioni. Occorre, infatti, che il soggetto delegato sia persona tecnicamente capace e idonea e che

abbia espressamente accettato la delega conferitagli [16].

E' opportuno che una adeguata qualificazione in tal senso venga ricercata in capo a professionisti competenti nelle materie e nelle attività oggetto di delega [17].

Non vi è dubbio che il conferimento della delega di funzioni ambientale in capo al responsabile dei lavori, ove dotato delle caratteristiche tecniche e professionali necessarie, permetta alla committenza di concentrare in capo al medesimo soggetto gli oneri, le responsabilità e i poteri di intervento in due settori nevralgici dell'attività di cantiere quale la sicurezza e la tutela ambientale.

Un'ultima riflessione merita la figura del **capo cantiere**, con specifico riferimento agli adempimenti in materia ambientale. All'interno del cantiere, questa figura è, in tutto e per tutto, assimilabile a quella del preposto. Si tratta, pertanto, di un soggetto incaricato di importanti obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tra cui quelli di promuovere e controllare l'"ortodossia antinfortunistica" dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, nonché di pretendere che i lavoratori posti sotto la sua supervisione utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale. Il capo cantiere, inoltre, è tenuto a segnalare al datore di lavoro eventuali pericoli o carenze nei sistemi di protezione [18].

Anche in questo caso, gli oneri e le responsabilità delegate in capo a tale soggetto in materia di sicurezza sul lavoro non trovano alcuna corrispondenza nell'ambito della normativa sulla tutela ambientale.

Da ultimo, occorre sottolineare che pare estremamente difficile prospettare il conferimento di una delega di funzioni in materia ambientale in capo al capo cantiere, proprio in virtù del particolare risalto assunto dalle competenze tecnico scientifiche ai fini dell'individuazione del soggetto incaricato degli adempimenti in materia ambientale.

[1] *In giurisprudenza, è costante il riferimento al principio del coinvolgimento quale criterio fondante una responsabilità di natura concorsuale negli illeciti inerenti il ciclo di trattamento dei rifiuti. Si tratta di un regime che trae la propria legittimazione sul rilievo della primaria importanza rivestita dal bene giuridico "ambiente" nell'ambito dei vigenti ordinamenti giuridici nazionale, europeo e internazionale. Si veda, fra le altre, la sentenza della Cassazione, sez. III, 19 febbraio 2008, n. 7461.*

[2] *In questo senso, si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6443, secondo la quale "in materia di smaltimento dei rifiuti, l'amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore. E' quindi configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche, dovendosi intendere per produttore di rifiuti non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione".*

[3] *Tale lettura si fonda, in primo luogo, su una interpretazione letterale dell'art. 183, comma 1, lett. f), che pare riferire l'individuazione della posizione di garanzia alla materiale esecuzione di una specifica lavorazione da cui sia derivata la produzione di rifiuti. Ulteriore e importante indice normativo, inoltre, è rinvenibile nel disposto dell'art. 1665 c.c., ove assume un ruolo di primaria importanza l'autonomia tecnica, gestionale e decisionale dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori dedotti in contratto, con conseguente assunzione dei relativi rischi.*

[4] *Un passaggio particolarmente significativo al riguardo è presente nella sentenza della Cassazione penale, sez. III, 19 ottobre 2004, n. 40618, ove è la stessa Corte a precisare che "è evidente come il committente di lavori edili o urbanistici non può essere "garante" della corretta gestione di rifiuti da parte dell'appaltante, e quindi penalmente responsabile della abusiva gestione di rifiuti eventualmente effettuata dal secondo. Il committente infatti non ha alcun potere giuridico di impedire quell'evento in cui consiste il reato di abusiva gestione di rifiuti commesso dall'appaltatore. Egli, invero, (...) non ha il diritto di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, a meno che questi non coincidano col suo interesse contrattuale. Più concretamente, ha facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno, ma non ha il potere (e non ha l'obbligo) di chiedere all'appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti utilizzati allo scopo; e tanto meno ha il potere di impedire all'appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell'appalto".*

[5] Così, fra le tante, Cass., Sez. III, 1° aprile 2003, n. 15165, ove si rileva che i doveri di vigilanza e controllo imposti alla Committenza riguardano esclusivamente la conformità delle costruzioni alla normativa urbanistica recata dal D.P.R. n. 380 del 2001. Di conseguenza, sottolinea la Corte, il committente "può essere ritenuto corresponsabile, per esempio, di lavori edilizi commessi dall'assuntore in difformità dalla concessione, in quanto non ha impedito, dolosamente o colposamente, un evento che aveva l'obbligo di impedire. Diversa è invece l'ipotesi di violazioni della normativa sui rifiuti, eventualmente commessa dalla ditta assuntrice dei lavori edili. A questo riguardo non è ravvisabile alcuna forma giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) che fondi un dovere del committente di garantire l'esatta osservanza della anzidetta normativa da parte dell'assuntore dei lavori".

[6] Cfr., sul punto, Cass., Sez. III, 22 giugno 2011, n. 25041, ove si precisa che la qualità di committente, cui deve essere equiparata quella di appaltante nell'ipotesi di subappalto, non determina alcun obbligo di legge di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, ovvero di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.

[7] Da un punto di vista pratico, è auspicabile che la Committenza provveda a definire gli oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti prodotti già all'interno delle condizioni generali di contratto di appalto, ovvero all'interno del contratto stesso. Si configura, in tal caso, a prescindere dal quadro normativo e giurisprudenziale, l'insorgere di una posizione di garanzia di natura contrattuale a carico dell'impresa esecutrice. Tanto è desumibile sulla scorta delle stesse indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità. Così, in relazione al reato di abusiva gestione di rifiuti, Cass., Sez. III, 3 ottobre 2011, n. 35692, secondo cui "nel contratto di appalto era contenuta una clausola di impegno per la ditta alla "pulizia del cantiere dai materiali di risulta delle proprie lavorazioni", con esonero del committente da ogni responsabilità, per cui è certamente e direttamente riferibile all'appaltatore dell'opera, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti connessi all'attività edificatoria e quindi il deposito incontrollato".

[8] La predisposizione di una valida procedura di qualificazione dei fornitori integrata al modello organizzativo "231" che curi, in particolare, il rispetto della normativa ambientale, si rivela utile anche per ottimizzare la struttura organizzativa interna dell'impresa committente, funzionale anche ai fini degli adempimenti e delle verifiche previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

[9] In questo senso, si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2000, n. 4957, secondo cui la definizione normativa di "produttore" "oblitererà tutta una vasta gamma di diritti reali e personali dalla comproprietà all'usufrutto, dal contratto d'opera all'appalto, nei quali una pluralità di soggetti può effettuare anche l'attività materiale di produzione dei rifiuti, mentre in sede legislativa e definitoria viene utilizzato il singolare senza evidentemente escludere la possibilità di includere nella nozione normativa pure vari soggetti".

[10] Si veda, ancora, la sentenza della Cassazione, sez. III, 21 aprile 2000, n. 4957: "non è possibile trasferire all'altro soggetto, egualmente obbligato per la stessa tutela, la propria posizione di garanzia, in quanto l'individuazione di una pluralità di obbligati (detentore finale, precedenti detentori e produttore di rifiuti) è stata effettuata dal legislatore per proteggere maggiormente il bene, onde una concentrazione di tutti gli obblighi in un unico soggetto, costituito garante dell'adempimento del dovere primario dello smaltimento o del recupero dei rifiuti in presenza di altri coobbligati, non è ammissibile per via contrattuale".

[11] Così, la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 19 ottobre 2009, n. 44457: "al di fuori delle espresse previsioni dell'art. 29, il Direttore dei Lavori non ha alcun obbligo di vigilanza in relazione a quanto accade nel cantiere in cui viene realizzata l'opera. In particolare, la normativa in materia di rifiuti non attribuisce specifiche responsabilità al Direttore dei Lavori".

[12] In questo senso, la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 6 dicembre 2007, n. 7714, secondo cui "in materia di infortuni sul lavoro, dopo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 494 del 1996 dal D.Lgs. n. 528 del 1999, l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento grava non solo sul coordinatore per la sicurezza, ma altresì sul committente e sul responsabile dei lavori".

[13] Il conferimento della nomina di responsabile dei lavori nelle forme della delega di funzioni, per quanto non imposto a livello normativo, è di fatto divenuto un requisito richiesto a livello interpretativo dalla giurisprudenza di legittimità al fine di sollevare il committente dagli adempimenti che la legge pone a suo carico. Si richiama, fra le altre, la sentenza della Cassazione

penale, sez. IV, 14 marzo 2008, n. 23090, secondo cui "In materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche".

[14] Non vi è dubbio che la nomina di un responsabile dei lavori all'interno del cantiere, scelta di natura facoltativa, manifesti una chiara politica di investimento nella sicurezza, anche mediante l'individuazione di un soggetto dotato del profilo tecnico-professionale necessario a curare ogni adempimento che la legge pone a suo carico. Si richiamano, sul punto, le considerazioni espresse in G. Lagueard, M. Gebbia, *I soggetti penalmente responsabili*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.

[15] Si veda, per un'analisi più approfondita dell'argomento, M. Gebbia, M. Bortolotto, *La delega in materia ambientale: aspetti legislativi e giurisprudenziali*, in *Ambiente & Sicurezza* n. 5/2013.

[16] Particolarmente rilevante è la posizione assunta dalla stessa giurisprudenza, intenta a distinguere la delega di funzioni in materia ambientale, idonea, se dotata dei requisiti richiesti per analogia dalla delega in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, a esonerare il legale rappresentante della committenza, dal trasferimento della posizione di garanzia tramite il contratto di appalto, in sé insufficiente a circoscrivere le relative responsabilità in capo al solo appaltatore. Così, la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2000, n. 4957: "Infatti costituisce situazione affatto diversa quella in cui l'effettuazione di un compito affidato a un soggetto (ad esempio il servizio di depurazione delle acque) venga trasferito tramite un contratto di appalto a un terzo, in capo al quale dovranno, in ogni caso, essere accertate la sussistenza di quei requisiti richiesti per la delega di funzioni, giacché non si è in presenza di diversificate posizioni di garanzia di più coobbligati tendenti al raggiungimento del medesimo scopo in funzione cautelare come, invece, accade nella fattispecie in esame".

[17] Si richiama, sul punto, C. Parodi, M. Gebbia, M. Bortolotto, *La 231 ambientale, La nuova responsabilità delle imprese per i reati ambientali*, Gruppo 24 ORE, Milano, 2012.

[18] Si veda, fra le altre, la sentenza della Cassazione penale, sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9491.

L'Esperto risponde

Economia, agevolazioni, incentivi e fisco

■ COMPLETAMENTO FABBRICATO CON IVA AL 4 PER CENTO

D. *Un'impresa edile costruisce un immobile con un'agevolazione Iva al 4%, trattandosi di un fabbricato "Tupini". La Dia (dichiarazione di inizio attività) scade, l'immobile resta incompleto e non viene né accatastato né venduto/ceduto. Successivamente, l'impresa decide di intervenire con lavori di finiture interne e la costruzione di un camino. Per tale esigenza di completamento, si può sempre fruire dell'agevolazione dell'Iva al 4 per cento, presentando una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) oppure sarà applicata l'aliquota del 10 per cento?*

R. Finché non è accatastato, e comunque utilizzato, il fabbricato è considerato in corso di costruzione. Pertanto, qualsiasi lavorazione eseguita sul fabbricato, purché in regola sotto il profilo urbanistico (cioè dotato di Dia o Scia, nel caso di specie), fruisce del regime fiscale per la costruzione dei fabbricati "Tupini" (almeno il 50% più uno dei piani sopraterre destinato ad abitazione, e non più del 25% dei medesimi piani destinato a uffici e negozi, ex articolo 13 della legge 408/1949). Pertanto, in caso di appalto, si applica l'Iva con l'aliquota del 4 per cento (n. 39, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972). Se i lavori sono eseguiti direttamente dall'impresa costruttrice, si applicano l'Iva del 4% sull'acquisto dei beni finiti (per esempio, il camino, n. 24, tabella A, parte II, del Dpr 633/1972), e l'aliquota Iva del 21% per le materie prime e i semilavorati (calce, cemento eccetera).

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 3 giugno 2013)

■ SCOMPUTO DI RITENUTE ANCHE SENZA ATTESTATI

D. *Sono un professionista e sto predisponendo la mia dichiarazione dei redditi. Nel corso dell'anno 2012 ho subito, dalle imprese che hanno pagato i relativi compensi, diverse ritenute d'acconto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Dpr 600/1973. In molti casi le imprese hanno dimenticato di attestare le ritenute che ho subito con il rilascio, entro il 28 febbraio scorso, di un'apposita certificazione (del sostituto di imposta). Come mi devo comportare? Posso tenere conto delle ritenute subite, ma non certificate? In alternativa, dovrei versare nuovamente le imposte trattenute?*

R. Il problema sollevato dal lettore ha dato luogo in passato a frequenti contrasti con l'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009 sembra avere fornito una prima soluzione, sia pure non completamente soddisfacente.

Il punto di partenza è il presupposto che determina il diritto a scomputare le ritenute d'acconto, cioè a considerarle in diminuzione delle imposte da versare in base al modello Unico, è dato dalla circostanza che queste siano state effettivamente operate dal sostituto d'imposta. Lo scomputo delle ritenute prescinde totalmente, oltre che dall'esibizione all'erario delle certificazioni attestanti il prelievo tributario, anche dall'effettivo versamento delle somme trattenute. In questo senso si è espressa la commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato (si veda lo studio 192-2007/T, «Scomputo delle ritenute d'acconto non certificate e non versate a cura del sostituto d'imposta», approvato il 7 dicembre 2007, in www.notariato.it). Una tale interpretazione, peraltro, è conforme con il dato letterale della disposizione in commento, che prevede la possibilità di scomputare «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate», senza fare alcun riferimento alle ritenute certificate o versate. Dello stesso orientamento è la giurisprudenza prevalente, che tende a non attribuire valore sostanziale alla certificazione (commissione tributaria di II grado di Treviso,

decisione 2999 del 3 febbraio 1995; commissione tributaria di II grado di Piacenza, decisione 72 del 30 maggio 1989; commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza 490 del 9 ottobre 1998; commissione tributaria regionale della Lombardia, sentenza 188/2001). La stessa Corte di cassazione, con una sentenza piuttosto "datata", ma ancora oggi condivisibile, ha ritenuto che «il mancato rilascio della dichiarazione attestante l'avvenuta ritenuta da parte di colui che ha effettuato la ritenuta medesima non può comportare per il contribuente (che ha subito la ritenuta) l'obbligo di pagare nuovamente l'imposta» (Cassazione civile, n. 3725 del 3 luglio 1979). Le alternative

La giurisprudenza citata ha affermato che le ritenute sono legittimamente scomputabili, anche laddove il contribuente non sia in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 4 del Dpr 322/1998, sulla base di una serie di "mezzi di prova" alternativi. In sostanza, il contribuente può comunque dimostrare, anche con altri mezzi (oltre le certificazioni), di aver comunque subito le ritenute stabilite dalla legge e tale circostanza è sufficiente per ottenerne il riconoscimento.

Ad esempio, sono in grado di sostituire le certificazioni che deve rilasciare il sostituto di imposta le ricevute emesse dal contribuente all'atto del pagamento del compenso con la distinta indicazione dell'importo lordo spettante, della ritenuta operata e del netto corrisposto. La prova può essere fornita anche tramite l'estratto conto del libro delle entrate, dal quale sia desumibile che le ritenute sono state operate o, in alternativa, tramite la lettera di trasmissione dell'assegno recante il compenso, nella quale viene anche indicato l'ammontare della ritenuta operata.

La ritenuta sarebbe comunque scomputabile dall'imposta dovuta in tutti quei casi in cui, dalla documentazione prodotta dal contribuente, è chiaramente desumibile che una parte del compenso è stato trattenuto a titolo di ritenuta. A tal proposito la commissione tributaria centrale (n. 1303 del 3 aprile 1995) ha affermato che «qualora il contribuente, per fatto omissivo del sostituto d'imposta, non è posto in grado di produrre la documentazione necessaria per provare di aver subito le ritenute d'acconto, le somme dovute non possono essere richieste anche allo stesso sostituto, stante il divieto di doppia imposizione posto dagli articolo 7 e 67 del Dpr 600/1973.

In un primo tempo, in occasione di un Forum organizzato dalla stampa specializzata (il 19 maggio 2007) con la partecipazione dell'Agenzia delle entrate, è stata fornita una soluzione negativa. Secondo l'amministrazione finanziaria, lo scomputo della ritenuta era consentito al verificarsi (contestuale) di due condizioni. In primo luogo il sostituto d'imposta doveva aver effettivamente operato la ritenuta. Inoltre lo stesso sostituto doveva attestare la ritenuta operata attraverso il rilascio della apposita certificazione prevista dal Dpr 322/1998. Secondo questo orientamento (inizialmente) restrittivo, il contribuente non poteva fornire la dimostrazione con strumenti di prova alternativi delle ritenute d'acconto subite. L'unico mezzo sembrava essere rappresentato dalla certificazione, e gli eventuali mezzi di prova alternativi utilizzati dal contribuente (estratto notarile del libro degli incassi e dei pagamenti, copia delle fatture eccetera) non erano ritenuti idonei allo scopo, in quanto non provenienti dal sostituto d'imposta. Pertanto, le ritenute non sarebbero scomputabili. L'agenzia delle Entrate ha modificato, sia pure parzialmente, la propria opinione con la citata risoluzione 68/E del 19 marzo 2009. Secondo il documento di prassi, l'espressione «certificazioni richieste ai contribuenti», utilizzata dall'articolo 36-ter del Dpr 600/1973 non si riferisce alle sole certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta. Infatti, ad essa deve essere attribuita una portata più ampia, cioè idonea a riconoscere anche la validità di certificazioni diverse. Il contribuente può fornire la dimostrazione delle ritenute subite (non certificate) con l'esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche e da intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura stessa. Inoltre, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

(Nicola Forte, Il Sole 24 ORE, espertorisponde.ilsole24ore.com, 3 giugno 2013)

■ DURC NON DOVUTO PER LAVORI EDILI PAGATI CON I VOUCHER

D. *Debbo effettuare una ristrutturazione interna alla mia abitazione, consistente nell'abbattimento di un tramezzo. Per questo sarà presentata una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) all'ufficio tecnico di zona del Comune. Per questo lavoro mi vorrei rivolgere a un muratore rumeno, attualmente disoccupato, pagandolo mediante i voucher per lavori occasionali, attualmente utilizzabili per qualsiasi lavoro. Mi può essere obiettato che, per la Scia, serve il Durc (documento unico di regolarità contributiva)? Il voucher non fa le veci del Durc dal punto di vista contributivo?*

R. L'ipotesi delineata dal lettore è quella di instaurare un rapporto di lavoro accessorio, pagato tramite i voucher, per la realizzazione di opere edili di ristrutturazione in ambito privato, attraverso l'attività di un lavoratore, al di fuori, quindi, di un contratto di appalto o d'opera. Nell'ambito dell'ampia definizione del lavoro accessorio da parte della legge 92/2012, non pare esistano problemi, se non quello di rispettare il limite economico pari a 5.000 euro in capo al lavoratore e al singolo committente privato. Occorre, cioè, erogare una somma che, al netto dei contributi, non superi in capo al committente i 5.000 euro, sempre che il lavoratore non abbia già percepito voucher in passato (entro un anno solare a ritroso) in modo tale che sia arrivato al limite del plafond a lui spettante (appunto, di 5.000 euro). Bisogna, inoltre, verificare che il lavoratore non sia un autonomo con partita Iva, e che l'attività in questione non costituisca la sua attività professionale, perché, in questo caso, non potrebbe essere pagato coi voucher. Ciò detto, vediamo di dare delle indicazioni sul Durc. Innanzitutto - nell'ambito dei lavori edili in base all'articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008 - non è dovuto il Durc in caso di lavori edili in economia svolti direttamente dal proprietario, quando, cioè, quest'ultimo, in qualità di persona fisica non imprenditore, commissiona lavori edili (per esempio, di ristrutturazione dell'appartamento) a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. A maggior ragione, quando il lavoratore è un prestatore di lavoro accessorio, senza, quindi, una propria posizione previdenziale Inps di lavoro autonomo.

(Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE – L'esperto risponde, 3 giugno 2013)

■ LA RENDITA CATASTALE NON CONTA AI FINI IRPEF

D. *Una lavoratrice, nel 2012, ha percepito un reddito corrisposto dal datore di lavoro e dall'INPS (cassa in deroga) per complessivi 2.763 euro. La lavoratrice è proprietaria al 50% della prima casa di abitazione, il cui valore, nella dichiarazione dei redditi 2012, non viene più indicato nella sezione redditi da fabbricato e, pertanto, non è ricompreso nel reddito complessivo. Il valore viene indicato nella sezione "Altri dati" al punto 148 del modello 730. Tale importo è pari al valore di 163 euro. Se l'importo non costituisce fonte di reddito, la lavoratrice, per l'anno 2012, la posso considerare a carico del marito, visto che il reddito complessivo, senza l'abitazione principale, è inferiore a 2840,51 euro?*

R. La risposta è affermativa. La rendita catastale degli immobili adibiti ad abitazione principale, di quelli non concessi in locazione o ceduti in comodato, e dei terreni non affittati, non è più soggetta a prelievo Irpef, in funzione dell'effetto sostitutivo derivante dall'applicazione agli stessi dell'Imu; e, pertanto, tale categoria di reddito non costituisce più un parametro da assumere nei confronti del titolare per la sua qualificazione di familiare fiscalmente a carico. A conferma di questo assunto si evidenzia che ai righe 147 e 148, quadro "Altri dati", del modello 730-3 2013 (come pure al rigo RN50, di nuova istituzione, del quadro RN di Unico Pf 2013), confluiscono, per esigenze di monitoraggio, i redditi fondiari dei predetti immobili e le istruzioni specificano che gli importi ivi indicati possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali o assistenziali, mentre nessun accenno viene fatto alle implicazioni fiscali, come quella attinente alla qualificazione di familiare a carico.

(Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 10 giugno 2013)

■ È RILEVANTE LA CESSIONE DEL TERRENO EDIFICABILE

D. Il 1° settembre 2007, un mio cliente ha ereditato un appezzamento di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Nella relativa denuncia di successione, presentata il 12 novembre 2007, è stato indicato un valore di 20.000 euro. Il 7 marzo 2013, tale appezzamento è stato venduto per un importo di 56.000 euro. La conseguente plusvalenza deve considerarsi imponibile ed assoggettabile a tassazione nel modello Unico 2014?

R. La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria assume sempre rilevanza fiscale (lettera b, articolo 67, Tuir), a nulla rilevando le esimenti temporali connesse al periodo quinquennale di possesso, oppure all'acquisizione della proprietà del bene a titolo successorio, previste invece per i terreni non edificabili, nonché per i fabbricati. Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita del terreno edificabile - da assoggettare a tassazione separata in base alla lettera g-bis articolo 17 Tuir, salvo opzione se più favorevole per la tassazione ordinaria, mediante indicazione nel quadro RM Unico Pf 2014 - sarà determinata dalla differenza fra il corrispettivo conseguito ed il costo sostenuto, che nel caso specifico è rappresentato dal valore del terreno indicato nella denuncia di successione, aumentato di tutti i costi inerenti successivamente sostenuti, nonché della variazione dell'indice Istat intervenuta fra la data di apertura della successione stessa e la vendita (comma 2, articolo 68, Tuir).
(Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 10 giugno 2013)

■ BONIFICA AMIANTO AD ALIQUOTA «VARIABLE»

D. Qual è il regime di applicazione dell'Iva per lavori edili dati in appalto a un'impresa per la demolizione di fabbricati per bonificare il sito da amianto? Il caso che vi propongo è questo. Previo accordo con il Comune (ex articolo 18 della legge regionale 20/2002 dell'Emilia Romagna), devo demolire cinque fabbricati agricoli, costruiti in massima parte in lastre di cemento amianto e lana di vetro. Al loro posto costruisco un capannone e due abitazioni. I nuovi fabbricati sono più piccoli degli esistenti (ovvero costruisco molta meno superficie), e sono completamente fuori sagoma (la ricostruzione, seppur parziale, non è fedele). Posso fruire di un'aliquota Iva ridotta, almeno per la demolizione e lo smaltimento del cemento amianto? I lavori sono dati in appalto a una ditta esperta del settore della rimozione e smaltimento dell'amianto. Posso fruire di un'aliquota Iva ridotta per la costruzione del capannone?

R. Nel caso di specie, se l'intervento di demolizione e ricostruzione non fedele, con la conseguente bonifica dall'amianto, rientra all'interno di un piano di recupero di ristrutturazione urbanistica (articolo 3 del Dpr 380/2001), si applica complessivamente l'aliquota Iva del 10 per cento (n. 127 quaterdecies, tabella A, parte III, del Dpr 633/1972). Viceversa, se si distingue la fase di demolizione da quella di ricostruzione, la disciplina Iva è la seguente: la demolizione è soggetta all'aliquota Iva del 21 per cento, mentre la ricostruzione è soggetta all'aliquota propria della tipologia del fabbricato che si va a realizzare. Gli edifici residenziali, se con caratteristiche non di lusso (legge 408/1949), sono soggetti all'Iva con aliquota del 10 per cento (n. 127 quaterdecies, tabella A, parte III), mentre gli edifici non residenziali sono soggetti all'aliquota IVA ordinaria del 21 per cento. Nell'ipotesi in cui l'appalto per la ricostruzione è unico, senza distinzione dei corrispettivi contrattuali tra abitazioni e capannoni, si rende applicabile l'Iva con l'aliquota del 21 per cento.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 10 giugno 2013)

■ LA VALENZA DELL'IMMOBILE NEL VECCHIO REDDITOMETRO

D. Nel "vecchio redditometro" assume valore, ai fini del calcolo, la consistenza in metri quadri degli immobili posseduti? Oppure conta il loro prezzo di acquisto? In quale misura incidono le rate del

mutuo acceso per l'acquisto di un immobile?

R. Nel "vecchio redditometro" l'immobile può assumere una doppia valenza ai fini della determinazione sintetica del reddito: a) per la capacità di spesa ad esso riferibile per il suo mantenimento in applicazione dei coefficienti e degli importi stabili dai decreti ministeriali; b) per la capacità di spesa connessa agli incrementi patrimoniali. Nel primo caso, i metri quadrati sono uno dei fattori del prodotto della moltiplicazione (unitamente al valore a metro quadrato e al coefficiente) che determina il valore di spesa imputabile al bene; nel secondo caso, invece, è il prezzo di acquisto a commisurare la quota di spesa per incrementi patrimoniali imputabile al contribuente in applicazione del secondo comma dell'articolo 38, Dpr 600/1973 ante modifiche. Le rate di mutuo pagate nell'annualità per l'acquisto dell'immobile dovranno invece essere sommate al valore della spesa riferita all'immobile - come determinata sub a) - previa riduzione del coefficiente applicato di una unità.

(Giorgio Bommarco, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 10 giugno 2013)

■ LE CAUTELE NELL'UNICO INVIO DI ATTI PLURIMI SULLA TARSU

D. *Capita sovente che una persona fisica e/o giuridica sia destinataria, contemporaneamente, di più avvisi di accertamento Tarsu: è possibile procedere all'invio, ai sensi dell'articolo 149 del Codice di procedura civile, di questi accertamenti, inserendoli in un' unica busta verde con unica raccomandata, senza pregiudicare l'impianto notificatorio?*

R. L'invio di atti plurimi, secondo le modalità descritte dal lettore è, in via di massima lecito, anche quando tali atti si riferiscono ad accertamenti tributari ai fini della tassa sui rifiuti (Tarsu ovvero, dal 2013, Tares). Questa modalità crea, tuttavia, un pregiudizio per l'ente pubblico notificante (ma mai per il contribuente). Il Comune (nel caso della tassa sui rifiuti) non dispone della prova specifica dell'avvenuta notificazione di ciascun atto (consistente nell'avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritto dal destinatario o da altri consegnatari); e non è in grado di dimostrare, in caso di contestazione, di aver notificato non uno, ma due, tre o più avvisi, ciascuno per i diversi anni assoggettati al recupero fiscale. Per prevenire questo pregiudizio, il notificante deve adottare alcune cautele: per esempio, spillare i plurimi atti in modo che formino un plico unico, eventualmente munito anche di timbro di congiunzione delle diverse pagine. Se non sono adottate cautele, il destinatario può sempre limitarsi ad ammettere il ricevimento di uno solo dei vari atti inviati, e il ricevimento degli altri resta sfornito di prova, con ogni ulteriore conseguenza (fra cui, la nullità dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute in base agli atti per i quali il Comune non può dimostrare l'avvenuta notificazione).

(Enzo Maria Pisapia, Il Sole 24 ORE – L'Esperto risponde, 10 giugno 2013)



Edilizia e urbanistica

■ PER COSTRUZIONI SUL CONFINE È DECISIVO IL PRG

D. *La mia villetta, sul retro, ha un giardino delimitato da una cancellata. Dalla parete finestrata alla cancellata ci sono 10,50 metri. Sul lotto prospiciente la mia proprietà stanno costruendo delle villette e vorrebbero costruire un garage (separato dalle villette), di altezza di 2,80 metri, attaccato alla mia cancellata. Esiste una distanza minima da rispettare o lo possono costruire attaccato al mio confine? Il piano regolatore del Comune prevede che i locali accessori alti non più di 2,80 metri (come il garage) si possono costruire anche a confine. So che il Dm 1444/1968, all'articolo 9, prevede una distanza inderogabile di 10 metri tra fabbricati, ma i 10 metri ci sono già solo nella mia proprietà. Questo può consentire loro di costruire, attaccati al mio confine, o c'è qualche norma che li obbliga a stare a una determinata distanza?*

R. Il citato articolo 9 del Dm 1444/1968 si applica solo nel caso della redazione di piani regolatori, o di piani particolareggiati/piani di lottizzazione, e non nel caso di interventi autorizzabili con permesso di costruire e/o Dia (dichiarazione di inizio attività). Da questo discende che, se il piano regolatore ammette la costruzione sul confine, l'intervento è da considerare legittimo. (Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE – L'esperto risponde, 3 giugno 2013)

■ SOPRAELEVAZIONE, INDENNITÀ AI COMPROPRIETARI

D. *Sono proprietario di un loggiato al pian terreno di una villetta e, di conseguenza, comproprietario, con la proprietà del piano sovrastante, di un terrazzo tra pian terreno e primo piano. La proprietà del piano sovrastante ha realizzato, sul terrazzo comune, una loggia, sfruttando la pilastratura esistente, sottostante il terrazzo. Per questa sopraelevazione su area di sedime comune, spetterebbe un rimborso al proprietario del piano sottostante?*

R. Considerato che, come si afferma nel quesito, si è in presenza di una comproprietà, si può richiamare l'articolo 1127 del Codice civile, ove è previsto che il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche e la stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. Il quarto comma precisa che deve essere corrisposta agli altri condomini una indennità pari al valore dell'area da occupare con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, detratto l'importo della quota spettante a chi ha realizzato la sopraelevazione. L'indennità è dovuta non solo nei casi di sopraelevazione in senso stretto, in quanto le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 16794/2007, hanno precisato che l'indennità è dovuta anche nei casi in cui, pur non potendosi parlare di sopraelevazione in senso tecnico, il proprietario dell'ultimo piano abbia posto in essere interventi tesi alla trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato. Tale indennità deriva dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni, conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva (Corte d'appello di Firenze, sezione I, n. 1409/2011).

(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE – L'esperto risponde, 3 giugno 2013)

■ LOTTIZZAZIONI, CONVENZIONI A PRESCRIZIONE DECENNALE

D. *In una convenzione di lottizzazione si prevedeva la cessione gratuita di aree da destinare a verde pubblico, ai sensi dell'articolo 28 della legge 1150/1942. A 10 anni dalla scadenza della convenzione i diritti si estinguono per prescrizione, ai sensi dell'articolo 2946 del Codice civile (Tar Lombardia, Brescia, 28 novembre 2001, n. 1126). Questa rappresentazione è corretta o le aree da cedere al Comune sono da considerare patrimonio indisponibile, per cui non vi è prescrizione?*

R. In relazione alle convenzioni di lottizzazione, opera il termine ordinario di prescrizione decennale ex articolo 2946 del Codice civile, che inizia a decorrere, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, il momento di inizio della decorrenza coincide con la data di scadenza del piano di lottizzazione, come si evince anche dalla pacifica giurisprudenza sul punto: « La scadenza del termine non superiore ai dieci anni, che la convenzione di lottizzazione deve assegnare per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 28 della legge urbanistica, non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione» (Tar Lombardia, Brescia, 30 febbraio 2003, n. 65; Tar Campania, Napoli, sezione IV, 15 marzo 2006, n. 2997). Ove il termine prescrizionale possa dirsi spirato, e con le modalità descritte, non pare quindi possano sussistere ancora obblighi dei lottizzanti in merito alla cessione gratuita di aree in ragione della lottizzazione (si veda anche, in tal senso, Tar Campania, Napoli, sezione VIII, 10 ottobre 2012, n. 4053).

(Massimo Sanguini, Il Sole 24 ORE – L'esperto risponde, 3 giugno 2013)

 Sicurezza ed igiene del lavoro

■ ONERI SICUREZZA RIBASSABILI

D. *Il Provveditorato OO.PP. della Campania, nonché il Ministero per i Beni Culturali, stanno approntando ed aggiudicando gare di lavori assoggettando al ribasso anche gli oneri per la sicurezza compresi in percentuale nelle voci di tariffa (diretti), ed escludendo dal ribasso solo quelli indiretti o speciali interpretando le determinazioni dell'A.V.LL.PP.26.07.2006 e 05.03.2008 in maniera restrittiva. E' corretta tale interpretazione che sembra confliggere con la ratio della normativa della sicurezza?*

R. La corretta interpretazione dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008, impone di affermare che è venuta meno la distinzione tra oneri per la sicurezza diretti ed indiretti, pertanto, saranno soggetti a ribasso d'asta soltanto quegli oneri che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) deve obbligatoriamente inserire nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Nella redazione del PSC si deve infatti tener conto delle spese connesse al coordinamento delle attività di cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Non sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza ex lege, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti costi generali per l'adeguamento dell'impresa al D.lgs. 626/94, ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.. (Avcp, Determinazione 26.07.2006, n. 4). Il punto 4 dell'allegato XV al D.lgs. 81/2008, relativo alla stima dei costi della sicurezza, stabilisce in particolare che Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. In conclusione, non sono soggetti a ribasso i costi indicati nel PSC ed individuati dalle norme sopra indicate. Sono soggetti a ribasso, invece, i costi relativi a DPI (se non per lavorazioni interferenti), formazione/informazione, visite mediche e presidi sanitari di primo soccorso etc. che ricadono tra le spese generali dell'impresa.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 7 giugno 2013)

■ SICUREZZA NEI CANTIERI MARITTIMI E PORTUALI

D. *Sono coordinatore per l'esecuzione in un cantiere portuale ove avviene, tra l'altro, un riempimento di una darsena. Alcuni lavori sono svolti in mare, su pontoni che prelevano massi, o infliggono palancoati. Altri lavori sono di bonifica di fondali con utilizzo di sub. Si pone il quesito se - pur escludendo la normativa l'estensione del Dlgs. 81/08 ai lavori in mare - sia tenuto il CSE ad operare le dovute azioni di coordinamento, verifica e controllo che la normativa detta per i lavori su terra. Insomma se lo specchio acqueo in consegna all'impresa possa intendersi un'estensione del cantiere a terra.*

R. Come noto l'art. 88 comma 1 lett. f) del D. lgs. 81/08, in relazione ai cantieri temporanei o mobili, prevede che "Le disposizioni del presente capo non si applicano: ... f) ai lavori svolti in

mare". Le definizioni previste dal legislatore non permettono una soluzione netta, offrendo però alcune indicazioni significative. In primo luogo, le funzioni di coordinamento e cooperazione, previste in maniera generica dall'art. 92 del citato decreto a carico del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, portano a ritenere che lo stesso debba comunque assicurare adeguatamente un livello di coordinamento complessivo. A tal proposito la lett. b) del richiamato art. 92 prevede la possibilità del Coordinato di adeguare il PSC, il quale, tra l'altro, contiene anche le misure atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI. Il punto 7) di quest'ultimo allegato richiama anche i lavori subacquei con respiratori. Peraltro, anche il rinvio all'allegato X, operato dall'art. 89 del D. lgs. 81/08 a proposito della definizione di "cantiere", permette di richiamare anche i lavori marittimi. Tali indicazioni permettono di confermare che, la normativa, seppure con le sue eccezioni applicative, impone un livello di protezione complessivo che necessita di una costante opera di coordinamento, verifica e controllo del CSE.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 PA risponde, 7 giugno 2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano